



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**Dossier di documentazione  
sulle  
Politiche integrate per la sicurezza**

**Maggio 2008**

Dossier a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome



**CINSEDO** *Centro Interregionale Studi e Documentazione*

## PREMESSA

Il tema della sicurezza è stato posto dal Governo, sin dall'avvio della XVI legislatura, come una priorità programmatica, sottolineata ripetutamente nel discorso con cui il Presidente del Consiglio ha chiesto e ottenuto la fiducia dalle Camere.

Conseguentemente l'esecutivo nel corso del Consiglio dei Ministri del 21 maggio, ha varato il cosiddetto "pacchetto sicurezza" che consta di un Decreto-legge e di tre disegni di legge.

La ripresa del dibattito su questi temi comporta però necessariamente un confronto ampio fra le istituzioni competenti nella materia, soprattutto se si vuole dare efficacia ad un'azione che implica politiche integrate e che investe le competenze delle Regioni e degli enti locali.

Per questi motivi il 22 maggio 2008 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha avviato una discussione su questi temi.

In attesa di conoscere i testi definitivi assunti dal Governo (al momento in cui si scrivono queste righe è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il decreto legge, mentre i testi i contenuti dei disegni di legge sono noti solo attraverso anticipazioni fornite dai mass media), la Conferenza delle Regioni ha deciso di predisporre un "Dossier di documentazione" che contenesse i principali documenti adottati dalla Conferenza stessa, nonché i singoli Patti sottoscritti dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni nel corso di questi anni.

Il Dossier è stato predisposto dagli uffici della Segreteria della Conferenza delle Regioni ed è articolato in tre distinte sezioni.

La prima parte raccoglie i documenti adottati dalla Conferenza delle Regioni -anche in accordo con Anci ed Upi - in tema di politiche integrate per la sicurezza e politiche migratorie.

Nella seconda parte sono pubblicati tutti i "Patti sulla sicurezza" sottoscritti tra Ministero degli Interni, Regioni, Province e Comuni, e tuttora vigenti.

Nella terza parte si è dato conto delle iniziative assunte nel corso della XVI legislatura dal Governo e dal Parlamento. Il materiale di documentazione di quest'ultima sezione è costituito da fonti ufficiali (quando disponibili) e da testi pubblicati sui quotidiani.

L'obiettivo di questo Dossier è quello di contribuire ad allargare e approfondire il dibattito sulle politiche per la sicurezza, un tema che è al centro del dibattito politico, ma che è soprattutto all'attenzione dell'opinione pubblica. Un motivo in più per non prescindere dal confronto interistituzionale e dal principio di leale collaborazione fra Governo, Regioni ed autonomie locali.

Marcello Mochi Onori

# ***Dossier di documentazione sulle Politiche integrate per la sicurezza***

## **PRIMA PARTE**

### **Documentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.**

#### **1) Polizia Locale – Politiche Integrate per la sicurezza**

- 1a. Documento contenente proposta di legge recante “Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Anci e dall’Upi l’8 maggio 2003.....6
- 1b. Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 maggio 2007 contenente un ordine del giorno in tema di polizia locale e un aggiornamento della proposta di legge approvata con le associazioni delle autonomie locali nel 2003.....18
- 1c. Esiti del gruppo di lavoro istituito nel marzo del 2007 tra Governo-Regioni-Province-Comuni per l’attuazione dell’art. 118 della Costituzione in tema di polizia locale.....30

#### **2) Politiche Migratorie**

- 2a. Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle politiche migratorie del 7 marzo 2007.....42
- 2b. Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sullo schema di DDL recante delega al governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, approvato in data 14 giugno 2007, e relativo allegato tecnico.....46
- 2c. Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul Documento programmatico relativo alla politica di immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per gli anni 2007-2009, approvato in data 6 dicembre 2007.....52

## SECONDA PARTE

### **Patti per la sicurezza sottoscritti tra il Ministero dell'Interno, le Regioni, le Province e i Comuni.**

1. Patto per Asti sicura – Sottoscritto il 17 dicembre 2007.....	64
2. Patto Calabria Sicura - Sottoscritto il 16 febbraio 2007.....	73
3. Patto per Bari sicura - Sottoscritto il 18 giugno 2007.....	91
4. Patto per Bologna sicura – Sottoscritto il 19 giugno 2007.....	103
5. Intesa interistituzionale per la sicurezza nell'area metropolitana di Bologna - Sottoscritto il 19 giugno 2007.....	113
6. Patto per Cagliari sicura – Sottoscritto l'11 giugno 2007.....	116
7. Patto per Catania sicura - Sottoscritto l'11 giugno 2007.....	129
8. Patto per Firenze sicura - Sottoscritto il 19 luglio 2007.....	139
9. Patto per Genova sicura - Sottoscritto il 14 giugno 2007.....	153
10. Patto per Milano sicura - Sottoscritto il 18 maggio 2007.....	166
11. Patto per Modena sicura - Sottoscritto il 18 luglio 2007.....	177
12. Patto per Napoli sicura - Sottoscritto il 3 novembre 2006.....	184
13. Patto per Perugia sicura - Sottoscritto il 10 marzo 2008.....	204
14. Patto per Prato sicura - Sottoscritto il 31 luglio 2007.....	219
15. Patto per Roma sicura - Sottoscritto il 18 maggio 2007.....	228
16. Patto per Torino sicura - Sottoscritto il 22 maggio 2007.....	235
17. Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia - Sottoscritto il 27 marzo 2007.....	250



## **TERZA PARTE**

### **XVI Legislatura: Proposte del Governo e Iniziative parlamentari**

#### **1) Proposte del Governo**

- 1a. Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”.....260
- 1b. Schema di Disegno di Legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, in via preliminare il 21 maggio 2008 dal Consiglio dei Ministri. Pubblicato sul giornale “il Sole 24 Ore” il 22 maggio 2008.....268
- 1c. Schema di Decreto Legislativo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, approvato in via preliminare il 21 maggio 2008 dal Consiglio dei Ministri. Pubblicato sul giornale “ItaliaOggi” il 22 maggio 2008.....274
- 1d. Schema di Decreto Legislativo in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri, approvato in via preliminare il 21 maggio 2008 dal Consiglio dei Ministri. Pubblicato sul giornale “ItaliaOggi” il 22 maggio 2008.....275
- 1e. Schema di Decreto Legislativo in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, approvato in via preliminare il 21 maggio 2008 dal Consiglio dei Ministri. Pubblicato sul giornale “ItaliaOggi” il 22 maggio 2008.....276

#### **2) Iniziative del Parlamento**

- 2a. Disegno di Legge d’iniziativa dei Senatori Incostante e Barbolini A.S. 272 – presentato il 29 aprile 2008.....277
- 2b. Proposta di Legge d’iniziativa del Deputato Ascierio A.C. 145 – presentato il 29 aprile 2008.....304

## **PRIMA PARTE**

### **“Documentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”**

**Anci - Upi**  
**Conferenza dei Presidenti di Regione e delle Province Autonome**

TITOLO della legge:

**“Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza”<sup>1</sup>**

Capo I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1  
Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 118, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'art. 117 comma secondo, lettera h) della Costituzione medesima.
2. Detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'art.4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2  
Politiche locali e integrate per la sicurezza

1. Ai fini della presente legge si intendono:
  - a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni<sup>2</sup>;
  - b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

<sup>1</sup> Fino dal titolo del progetto di legge si evidenzia una tendenza alla più stretta aderenza al testo costituzionale, con l'enfaticizzazione degli elementi di coordinamento, da cui si fa derivare quella forma particolare di coordinamento che è l'integrazione delle politiche.

<sup>2</sup> Con la locuzione “esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni” si è inteso circoscrivere con chiarezza gli interventi per la sicurezza di diretta iniziativa delle amministrazioni locali e regionali.

Capo II  
FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3

Promozione delle politiche integrate per la sicurezza.<sup>3</sup>

1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:
  - a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all' art. 4, commi 1 e 2 ;
  - b) dispongono, su richiesta motivata dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'art. 4, comma 3.
2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'art. 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4

Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza

1. I comuni anche in forma associata stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:
  - a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
  - b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali;
  - c) collaborazione tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
  - d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
  - e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
  - a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
  - b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
  - c) comunicazione pubblica;
  - d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.
4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.

---

<sup>3</sup> Coerentemente con il documento ANCI - Conferenza di presidenti delle regioni province autonome, con questo articolo si è inteso sottolineare il particolarissimo ruolo oggi rivestito, in particolare, dal sindaco come referente della domanda sociale di sicurezza e attribuendo a lui - a differenza dell'esperienza francese (incardinata sui Prefetti) - il potere-dovere di promuovere gli accordi.

5. Accordi tra le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della Polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

#### Art. 5

Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza<sup>4</sup>

1. La legge regionale<sup>5</sup> disciplina ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'art. 1:
  - a) l'istituzione presso i Comuni capoluogo di Provincia della Conferenza provinciale per la sicurezza;
  - b) l'istituzione della Conferenza regionale per la sicurezza.
2. La conferenza provinciale è composta dal Sindaco del comune capoluogo, dal Presidente della provincia, e dagli altri Sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla conferenza partecipano le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante della zona territoriale della Guardia di Finanza e i Comandanti di Polizia municipale e provinciale degli Enti locali interessati. La Conferenza è convocata dal Sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il Presidente della provincia e con il Prefetto, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno due volte all'anno. La Conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'art. 4.
3. La conferenza regionale è composta dal Presidente della regione che la presiede, dai Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai Presidenti delle Province, coadiuvati ove necessario dai rispettivi comandanti della Polizia locale, dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal Comandante regionale e dai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante regionale e dai comandanti territoriali

<sup>4</sup> Vedi Anci-Conferenza, Strumenti attuativi, dal terzo al settimo paragrafo.

" Oltre ai meccanismi pattizi questa è sicuramente l'occasione per definire formalmente ruoli e finalità delle sedi istituzionali di confronto/concertazione tra Città, Regioni e Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Il primo problema riguarda il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che è sempre rimasto, pur con l'inserimento dei Sindaci dei Capoluoghi e dei Presidenti delle Province, organo di "consulenza" dei Prefetti. Un ruolo che stride con la realtà, sia sul piano formale che sostanziale.

Sul piano formale perché è ormai in contrasto con la realtà istituzionale il fatto che Sindaci e Presidenti di Provincia, eletti direttamente dai cittadini, siano "consulenti" dei Prefetti, sul piano sostanziale perché di fatto, dove si sviluppano politiche locali di sicurezza, il comitato è diventato il luogo di concertazione delle politiche integrate.

Inoltre riprendere in mano questo problema, per risolverlo, può dare maggiore organicità a tutto il sistema se si tiene conto che la Conferenza dei Presidenti si è espressa per la creazione di un luogo istituzionale regionale di confronto/concertazione per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza, presieduto dal Presidente della Regione, e con la partecipazione, oltre ai Sindaci dei capoluoghi e ai Presidenti di provincia, delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Una ipotesi potrebbe essere quella di restituire il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla sua originaria funzione e composizione, quella di organo di raccordo interno all'amministrazione dello stato, e di prevedere, invece, a livello Provinciale e Regionale la convocazione periodica di Conferenze Provinciali e Regionali per la sicurezza (almeno una volta al mese per le provinciali, tre all'anno per le regionali) per iniziativa del Sindaco del capoluogo e del Prefetto, nel primo caso, e per iniziativa del Presidente della Regione e del Ministro dell'Interno, nel secondo."

<sup>5</sup> Viene demandata alla legge regionale l'istituzione e la disciplina dell'organo al fine di evitare la sua configurazione come organo dello Stato (e la sua conseguente completa regolamentazione con norme statali) e di consentire una flessibilizzazione connessa alle esigenze dei territori.

- della Guardia di Finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal Presidente della Regione, su ordine del giorno concordato con il Prefetto del capoluogo regionale. La Conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'art. 4.
4. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.
  5. Alle Conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

#### Art. 6

##### Attività di informazione a livello territoriale

1. Nelle materie di cui all'art. 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'art. 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i Sindaci ed i presidenti delle Province possono attivare incontri con i responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.
2. A tal fine:
  - a) il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle forze di polizia;
  - b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla Regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

#### Art. 7

##### Destinazione territoriale delle Forze di polizia nazionali<sup>6</sup>

1. Ai fini dell'attività delle Conferenze di cui all'art. 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'art. 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

<sup>6</sup> Vedi Anci-Conferenza, Strumenti, decimo paragrafo.

"Oltre a questo è indispensabile prevedere un obbligo per lo Stato ad identificare, nell'ambito delle Forze di polizia a competenza generale, le risorse destinate alla sicurezza ordinaria dei diversi territori provinciali, distinte da quelle che hanno funzioni di riserva o specializzate, e a doverlo periodicamente comunicare ai Sindaci e ai Presidenti di Regione. Solo così, infatti, la concertazione sulle politiche integrate di sicurezza può ricomprendere, volendolo, anche impegni sugli organici dei servizi dello stato e dei servizi locali."

2. Le destinazioni di cui al comma 1 saranno annualmente comunicata ai Sindaci dei Comuni capoluogo, ai Presidenti delle Province e ai Presidenti delle regioni.

### CAPO III

## ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE COORDINATE PER LA SICUREZZA

### Art. 8

#### Costituzione e finalità dell'Istituto<sup>7</sup>

1. Con atto del Consiglio dei Ministri, previo accordo nella Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge.
2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle Amministrazioni locali, delle Regioni e del Ministero dell'Interno e programma la propria attività secondo priorità definite nella Conferenza unificata.
3. L'Istituto si struttura per sviluppare attività nel campo della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.
4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto di cui al presente articolo sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

### CAPO IV

## NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE LOCALI

### Art. 9

#### Funzioni di polizia locale<sup>8</sup>

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'art. 159, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai Comuni e alle Province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'art. 118, comma primo, della costituzione<sup>9</sup>. Sono comunque fatte

<sup>7</sup> Vedi Anci-Conferenza, Strumenti, undicesimo paragrafo.

" Infine sembra utile prevedere, come in molti altri paesi, una struttura tecnica nazionale, definita di concerto tra Autonomie, Regioni e Stato, in grado di sostenere il processo di realizzazione di un sistema integrato di sicurezza attraverso attività di ricerca, monitoraggio, divulgazione e consulenza. "

<sup>8</sup> Si tratta di una norma chiave perché è la prima volta che definisce in legge la funzione di polizia locale e si ricompone in un unico articolo e sotto un unico titolo il complesso delle funzioni/attività relative alla stessa.

<sup>9</sup> Questa dizione chiarisce che la legge non intende attribuire alla legislazione nazionale la materia della polizia amministrativa locale in quanto la competenza nella materia in questione spetta invece alle Regioni.

salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale<sup>10</sup>.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai Comuni e alle Province, salvo che il Sindaco o il Presidente della Provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia nazionali a competenza generale.<sup>11</sup>
4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
  - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, di detto codice;
  - b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma primo, lettera e), del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
  - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza;
  - d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

#### Art. 10

##### Esercizio delle funzioni di polizia locale

1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono servizi<sup>12</sup> di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.
2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'art. 117, comma quarto, della costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.
3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.
4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il

<sup>10</sup> Lo scopo del secondo periodo del comma in questione è quello di evitare soluzioni di continuità, chiarendo che, fino a diverso intervento della legge regionale, resteranno comunque in vigore le norme statali e regionali che attribuiscono specifiche funzioni di polizia amministrativa.

La necessità di una continuità nell'esercizio delle funzioni previste ed attribuite da norme specifiche è particolarmente importante alla luce della disposizione dell'art. 20 del presente progetto, che prevede la modifica dell'art. 24 della legge n. 121 del 1981 al fine di limitare la vigente competenza generale delle forze di polizia dello Stato in merito alla garanzia del rispetto anche dei regolamenti e provvedimenti degli enti locali e delle regioni. Il fine complessivo è quello di una chiara separazione delle competenze e delle responsabilità, senza ingenerare vuoti di normazione.

<sup>11</sup> La disposizione di questo comma è correlata alla prevista modifica dell'art. 24 della legge n. 121 del 1981, come illustrata nella nota precedente, e serve per mantenere la necessaria flessibilità negli interventi.

<sup>12</sup> Per "servizi" si intendono le specifiche strutture organizzative. La nuova legge parla di servizi o di "Corpi" all'art. 10, comma 2. La loro eventuale istituzione sarà disciplinata dalla legge regionale.



personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.
6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:
  - a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
  - b) per soccorso in caso di calamità e disastri d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
  - c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

#### Art. 11

#### Qualifica giuridica del personale di polizia locale<sup>13</sup>

1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
  - a) godimento dei diritti civili e politici;
  - b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;
  - c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
  - d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
2. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del

<sup>13</sup> Vedi Anci-Conferenza, Polizie nazionali e locali, paragrafo quinto.

" L'orientamento prevalente, coerente con il concetto di sicurezza locale e con lo sviluppo di politiche integrate di sicurezza urbana, è quello di attribuire agli operatori di polizia locale la qualifica di Agenti o Ufficiali di polizia locale in modo da riconoscere a questi operatori, in maniera unitaria e nell'ambito dell'Ente di appartenenza, l'insieme delle competenze ad essi affidate quali: le funzioni di polizia amministrativa attribuite dalle leggi regionali e nazionali; le funzioni di polizia giudiziaria; le funzioni di polizia stradale; le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza."

Consiglio dei Ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Il Sindaco o il Presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.
4. Il Sindaco o il Presidente della provincia comunicano al Prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.
5. La regione prevede e disciplina ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

#### Art. 12

##### Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale

1. Rientrano nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117, comma quarto, della costituzione disciplinare:
  - a) l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli Enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame;
  - b) l'utilizzo delle Agenzie private di vigilanza a supporto dell'attività dei servizi di Polizia municipale e provinciale<sup>14</sup> per funzioni di mera vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell'ordine competenti per territorio;
  - c) le condizioni e i requisiti per l'utilizzazione del personale volontario, che deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa, in funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale.
2. Il personale di cui al presente articolo assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.
3. Il personale volontario di cui al comma 1, lettera c) deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11, comma 2, lettere a) c) e d) ed opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di polizia locale.
4. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato con finalità di supporto organizzativo ai volontari di cui al comma 1, lettera c). E' vietato stipulare convenzioni con associazioni che prevedano nell'accesso e nei propri fini discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

#### Art. 13

##### Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e servizi di Polizia locale

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di Polizia locale cooperano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal fine l'Autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio

<sup>14</sup> Questo comma e i seguenti non trovano riscontro nel documento Anci-Conferenza; si tratta comunque di problemi presenti che è più opportuno regolare con legge nazionale, piuttosto che regionale.

convoca periodicamente incontri di lavoro con il Responsabile della Polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il competente Comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il Responsabile della Polizia provinciale e con i Comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.

2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei Servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'Autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'art 4.
3. Il coordinamento tra le Polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla Legge regionale.

#### Art. 14

##### Disciplina dell'armamento e uniformi degli agenti e ufficiali di Polizia locale

1. Gli agenti o ufficiali di polizia municipale e provinciale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da detto territorio. Il Comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio, nel territorio dell'ente o degli enti associati, previa comunicazione al Prefetto.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, previa intesa nella Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:
  - a) i requisiti psicofisici richiesti per l'affidamento delle armi;
  - b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;
  - c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e munizioni;
  - d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11;
  - e) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle forze di polizia nazionali.
3. L'ente locale specifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Le uniformi del personale, secondo quanto disposto dalla legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia nazionali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni.

#### Art. 15

Accesso alle banche dati del Ministero dell'Interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. All'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti, dopo il secondo comma i seguenti periodi:

" L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 è altresì consentito agli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale ed agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 11, comma 2, secondo modalità individuate con apposito Regolamento d'esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente comma.

E' escluso per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui al comma terzo, l'accesso ai dati ed alle informazioni secretate, di cui all'art.21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli Ufficiali ed Agenti di cui al comma terzo conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'art.8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento d'esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente comma."

2. Il primo comma dell'art. 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 è sostituito dal seguente:  
"Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'art. 16-quater, primo comma, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 16

Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale<sup>15</sup>

1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale, è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal Prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.
3. Gli apparati radiotrasmettenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.
4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.
5. Con decreto del Ministero delle telecomunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene individuato, d'intesa con la Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle Polizie locali e disciplinato il suo utilizzo.

#### Art. 17

Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa

---

<sup>15</sup> E' stato ampliato alla patente di servizio quanto previsto dal Documento Anci-Conferenza al paragrafo sesto.

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.

2. Al personale dei servizi di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'art. 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'art. 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile finanziata a valere su un apposito fondo istituito a carico del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualificazione di cui all'art. 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

#### TITOLO IV NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 18 Copertura finanziaria

1. A valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'Interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui agli art. 4, per le spese relative all'Istituto di cui all'art. 8, nonché, fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'art. 17, comma 3.

##### Art. 19 Disposizioni transitorie.

1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale al momento dell'entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso ed al superamento della prova d'esame di cui all'art. 12, comma 1, lettera a).

2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'art. 16, che viene rilasciata entro 60 giorni da tale data.

#### Art. 20

##### Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative

1. E' abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 6516.
2. E' abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 27917.
3. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 62618, dopo le parole "dei servizi di protezione civile" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di polizia locale".
4. All'art. 57, comma 2, lett. b) del codice di procedura penale le parole "guardie dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti "gli agenti di polizia locale".
5. All'art. 24 della legge 1 aprile 1981, n. 121 dopo le parole "della pubblica autorità" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni".
6. All'articolo 208, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "della Polizia di Stato" sono inserite le seguenti: "dei servizi di polizia municipale e provinciale"<sup>19</sup>

Roma, 8 maggio 2003

<sup>16</sup> Trattasi della "legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale".

<sup>17</sup> Trattasi delle "Disposizioni integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", ovvero del d. lgs. che ha integrato il suddetto comitato con la partecipazione del sindaco del capoluogo e del presidente della provincia..

<sup>18</sup> Trattasi del decreto legislativo recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". La modifica del comma 2 dell'art. 1 estende alla polizia locale la norma secondo la quale le disposizioni del decreto 626 sono applicate "tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato".

<sup>19</sup> La disposizione in questione consente il finanziamento di quanto previsto all'art. 17, comma 2.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

## POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

La Conferenza dei Presidenti di Regione e delle Province autonome ribadisce la validità del Progetto di legge " Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" adottato dalla Conferenza l'8 maggio del 2003, dopo averlo e condiviso con Anci e Upi, e successivamente presentato in Conferenza unificata.

L'esigenza di definire modalità formali per la collaborazione tra Stato, Regioni e Autonomie locali volte a migliorare la sicurezza ordinaria delle città e dei loro territori, nonché i contenuti ordinari della collaborazione tra Forze di polizia nazionali e Polizie locali (Polizie municipali e Polizie provinciali), è infatti un'esigenza oramai imprescindibile che può contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza generali del paese.

Per questo occorre partire da un progetto, come quello ricordato, che trova il suo fondamento negli articoli 117 e 118 della Costituzione e che a punta a rafforzare la collaborazione interistituzionale su una materia di primaria importanza, come quella della sicurezza, senza alcuna alterazione dei livelli di responsabilità propri di ciascuna articolazione della Repubblica.

La Conferenza apprezza pertanto la decisione assunta da un gruppo di parlamentari di aver sollecitamente presentare tale progetto di legge all'inizio della presente legislatura in entrambi i rami del Parlamento (Camera n. 883; Senato n. 356) e chiede alla Presidenze della Camera e del Senato di avviare rapidamente la discussione sul progetto.

Allega a questo fine alcune proposte volte ad aggiornare singoli punti del testo originario, e ora dei testi parlamentari, che tengono, da un lato, conto degli approfondimenti intervenuti in questi ultimi anni e, dall'altro, di alcune modifiche legislative nel frattempo intervenute.

La Conferenza individua infine il testo così modificato come base di confronto per il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Interno con l'obiettivo di predisporre una proposta di Legge attuativa dell'art. 118 della Costituzione.

Roma, 10 maggio 2007

TESTO DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO INTRREGIONALE (concordato nella rione del 19 febbraio 2007 sulla base del testo elaborato dal gruppo di lavoro Regioni-ANCI-UPI).

---

Capo I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.  
(Oggetto).

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione medesima.
2. La presente legge detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.
3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;
- b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche nazionali di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.
- c) per Forze di polizia nazionali le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121;
- d) per polizia locale le strutture organizzative di Polizia municipale e di polizia provinciale.

Capo II  
FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.  
(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza).

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

- a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
- b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, e il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.  
(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza).



1. I Comuni, anche in forma associata, e le Province, d'intesa con i Comuni interessati, stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali;

c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale locale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) gestione coordinata e coordinamento tra le attività di polizia locale e quelle di prevenzione della criminalità di competenza delle autorità statali, anche attraverso specifici piani di intervento;

e) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia nazionali e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) raccordo tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità di competenza delle autorità statali;

c) comunicazione pubblica;

d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate per la sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

~~4. Le province possono stipulare, di intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.~~  
~~5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.~~

#### Art. 5.

*(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza)*

~~1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:~~

~~a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;~~

~~b) l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.~~

~~2. La conferenza provinciale di cui al comma 1, lettera a), è composta dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla conferenza partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il presidente della provincia e con il prefetto, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno due volte l'anno. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.~~

~~3. La conferenza regionale di cui al comma 1, lettera b), è composta dal presidente della regione, che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province coadiuvati, ove necessario, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno e può essere~~

~~convocata per aree territoriali sub-regionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi~~

di \_\_\_\_\_ cui \_\_\_\_\_ all'articolo \_\_\_\_\_ 4.  
~~1. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.~~  
~~5. Alle conferenze di cui al presente articolo possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.~~

#### Art. 5 TESTO NUOVO

##### Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza

1. Per l'attuazione delle politiche integrate di sicurezza di cui al comma 3 dell'articolo 1 e al comma 1 lettera b dell'articolo 2:
  - a) il sindaco del capoluogo di provincia, su ordine del giorno concordato con il presidente della provincia e con il prefetto, indice almeno due volte all'anno incontri ai quali partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, gli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche in esame, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza, i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali partecipanti; tali incontri sono anche sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4;
  - b) il presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale, convoca almeno semestralmente un incontro a cui partecipano i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province, coadiuvati ove necessario, dai rispettivi comandanti della polizia locale, le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti regionali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Con le stesse modalità possono essere convocati incontri anche per aree territoriali subregionali. Tali incontri sono anche sede di confronto per la definizione e la verifica, a livello regionale, degli accordi di cui all'articolo 4.
2. Agli incontri di cui al presente articolo possono essere invitati e partecipano anche i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione. Agli incontri di cui al presente articolo possono essere altresì invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

#### Art. 6.

##### (Attività di informazione a livello territoriale).

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.

2. Al fine di cui al comma 1:

- a) il presidente della ~~Regione giunta regionale~~, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia competenti per territorio, **anche ai fini degli accordi di cui all'art. 4**, informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle forze di polizia;
- b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

3. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 2 il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a identificare, con riferimento alle forze di Polizia nazionali, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate. Tali dati sono comunicati annualmente ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, ai Presidenti di Regione.

#### Art. 7.

*(Destinazione territoriale delle Forze di polizia nazionali).*

- ~~1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale e di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.~~
- ~~2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.~~

**Art. 7 bis (ex art. 13)**  
**Utilizzazione del volontariato**

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione, disciplinata dalla legge regionale, è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, **aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze di polizia dello Stato e dalla polizia locale**, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, possono essere impiegati ai soli scopi di cui al comma 1 a condizione che essi:
- a) operino sulla base delle **indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio o di un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;**
  - b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da uffici pubblici;
  - c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Regione;
  - d) siano coperti da adeguata assicurazione per gli eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività;
  - e) **siano riconoscibili attraverso segni distintivi che non devono ingenerare alcuna confusione con quelli delle forze di polizia nazionali e della polizia locale.**
3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.
- 3 bis Le Regioni al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi precedenti possono raggiungere accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 281 del 1997.**
4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo, ai soci che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano, nell'accesso e nei propri fini, forme di discriminazione basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

**Art. 7 ter (ex art. 14)**  
**Istituti di vigilanza privata**

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legislazione statale vigente per l'esercizio della loro attività, in particolare per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali ~~a integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:~~ a) **svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;** b) ~~operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato.~~ **per contribuire allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza attraverso lo svolgimento di funzioni di mera vigilanza ed osservazione del territorio, non sostitutive di quelle ordinariamente svolte dalle forze di polizia nazionali e dalla polizia locale, e finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia.**

Capo III  
ISTITUTO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE COORDINATE PER LA SICUREZZA

Art. 8.  
(Costituzione e finalità dell'Istituto).

1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge, di seguito denominato «Istituto».
2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'Istituto svolge attività nel campo della ricerca socio criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.
4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

Capo IV  
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE LOCALI

Art. 9.  
(Funzioni di polizia locale).

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia nazionali a competenza generale.
4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
  - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 22, comma 4, della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 e-3, lett. b) del medesimo codice, come modificato dall'articolo 22, comma 3, della presente legge;
  - b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tale fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  - d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 10.  
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono ~~servizi~~ **una struttura organizzativa** di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.
2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del

comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi e dei corpi di polizia municipale e provinciale delle strutture di polizia locale.

2bis. Il coordinamento tra le Polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale<sup>1</sup>.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, di intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

#### Art. 11.

#### (Qualifica giuridica del personale di polizia locale).

1. Al personale che svolge ~~servizi~~ funzioni di polizia municipale e provinciale locale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare ~~ai sensi della normativa vigente in materia;~~

c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia nazionale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica giuridica di cui al presente articolo,

<sup>1</sup> Il comma 2bis era il comma 3 dell'art. 15.

l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.

6. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.

#### Art. 12.

*(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale).*

1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinare l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame.

2. Il personale di cui al comma 1 assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

#### Art. 13.

*(Utilizzazione del volontariato).*

~~1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle~~

~~regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone e l'integrazione e l'inclusione sociali.~~

~~2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:~~

~~a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;~~

~~b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da uffici pubblici;~~

~~c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;~~

~~d) siano coperti da adeguata assicurazione per gli eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività.~~

~~3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.~~

~~4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo, ai soci che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano, nell'accesso e nei propri fini, forme di discriminazione basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.~~

#### Art. 14.

*(Istituti di vigilanza privata).*

~~1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legislazione statale vigente per l'esercizio della loro attività, in particolare~~

~~per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali a integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:~~

~~a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;~~

~~b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato.~~

Gli artt. 13 e 14 sono diventati rispettivamente gli artt. 7 bis e 7 ter

**Art. 15 (ripristinata la posizione [già 4bis])**  
**Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e di Polizia locale**

1. ~~La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza~~ **Le Forze di polizia nazionali e i servizi di** la polizia locale cooperano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tali fini, **il Questore, quale l'autorità** tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio, ~~o un suo delegato~~, convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e con il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia nazionali dello Stato.
2. ~~I responsabili delle Forze di polizia nazionali dello Stato e dei servizi di~~ della polizia locale possono comunque richiedere ~~all'autorità tecnica di pubblica sicurezza~~ al Questore, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'art 4.
3. ~~Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale. [Il comma 3 dell'ex art. 15 è stato spostato all'art.9, ultimo comma]~~

**Art. 16.**  
**(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale).**

1. Gli agenti e gli ufficiali della polizia ~~municipale e provinciale~~ **locale** portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio. Il comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio, ~~nel e fuori dal~~ territorio dell'ente o degli enti associati, ~~previa dandone~~ comunicazione al prefetto.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:
- a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;
  - b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;
  - c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;
  - d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11;
  - e) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia nazionali.
3. ~~L'ente locale competente provvede al~~ **specifica** l'attuazione delle disposizioni di cui al ~~presente articolo~~ **comma 1.**
4. Le uniformi del personale, ~~ai sensi di~~ **secondo** quanto disposto con legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia nazionali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni.

**Art. 17**  
**(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di attuazione, ~~da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~

È escluso per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria locale di cui al terzo comma l'accesso ai dati e alle

informazioni secretati, previsti dall'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di attuazione, ~~da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~

2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi

automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

~~3. Il decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'articolo 16-*quater*, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~

3. I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 18.

(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale).

1. La conduzione di veicoli ~~in dotazione~~ adibiti ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida servizio rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ~~previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~

2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di ~~alla~~ polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ~~entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.~~

3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

~~4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.~~

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata ~~di cui al~~ ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale ~~a tre cifre~~ per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e ne è disciplinato l'utilizzo.

#### Art. 19.

(Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale dei servizi di polizia locale).

1. Il rapporto di lavoro del personale dei servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.

2. Al personale dei servizi di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in



materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi e di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché l'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile e finanziata a valere su un apposito fondo istituito a carico del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

## Capo V

### NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 20.

(Copertura-Disposizione finanziaria).

1. A valere sulle unità previsionali di base del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui all'articolo 4, per le spese relative all'Istituto di cui all'articolo 8 e alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 3, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 18, comma 3.

#### Art. 21.

(Disposizioni transitorie). [invertito l'ordine dei comuni]

1. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia locale ai sensi dell'art. 11, comma 1, e spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, comma 1, che è rilasciata entro sessanta giorni da tale data.

2. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso e al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1.

3. Fino all'acquisizione di efficacia degli accordi di cui agli articoli 7bis e 11 della presente legge trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

#### Art. 22.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative).

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».

3. Nel comma 7 dell'art. 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo la locuzione «nella polizia di Stato», sono aggiunte le parole «nella polizia locale».

4. Alla lett. b) del comma 1 dell'art. 57, del codice di procedura penale, dopo le parole «del Corpo Forestale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «gli ufficiali di polizia locale».

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: «le guardie delle

province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

6. All'art. 20 della ~~Alla~~ legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri,

del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

2) il quinto comma è abrogato.

b) 6. All'articolo 24 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono ~~in~~serite aggiunte le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

— 5. Alla lettera a) del 7. Al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «della Polizia di Stato,» sono ~~in~~serite le seguenti: «dei servizi di polizia municipale e provinciale,». «della Guardia di Finanza» sono ~~in~~serite le seguenti: «e della Polizia Locale».



*Al Sottosegretario di Stato  
dell'Interno*

Pres. Alessandro Pajno

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
19 FEB. 2008
PROT. N° 651/C.P.L.

Roma, 14 febbraio 2008

*Caro Vasco,*

come sai, il Ministro, nel marzo scorso, mi ha incaricato di sovrintendere un gruppo di lavoro per la elaborazione di un disegno di legge governativo di disciplina delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie dell'ordine e della sicurezza pubblica e della polizia amministrativa locale, ex art. 118, terzo comma, della Costituzione.

Il gruppo tecnico, appositamente costituito, ha concluso positivamente i lavori, esitando un testo su cui si è registrata la sostanziale condivisione dell'amministrazione dell'interno e dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali che vi hanno partecipato.

Ti trasmetto, pertanto, il testo in oggetto, rivisto insieme al Ministro.

*Cordialmente . A fce pto*

*(Alessandro Pajno)  
Alessandro Pajno*

-----  
Dott. Vasco Errani  
Presidente della Conferenza  
delle Regioni e delle Province Autonome  
Via Parigi, 11  
00185 ROMA

## RELAZIONE

OGGETTO: D.d.l. recante: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione in materia di ordine pubblico e sicurezza".

Il provvedimento in oggetto, frutto dell'attività condivisa di un gruppo di lavoro a composizione mista tra Stato, Regioni ed enti locali che ha svolto i suoi lavori presso il Ministero dell'interno, reca la disciplina di attuazione dell'art. 118, terzo comma della Costituzione che, tra l'altro, prevede che la legge statale disciplini forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie di cui alla lett. h, del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. Il disegno di legge, mettendo a regime l'esperienza già in atto, si prefigge inoltre di realizzare un'azione chiarificatrice in ordine alla prassi, invalsa negli ultimi anni, di sottoscrivere tra l'Amministrazione dell'interno, da un lato, e le Regioni e/o gli enti locali dall'altro, atti finalizzati a stabilire forme di collaborazione in materia di sicurezza integrata variamente denominati (accordi, protocolli, intese, contratti, ecc..).

Il testo risponde ad una nuova visione "plurale" della sicurezza, in cui il bene "sicurezza" è riconosciuto come un bene pubblico realizzato in maniera integrata e percepito localmente.

In particolare, vengono realizzate due istanze: il bene "sicurezza" che è un bene nazionale viene percepito a livello locale; l'effettività di tale bene è assicurata dall'azione sinergica dei diversi livelli di governo istituzionalmente coinvolti nel nuovo sistema amministrativo policentrico.

Il disegno di legge affronta la "questione sicurezza" per un verso mutuando il dettato costituzionale in materia di sicurezza, e dall'altro, in una prospettiva più ampia rispetto al tradizionale approccio di ordine pubblico attinente ai tipici profili dell'attività di prevenzione e di contrasto riconducibile alle forze di polizia. La sicurezza riguarda più in generale la qualità della vita: migliori servizi sociali, progetti di area per il lavoro e lo sviluppo, politiche di intervento per le vittime di violenze o di altri delitti, programmi di risanamento del degrado urbano, piani di

contenimento delle aree di emarginazione, nuove prospettive di educazione e promozione sociale e culturale.

L'obiettivo si sposta verso una sicurezza più partecipata, risultato di un coordinamento orizzontale. Nel rispetto delle competenze e dell'organizzazione delle funzioni di ciascuno dei soggetti coinvolti, il provvedimento prevede, infatti, strumenti di raccordo e verifica delle azioni sinergiche funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi.

Tale quadro complessivo consente di estendere gli strumenti del coordinamento previsti dal provvedimento in oggetto anche agli enti locali, sempre sulla base di una volontaria assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti. Ciò al fine di ampliare le possibili sinergie e consentire la realizzazione di accordi territoriali integrati tra i diversi livelli di governo.

In tale contesto, il disegno di legge in parola si ispira ad una filosofia uniforme che, pur tenendo conto della complessità delle problematiche e delle diversità ambientali, consente, attraverso l'attività di coordinamento, di integrare le politiche sociali e territoriali, di competenza delle regioni e degli enti locali, con le politiche di sicurezza in senso stretto, degli organi statuali.

A tal fine il testo normativo individua strumenti, luoghi e oggetti del coordinamento facendo leva su un rinnovato strumento convenzionale.

In particolare:

**L'articolo 1** stabilisce le finalità del disegno di legge, diretto, in attuazione del terzo comma, dell'art. 118 della Costituzione, a disciplinare le forme di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali per realizzare politiche integrate di sicurezza. Il provvedimento, inoltre, detta disposizioni in materia di polizia locale

**L'articolo 2**, mutuando il dettato costituzionale, reca le definizioni delle politiche nazionali, locali ed integrate per la sicurezza esercitate attraverso le competenze proprie di ciascuno livello di governo, così come individuate dalla normativa vigente.

**L'articolo 3** individua nell'accordo lo strumento del coordinamento, atteso il coinvolgimento di profili diversi da quelli esclusivamente patrimoniali, in particolare, l'esercizio del potere amministrativo.

Tale strumento attribuisce ampi spazi per la regolazione di casistiche peculiari emergenti nei singoli contesti territoriali, presenta una veste spiccatamente operativa idonea alla risoluzione di problemi concreti, ed è dotato di specifica forza obbligatoria. Da ciò la sua piena e proficua utilizzabilità per il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella materia di cui trattasi, coordinamento che, di per sé, si caratterizza per la finalizzazione alla risoluzione di problematiche concrete.

Il provvedimento prevede così, che i nuovi accordi, che vedono le parti coinvolte in una posizione di equiordinazione, abbiano sia un contenuto strategico e programmatico che un contenuto diretto all'individuazione di azioni specifiche, con una reciproca assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti.

L'accordo viene quindi a rappresentare per l'ambito territoriale di riferimento il concreto piano di attuazione della sicurezza integrata. Ulteriore punto qualificante è la previsione di forme di bilancio sociale sul rendimento dell'accordo, specificamente rivolte all'informazione attiva dei cittadini sui temi della sicurezza in ambito territoriale.

**L'articolo 4** disciplina l'oggetto degli accordi, prevedendo quale contenuto necessario degli stessi il coordinamento degli interventi aventi la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini. L'articolo contiene altresì una elencazione non tassativa di quegli oggetti che possono formare il contenuto degli accordi.

**Gli articoli 5, 6 e 7** prevedono la disciplina degli accordi tra Stato ed enti locali, degli accordi quadro tra Stato e regioni con efficacia su tutto il territorio nazionale, degli accordi tra Stato e una o più regioni, e degli accordi territoriali integrati coinvolgenti contestualmente Stato, regioni ed enti locali.

L'accordo si perfeziona con la sottoscrizione delle parti.

**L'articolo 8** prevede che da ogni accordo scaturisca la costituzione di una cabina di regia a composizione paritetica a cui sono affidate le funzioni di governo e di monitoraggio degli accordi stessi.

**L'articolo 9** disciplina le *"Relazioni istituzionali"* tra Stato, regioni, province ed enti locali in un'ottica di cooperazione che, in attuazione del principio di leale collaborazione, assicuri la realizzazione delle politiche integrate di sicurezza sul territorio.

In tale ottica Sindaci, Presidenti di regione e di provincia e Prefetti possono promuovere incontri per l'esame delle problematiche di volta in volta manifestatesi.

Gli incontri si svolgono nella sede dell'autorità che, in relazione alla propria competenza, ha promosso l'incontro e, agli stessi, partecipano i soggetti coinvolti nei temi da trattare.

L'**articolo 10** prevede che almeno annualmente sia convocata, in ogni regione, una "*Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata*" presieduta e convocata dal Ministro dell'interno, previa intesa con il Presidente della regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno.

L'**art. 11** disciplina l'istituzione di un Osservatorio Nazionale, anch'esso a composizione paritetica, presso il Ministero dell'interno, che sulla base delle relazioni informative trasmesse dalle cabine di regia elabora un rapporto annuale di sintesi sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza del territorio, individuando altresì le *best practices*.

L'**articolo 12** reca la definizione di "*funzioni di polizia locale*" intese come l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto di tutte quelle situazioni e comportamenti che violano leggi statali e regionali o regolamenti comunali.

Viene, inoltre, disposto che le funzioni di polizia locale spettano ai comuni e alle province, in conformità all'art. 118, primo comma, della Costituzione, e che il personale che svolge servizio di polizia locale esercita anche le funzioni ad esso demandate dalle leggi dello Stato, quali ad esempio le funzioni di polizia giudiziaria, nello svolgimento delle quali il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

La norma ribadisce, poi, che il coordinamento delle funzioni di polizia amministrativa locale tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Infine l'**art. 13** contiene l'usuale clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione in materia di ordine pubblico, sicurezza e di funzioni di polizia locale

**Art. 1**  
**Finalità**

1. In attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina forme di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui alla lettera h) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
2. Il coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, realizza politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità, perseguendo le condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano nonché la tutela dei diritti civili e di sicurezza dei cittadini.
3. La presente legge detta altresì disposizioni in materia di polizia locale.

**Art. 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
  - a) politiche nazionali della sicurezza, le politiche riguardanti le misure inerenti alla prevenzione e repressione dei reati e quelle dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come complesso dei beni giuridici e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza della comunità nazionale, alla integrità e sicurezza della comunità nazionale e delle sue istituzioni democratiche, nonché alla sicurezza ed all'incolumità dei cittadini, e dei loro beni;
  - b) politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;
  - c) politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte a coordinare le politiche locali per la sicurezza con le politiche nazionali della sicurezza.



### **Art. 3**

#### **Strumenti del coordinamento**

1. Ai fini del coordinamento i Sindaci, i Presidenti delle province, i Presidenti delle regioni e il Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ciascuno per il proprio ambito, procedono alla stipula di appositi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1, individuano le linee di programmazione strategica annuale e pluriennale, gli obiettivi prioritari delle politiche integrate per la sicurezza e le azioni conseguenti sulla base di una condivisione delle criticità presenti sul territorio e di una reciproca assunzione di responsabilità.

### **Art. 4**

#### **Oggetto degli accordi**

1. Costituisce oggetto degli accordi di cui alla presente legge il coordinamento, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, degli interventi aventi la finalità di migliorare le condizioni della sicurezza urbana attraverso iniziative volte ad integrare le rispettive azioni ai fini del controllo del territorio, della prevenzione dei reati, di un ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale negli spazi pubblici, dell'inserimento e dell'integrazione nel tessuto sociale dei cittadini stranieri, della tutela dei minori, del contrasto di ogni fenomeno di oppressione, nonché della promozione di una cultura del dialogo e della legalità.
2. In particolare, possono costituire oggetto degli accordi, le seguenti iniziative:
  - a) la collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e la Polizia locale ai fini del controllo coordinato del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle attività ordinarie di pattugliamento appiedato;
  - b) l'interconnessione a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia statali e la regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
  - c) la cooperazione nello sviluppo delle infrastrutture logistiche necessarie all'attività delle Polizie dello Stato e locali;

- d) le iniziative di prevenzione e recupero dei fenomeni di devianza e di prevenzione e mediazione dei conflitti sociali e culturali;
- e) la cooperazione nei programmi di riqualificazione urbana di aree abbandonate o degradate;
- f) lo sviluppo di moduli formativi e di aggiornamento integrati tra operatori dei servizi di polizia locale e delle Forze di Polizia statale, nonché di altri operatori pubblici, ed eventualmente privati, che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;
- g) lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi comuni in grado di rappresentare le problematichità di ogni territorio con particolare riferimento alla diffusione dei reati e degli illeciti amministrativi e ai fenomeni di disordine sociale e di degrado ambientale anche ai fini di individuare gli indicatori necessari al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati
- h) ) l'informazione preventiva delle iniziative di carattere generale attinenti alle politiche di sicurezza e di tutela dei diritti essenziali di convivenza che s'intendono promuovere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni di competenza.

3. Possono altresì essere oggetto degli accordi:

- a) la cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione Europea;
- b) le azioni di comunicazione pubblica in materia di sicurezza;
- c) ogni altra azione funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

## Art. 5

### Accordi tra Stato ed enti locali

1. La proposta di accordo tra Stato, città metropolitane, comuni e province, queste ultime d'intesa con i comuni interessati, può essere promossa da ciascuna delle parti. Per l'esame della proposta di accordo il Ministro dell'interno, o per sua delega il Prefetto, convoca apposito incontro con le parti coinvolte.
2. L'accordo si perfeziona con la sottoscrizione delle parti, ha efficacia vincolante e può essere modificato con le medesime modalità previste per il suo perfezionamento.
3. Ciascun accordo individua la pianificazione temporale, le risorse umane e strumentali da impiegare, nonché le modalità organizzative e le modalità di verifica delle azioni previste, in modo da attuare efficacemente le stesse.

4. Ciascuna parte può recedere per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. Il recesso deve essere motivato.

#### **Art. 6**

##### **Accordi tra Stato e Regioni**

1. La proposta di accordo tra Stato ed una o più regioni può essere promossa da ciascuna delle parti interessate. Il Ministro dell'interno può, altresì, promuovere la conclusione di accordi quadro efficaci per tutte le regioni. Per l'esame della proposta di accordo il Ministro dell'interno convoca apposito incontro con le parti coinvolte.
2. La disciplina di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 si applica anche agli accordi tra Stato e regioni.

#### **Art. 7**

##### **Accordi territoriali integrati**

1. Ove appaia opportuna l'adozione di politiche integrate per la sicurezza che coinvolgano contestualmente Stato, regioni ed enti locali i soggetti interessati promuovono l'adozione di accordi territoriali integrati.
2. La disciplina di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 si applica anche agli accordi tra Stato, città metropolitane, province, comuni e regioni.

#### **Art. 8**

##### **Attuazione dell'accordo**

1. Ogni accordo prevede la costituzione di una cabina di regia, a composizione paritetica, alla quale prendono parte i soggetti dello stesso.
2. Alla cabina di regia sono affidate le funzioni di verifica dell'attuazione, di sviluppo e monitoraggio degli accordi. In particolare, la cabina di regia provvede a :
  - a) monitorare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività concernenti l'accordo e controllare i risultati intermedi, individuando le eventuali rimodulazioni necessarie all'efficacia dell'accordo;
  - b) analizzare e risolvere i problemi organizzativi e procedurali che intervengono nella fase di attuazione dell'accordo;

- c) esaminare le problematiche connesse alla sicurezza integrata emergenti nei singoli contesti territoriali;
- d) proporre eventuali integrazioni o modifiche dell'accordo;
- e) formulare una relazione annuale relativa alla attuazione dell'accordo e redigere l'annuale bilancio sociale, indirizzato alla collettività, relativo all'attuazione dell'accordo.

3. Ogni accordo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della cabina di regia.

#### **Art. 9**

##### **Relazioni istituzionali**

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato cooperano per assicurare la realizzazione delle politiche integrate di sicurezza sul territorio. A tal fine Sindaci, Presidenti di provincia, Presidenti di regione e Prefetti possono promuovere, in relazione alle rispettive competenze, incontri per esaminare le problematiche contingenti e concordare le necessarie iniziative.
2. Gli incontri, di cui al comma 1, si svolgono nella sede dell'autorità che li ha promossi e ad essi partecipano i soggetti coinvolti nelle problematiche da trattare.

#### **Art. 10**

##### **Conferenza regionale**

1. In ogni regione è convocata, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.
2. La Conferenza, presieduta dal Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno e il Presidente della Regione stabiliscono i soggetti che vi partecipano.

## **Art. 11**

### **Osservatorio Nazionale delle politiche di sicurezza integrate**

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno un Osservatorio nazionale delle politiche di sicurezza integrate, a composizione paritetica, tra comuni, città metropolitane, province, regioni e Stato.
2. L'Osservatorio nazionale, sulla base delle relazioni informative trasmesse da ciascuna cabina di regia, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, elabora un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche integrate di sicurezza sul territorio ed effettua il monitoraggio e la valutazione delle esperienze più significative, provvedendo alla loro diffusione.
3. L'Osservatorio nazionale svolge attività di consulenza e documentazione nonché d'indirizzo nel campo della ricerca socio criminologia, statistica, e della formazione.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

## **Art. 12**

### **Funzioni di polizia locale**

1. Per funzioni di polizia locale, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, si intendono le attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali ovvero i regolamenti locali, nelle materie di specifica competenza dei rispettivi enti locali.
2. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni e alle province in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le Regioni provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
3. Il personale che svolge servizio di polizia locale esercita inoltre, negli ambiti definiti dalla vigente normativa statale, le seguenti funzioni:
  - a) Funzioni di polizia giudiziaria;
  - b) Funzioni di polizia stradale;
  - c) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
  - d) Funzioni di polizia tributaria.

4. L'Autorità Giudiziaria si avvale del personale della polizia locale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 lett. a), nel rispetto delle intese intercorse tra l'Autorità Giudiziaria, Sindaco e Presidente della Provincia.

Nell'esercizio delle suddette funzioni il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province, per l'espletamento delle funzioni di polizia locale, costituiscono una struttura organizzativa di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

6. Il coordinamento delle funzioni di polizia amministrativa locale tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

### **Art. 13**

#### **Regioni a Statuto speciale**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

## DOCUMENTO SULLE POLITICHE MIGRATORIE

Le politiche migratorie presentano grande complessità per il fatto di abbracciare molteplici aspetti quali le scelte e le strategie relative al governo dei flussi migratori, al diritto di asilo e alla condizione giuridica degli extracomunitari, alla loro collocazione sul mercato del lavoro, ma anche la salute, l'assistenza e l'istruzione; aspetti - questi ultimi - legati più propriamente alla sfera dell'integrazione sociale, al rispetto dei diritti umani e alla garanzia delle pari opportunità.

Al fine di realizzare concretamente una "governance" efficace ed integrata del fenomeno migratorio, appare quanto mai opportuno - da un lato - auspicare la realizzazione di un forte coordinamento tra i vari Ministeri che si occupano di immigrazione (Interni, Politiche Sociali, Pari opportunità, Giustizia, Istruzione, Famiglia, ecc...) e - dall'altro - avviare una politica concertativa fra i diversi livelli di governo e tutti gli attori realmente impegnati nella gestione del fenomeno migratorio, quale componente strutturale ed importante risorsa per l'economia del nostro Paese.

Ciò anche in vista del nuovo documento di programmazione triennale delle politiche migratorie 2007-2009, che si vorrebbe fosse partecipato e condiviso tra tutti i soggetti coinvolti.

A tal fine si chiede che il documento, nello spirito di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del Testo unico vigente, venga predisposto di concerto con le Regioni e gli Enti locali, e con il coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni degli immigrati. E' opportuno, inoltre, prevedere una Conferenza Nazionale sull'immigrazione.

Su queste basi e con queste finalità le Regioni, l'ANCI e l'UPI pongono al Governo alcune questioni ritenute prioritarie:

- Il Fondo per le Politiche sociali stabilito nella Finanziaria 2007, se pur integrato, non è sufficiente a garantire una adeguata realizzazione delle politiche di accoglienza e di integrazione sociale, cui sono tenute le Regioni e gli Enti Locali, che costituiscono un aspetto fondamentale delle politiche per l'immigrazione.

Inoltre, la decisione del Governo del 21 luglio scorso, di incrementare i flussi di ingresso per il 2006 di ulteriori 350.000 lavoratori/lavoratrici stranieri (che porta il totale degli ingressi a oltre 500.000 unità) rende indispensabile uno sforzo economico per gestire e incrementare efficaci politiche di integrazione sociale.

In questo senso, l'istituzione nella "Finanziaria 2007" di un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati/immigrate appare positiva a condizione che il suo utilizzo si incardini nell'ambito delle competenze e delle prerogative di programmazione sociale in capo alle Regioni ed agli Enti Locali, e dunque si proceda, in analogia a quanto già avvenuto in sede di riparto dell'ex Fondo Nazionale Politiche Migratorie fino al 2003, ad una prevalente ripartizione tra le Regioni delle risorse sulla base di una intesa in Conferenza Unificata.

La eventuale definizione di azioni di sistema che prevedano l'attivazione di bandi nazionali deve essere comunque concordata con Regioni ed Enti Locali e operare nell'ambito di quanto previsto dall'art. 58 del D.P.R. 394/99.

- Prevedere il passaggio della responsabilità di formazione e funzionamento dei Consigli territoriali per l'immigrazione alle Amministrazioni Provinciali, in coerenza a quanto già indicato unanimemente dalle Regioni in sede di parere della Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003 in materia di integrazioni al DPR 394/1999 ai sensi della L.189/2002.
- Ripensare i meccanismi che regolano i flussi migratori al fine di realizzare, attraverso il confronto e la concertazione con le Regioni e le parti sociali, l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro per soddisfare in modo concreto ed efficace le reali esigenze del mercato del lavoro. In proposito è opportuno estendere i settori lavorativi non rientranti nel meccanismo delle quote annuali al lavoro di cura e collaborazione domestica previa attenta ricognizione e analisi delle esigenze del welfare, dei trend e delle prospettive occupazionali provvedendo a specifica formazione.
- Adottare modalità chiare e definite di coinvolgimento degli Enti Locali nello snellimento delle pratiche amministrative relative ai rinnovi dei permessi, con precisi protocolli operativi con le competenti autorità statali territoriali che hanno la titolarità sugli stessi, sulla base di quanto già proposto e sperimentato da singole Amministrazioni comunali anche in cooperazione con alcune Regioni e dall'ANCI.
- Rendere praticabile l'ipotesi di un trasferimento complessivo agli enti locali delle competenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno anche sotto il profilo delle risorse umane ed economiche necessarie per l'espletamento delle nuove funzioni.
- Prevedere un aumento della durata dei permessi di soggiorno, che dovrà progressivamente essere crescente per quelli di lungo periodo, anche al fine di ridurre i carichi di lavoro presso le Questure.
- In merito ai minori stranieri non accompagnati, consentire, attraverso le necessarie modifiche legislative, la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro o per studio al raggiungimento della maggiore età e sostenere l'avvio di programmi a carattere nazionale che permettano di affrontare il fenomeno con una strategia complessiva e di lungo periodo.

E' urgente integrare la composizione del Comitato per i Minori Stranieri, istituito con DPCM 535 del 1999, con i rappresentanti delle Regioni.

In un'ottica di piena integrazione e di riconoscimento dei diritti, valutare l'opportunità di modifiche legislative per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori nati in Italia da genitori stranieri.



Valutare l'opportunità di una semplificazione della procedura di ricongiungimento familiare prevedendo che la documentazione sia prodotta direttamente al Consolato unitamente al nulla-osta ai fini dell'ottenimento del visto di ingresso, nonché prevedere tempi certi di definizione della procedura di rilascio del visto da parte dei Consolati italiani, ipotizzando al riguardo la modalità del silenzio-assenso.

- Affrontare, in materia di asilo, le questioni urgenti di seguito segnalate:
  - a) messa a punto di una disciplina organica del diritto di asilo che valorizzi l'esperienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, mantenendo l'attuale ampio coinvolgimento a titolo volontario degli Enti Locali e soggetti del Terzo Settore, che vada verso il superamento del sistema del Bando Annuale nazionale a vantaggio di una programmazione triennale e che favorisca le iniziative di programmazione e coordinamento a livello regionale;
  - b) revisione del d.l. 140 del 2005 di recepimento della Direttiva europea 2003/9/CE che, tornando ad una impostazione centralistica della gestione dei singoli casi, evidenzia un mancato rispetto dell'autonomia degli Enti Locali e rappresenta un forte arretramento rispetto ai modelli di accoglienza decentrata basata sull'adesione volontaria degli enti locali, sperimentata nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
  - c) ampliamento della capacità ricettiva del sistema di protezione e potenziamento dei servizi dedicati all'integrazione dei rifugiati;
  - d) revisione dei meccanismi di funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, se pure rappresentano un importante passo avanti rispetto alla precedente struttura, devono poter usufruire delle risorse minime indispensabili onde permettere, in particolare agli enti territoriali, la nomina di propri rappresentanti con adeguata copertura dei costi.
- Avviare le procedure per la ratifica della Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
- Favorire l'acquisizione di un livello certificato di conoscenza della lingua italiana, mediante:
  - a) un sistema di promozione ed implementazione dei corsi di lingua italiana (L2);
  - b) la loro diffusione omogenea sul territorio nazionale anche facendo leva sui Centri Territoriali Permanenti del Ministero della Pubblica Istruzione e sulle reti locali dell'associazionismo;
  - c) un sistema di certificazione accessibile ai richiedenti e qualificato in ambito europeo.
- Valorizzare, sostenere ed ampliare le esperienze di partecipazione alla vita pubblica da parte degli/delle stranieri/straniere residenti nella comunità locale, al fine di favorire la programmazione territoriale di efficaci politiche di integrazione.

- Semplificare e sburocratizzare l'accesso ai percorsi formativi finalizzati ad agevolare l'inserimento degli/delle immigrati/immigrate nella società, ed in particolare la loro integrazione nell'attività lavorativa, nel pieno rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e Province autonome:
  - a) indirizzando le azioni di formazione/riqualificazione verso i reali fabbisogni di manodopera proveniente dal tessuto locale;
  - b) valorizzando le attività da effettuarsi nei paesi di origine degli stranieri/delle straniere;
  - c) facilitando il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
  - d) facilitando il riconoscimento della figura professionale del mediatore/della mediatrice interculturale, prevedendo, di intesa tra le Regioni, una regolamentazione omogenea di tale figura.
  
- Alla luce del parere negativo espresso all'unanimità dalle Regioni, ANCI e UPI in sede di Conferenza Unificata sui regolamenti attuativi dei Centri di Permanenza Temporanea si ritiene positiva la costituzione della Commissione di Indagine. Le Regioni e gli Enti Locali chiedono di partecipare all'analisi dei risultati della Commissione stessa sulla gestione e sul funzionamento dei CPT, dei Centri di Identificazione per richiedenti asilo e rifugiati nonché sul sistema delle espulsioni e delle forme di trattenimento degli stranieri irregolari, anche in ordine al rispetto dei diritti delle persone e delle esigenze di sicurezza, e chiedono di essere coinvolte nelle decisioni conseguenti e future.
  
- Prevedere la regolamentazione del rapporto, al momento inesistente, tra l'UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale), le Regioni e gli Enti Locali.
  
- Procedere in materia di lotta alla tratta, in una logica di semplificazione ed integrazione delle politiche (ex art. 18 del D.Lgs 286/98 e art. 13 della L.228/03), verso un unico sistema di programmazione nazionale basato su nuovi criteri di riparto dei fondi disponibili tra le Regioni ed una conseguente programmazione regionale che veda attivamente coinvolti Enti Locali e soggetti del Terzo Settore.
  
- Coinvolgere preventivamente le Regioni e gli Enti Locali nel lavoro di revisione della normativa nazionale e di definizione del Programma Triennale 2007-2009, ad esempio attraverso la partecipazione di un rappresentante tecnico delle Regioni e del responsabile immigrazione dell'ANCI e dell'UPI ad un eventuale gruppo di lavoro nazionale.

Roma, 7 marzo 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE  
AUTONOME SULLO SCHEMA DI DDL RECANTE DELEGA AL  
GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA  
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE  
DELLO STRANIERO**

*Punto 3) – Elenco A – Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ad eccezione delle Regioni Lombardia, Veneto, Molise e Siciliana che esprimono parere negativo, valuta positivamente il testo del DDL di riforma in materia di immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2007, raccomandando una attenzione ai profili di costituzionalità del provvedimento.

Il fenomeno dell'immigrazione ha ormai raggiunto nelle nostre regioni e nel nostro paese dimensioni tali da rendere indifferibile una rinnovata politica di accoglienza, di integrazione e al tempo stesso di rispetto delle regole.

La normativa nazionale in vigore non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata: la situazione attuale è caratterizzata da una rigidità normativa spesso inefficace, da una crescente precarietà delle condizioni di soggiorno dei migranti, da discutibili restrizioni per il ricongiungimento familiare, da inutili complessità e lungaggini dei percorsi procedurali per il rilascio ed il rinnovo dei permessi.

La Conferenza ritiene, invece, che il DDL in questione rappresenti un buon punto di partenza, perché impostato su alcuni principi condivisibili quali:

- il potenziamento e la diversificazione dei canali di ingresso regolare;
- la logica di una progressiva stabilizzazione dei soggiorni;
- il superamento dell'attuale sistema dei Centri di Permanenza Temporanea attraverso l'introduzione di un principio di gradualità delle sanzioni prevedendo che i nuovi CPT svolgano un ruolo residuale e siano rivolti solo ad alcune e particolari categorie di migranti;

- l'introduzione del diritto di voto a livello locale per i soggiornanti da oltre 5 anni nel nostro paese;
- il potenziamento dell'azione di collaborazione e di rete tra Comuni, Questure e Sportelli Unici per l'Immigrazione per il disbrigo dei permessi, prevedendo in prospettiva un graduale passaggio ai Comuni delle competenze sui rinnovi dei permessi di soggiorno.

Per tutte le ragioni ricordate in premessa e nella condivisione dei principi più sopra specificati la Conferenza esprime parere favorevole a maggioranza sull'impianto complessivo del DDL in oggetto, raccomandando che a trasferimenti di competenze vengano sempre iscritte a bilancio le relative risorse per farvi fronte.

Infine, si allega il documento elaborato e condiviso in sede tecnica da tutte le Regioni e già presentato in data 23 maggio u.s. in sede di riunione tecnica presso la Segreteria della Conferenza Unificata.

Roma, 14 giugno 2007

## ALLEGATO TECNICO

### **OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO**

#### **PREMESSA**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 7 marzo 2007, ha approvato un documento sulle politiche migratorie, trasmesso ai Ministeri competenti, al fine di contribuire alla ridefinizione della normativa nazionale in materia di immigrazione.

E' necessario richiamare la premessa del suindicato documento laddove si afferma che:

*“ Al fine di realizzare concretamente una “governance” efficace ed integrata del fenomeno migratorio, appare quanto mai opportuno - da un lato - auspicare la realizzazione di un forte coordinamento tra i vari Ministeri che si occupano di immigrazione (Interni, Politiche Sociali, Pari opportunità, Giustizia, Istruzione, Famiglia, ecc...) e - dall'altro - avviare una politica concertativa fra i diversi livelli di governo e tutti gli attori realmente impegnati nella gestione del fenomeno migratorio, quale componente strutturale ed importante risorsa per l'economia del nostro Paese.”*

E' necessario abbandonare una fase di approccio all'immigrazione come questione emergenziale, riguardante per lo più le grandi aree urbane, per passare ad una fase di governo del fenomeno in chiave di programmazione integrata tra Stato, Regioni e Province autonome, Enti Locali e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento al disegno di legge in esame, le Regioni concordano sulle seguenti questioni, rimandando al citato Documento una trattazione più complessiva del tema.

#### **• RICONOSCERE IL RUOLO DI PROGRAMMAZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

Seppur gli aspetti dell'immigrazione più strettamente legati ad esigenze di certezza di *status* sull'intero territorio nazionale come l'ingresso e il soggiorno, gli accordi internazionali di cooperazione riguardanti la condizione giuridica dello straniero, il rilascio dei visti di ingresso e la regolazione dei flussi migratori, i provvedimenti di allontanamento dello straniero, l'accoglienza dei richiedenti asilo ecc., restino di competenza esclusiva statale, si ribadisce la competenza regionale concorrente o esclusiva in materie di forte impatto sulla vita dei migranti, tra le quali i servizi sociali, l'edilizia residenziale pubblica, la formazione professionale, l'accesso al lavoro, l'accesso alle professioni ecc.

E' indispensabile, pertanto, al fine di costituire un sistema stabile di governance, che si tenga conto delle attribuzioni in materia di integrazione sociale spettanti alle Regioni e agli Enti Locali.

**• UN FONDO UNICO PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI**

Attualmente assistiamo alla compresenza di diverse fonti di finanziamento che attengono ad interventi in materia accoglienza ed di integrazione sociale.

A) L'art. 45 del D. Lgs. 286/98 ha istituito il Fondo Nazionale per le politiche migratorie per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 ( Misure straordinarie di accoglienza), art. 38 ( Istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( Centri di accoglienza, accesso all'abitazione) e art. 42 ( Misure di integrazione sociale) e art. 46 ( Commissione per le politiche di integrazione).

B) La Legge n. 228/2003 ha istituito all'art. 13 un Fondo per le misure anti-tratta destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'art. 18 del D. Lgs 286/98.

Fino ad oggi ha finanziato due bandi annuali relativi:

- uno ai programmi di assistenza e protezione sociale previsti dall'art.18
- uno ai programmi di assistenza a favore delle persone vittime di riduzione in schiavitù (art. 13 L. 228/03).

C) La Legge 189/2002 ha istituito un Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ( art. 1 –septies della L. 39/90) che prevede un Bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione umanitaria.( Nel 2006 ripartiti ai Comuni circa 16 milioni di euro)

D) La legge finanziaria 2007 ( 296/2006) ha istituito:

- un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati pari a 50 milioni di euro con l'obiettivo di affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo. Per la ripartizione non è prevista l'intesa in Conferenza Unificata.
- un Fondo politiche della famiglia pari a 220 milioni di euro che ha tra gli obiettivi anche quello di promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (ipotesi di finalizzazione di 30 milioni di euro su questo asse di lavoro)

Questa frammentazione di fondi è già di per sé negativa perché rende difficile una integrazione delle politiche, non permette alle Regioni di esercitare appieno la competenza in materia di integrazione sociale, ed introduce elementi di rigidità nella spesa degli enti locali.

L'introduzione di un ulteriore Fondo rivolto ai minori stranieri non accompagnati previsto dal ddl Amato-Ferrero (Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati) frazionerebbe ulteriormente il quadro.

Nella prassi di questi anni, è prevalsa, inoltre, la logica di utilizzare le risorse di ogni singolo Fondo mediante lo strumento di uno o più bandi nazionali.

E' sbagliato pensare che attraverso bandi nazionali si possano costruire "sistemi nazionali" di intervento.

Per arrivare ad un Sistema nazionale di interventi, occorre, invece, definire standard minimi comuni attraverso linee guida nazionali che accompagnino la ripartizione delle risorse alle Regioni al fine di consolidare le politiche di integrazione dei cittadini stranieri.

**Un riparto diretto alle Regioni, oltre che valorizzare le competenze e responsabilità specifiche di coordinamento regionale in materia di integrazione, consentirebbe anche il raccordo con gli ambiti della programmazione zonale previsti dalla L. 328/2000.**

A nostro avviso è necessario pervenire ad un unico Fondo per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri da ripartire:

- previa intesa presso la Conferenza Unificata;
- alle Regioni contestualmente al riparto annuale del Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- secondo i criteri indicati dal Regolamento attuativo;
- per il finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 20, 38, 40, 42 e 46 del D. Lgs. 286/98, dei programmi previsti dall'art. 13 della L. 228/2003 e per le iniziative degli enti locali in materia di integrazione dei rifugiati previsto dall'art. 1 -sexies della L. 39/90.

#### **• RIPENSARE I CONSIGLI TERRITORIALI PER L'IMMIGRAZIONE**

La normativa ( comma 6 art. 3 del D. Lgs 286/98) stabilisce che con Decreto del PdCM, da adottare di concerto con il Ministero dell'Interno, si provvede alla istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione "con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale".

In merito all'assegnazione di ulteriori compiti ai Consigli territoriali che andrebbero ad accrescerne le competenze, si rileva che:

- dal 1998 ad oggi, da un lato il lavoro delle Regioni e degli Enti Locali in materia di immigrazione si è intensificato notevolmente, dall'altro lato i Consigli territoriali hanno invece lavorato, nella maggior parte dei casi, con modalità non continuative e convocazioni saltuarie, molto spesso sollecitati da emergenze ( decreti flussi, intasamento pratiche...) o iniziative particolari segnalate dal Ministero degli Interni;
- la prassi di questi anni ci porta a sostenere che questi organismi hanno la capacità di esercitare un efficace ruolo solo se strettamente connessi alle realtà istituzionali nazionali e locali, ed in particolare se rispettosi delle

competenze in capo agli Enti Locali in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri.

**Esiste dunque un potenziale rischio di dualismo e sovrapposizione di competenze ed interventi sul territorio in materia di integrazione sociale.**

Ciò è il risultato di una definizione ambigua dei compiti assegnati ai Consigli Territoriali dal citato art. 3 del D. Lgs 286/98. E' necessaria, pertanto, una modifica che chiarisca meglio il ruolo di supporto di tale organismo agli Enti titolari di competenze in materia di immigrazione.





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**DOCUMENTO PROGRAMMATICO RELATIVO ALLA POLITICA DI  
IMMIGRAZIONE E DEGLI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO  
PER GLI ANNI 2007-2009, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, COSI' COME  
MODIFICATO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189**

***Punto 2) elenco A o.d.g. Conferenza Unificata***

Le Regioni e le Province autonome - ad eccezione di Lombardia, Veneto e Sicilia - condividono, come più diffusamente esposto ed argomentato nel presente documento, l'impianto del Documento programmatico relativo alla politica di immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per gli anni 2007-2009, ed auspicano che l'iter parlamentare di discussione ed approvazione della riforma del Testo Unico dell'immigrazione (Ddl Amato-Ferrero) possa subire una decisa accelerazione, al fine di fornire al Paese un quadro normativo più adeguato per governare al meglio un processo epocale quale quello dei flussi migratori che interessano l'Italia.

Il Documento programmatico appare, infatti, positivamente improntato ad un riequilibrio tra le tematiche inerenti la lotta alla immigrazione clandestina e illegale e le questioni legate alle politiche di integrazione.

Si colgono significativi sforzi nell'ottica della semplificazione delle procedure burocratiche e nella definizione di un potenziamento e diversificazione dei canali di ingresso regolare.

E' altresì apprezzabile la redazione di un nuovo capitolo dedicato alle politiche di contrasto alle discriminazioni razziste e xenofobe.

A complessità del problema corrisponde necessità di governance con il coinvolgimento di diverse politiche settoriali (interni sicurezza; estero e rapporti internazionali; politiche sociali; politiche del lavoro; formazione professionale; istruzione, politiche dello sviluppo,.....)

Da un punto di vista istituzionale questo significa che sia a livello di governo, sia a livello territoriale (regioni, ee.ll.) occorre una governance

che rispetti questa integrazione di politiche non solo a livello nazionale, così come indicato dalla bozza di documento triennale, ma anche il pieno coinvolgimento degli altri livelli istituzionali che hanno la responsabilità primaria per l'organizzazione delle politiche di inclusione socio-lavorativa in particolare, attraverso, le risorse che si sostanziano in azioni affidate ai diversi servizi territoriali di sostegno.

La governance va dunque organizzata sia negli aspetti di trasversalità delle diverse politiche settoriali, sia con riferimento al rapporto necessario tra i diversi livelli istituzionali.

Gli aspetti fondamentali per la sua organizzazione rimandano, pertanto, alla:

- integrazione delle politiche settoriali
- integrazione dei diversi livelli istituzionali e di governo
- capacità di adeguamento nel tempo

Oltre ad apprezzare il respiro programmatico e pluriennale che manifesta l'esigenza di affrontare con la dovuta serietà il problema, occorre evidenziare l'esigenza che, la definizione di linee programmatiche quadro richiede in un arco temporale medio lungo di garantire il necessario adeguamento della programmazione esecutiva tenendo dietro al cambiamento e prevedendo una gestione dello stesso in termini di governance istituzionale (ci si riferisce sia al cambiamento della situazione del fenomeno migratorio in relazione a sviluppo, mercato del lavoro, sia al cambiamento della legislazione, nonché ai risultati del monitoraggio delle politiche, e alla variazione delle disponibilità di risorse).

In questo senso il documento deve essere centrato sulla legislazione esistente e sulle risorse date, ma prevedere i necessari meccanismi di adeguamento al cambiamento, in un'ottica di governance interistituzionale.

Per quanto riguarda le Regioni e gli enti locali la responsabilità delle politiche sociali, del lavoro e della formazione professionale fa capo per quanto riguarda la programmazione degli interventi alle Regioni, per quanto riguarda la gestione ed il coinvolgimento diretto delle azioni volte all'inclusione sociale e lavorativa agli Enti locali.

Da questo punto di vista una politica volta a fronteggiare ed a governare le problematiche legate all'immigrazione devono avere al centro il ruolo delle politiche territoriali attraverso i servizi locali.

Una particolare attenzione richiedono quei servizi che collegano i fabbisogni delle persone a quelli delle imprese perché è ormai universalmente accettato che nessuna politica di gestione dei flussi migratori, di accoglienza e di inserimento sociale delle persone immigrate non può non passare attraverso il rapporto con l'occupazione sulla base delle esigenze effettive espresse dal nostro sistema delle imprese e dalle famiglie per quanto attiene il lavoro di cura (qualità e quantità).

In questo senso il rapporto che i servizi del lavoro garantiscono con gli specifici bisogni delle imprese appartenenti ai sistemi economici locali appare prezioso per una effettiva inclusione lavorativa e sociale, anche se è necessario garantire anche a livello micro il necessario apporto integrato dei diversi servizi (sociali, del lavoro, della formazione, sanitari, ecc), in stretto coordinamento con chi si occupa di sicurezza e con il coinvolgimento delle associazioni dei migranti.

Esiste un problema di governance anche a livello micro se vogliamo intervenire in modo sensato nell'aiutare le imprese a trovare manodopera immigrata funzionale ai propri progetti di sviluppo e se vogliamo garantire alle persone immigrate un percorso integrato coinvolgente diversi servizi che li aiuti e li accompagni seriamente nel loro percorso di inserimento nella società e nel lavoro.

In questa direzione non siamo all'anno zero: esistono investimenti massicci di risorse in ambiti regionali e locali, con avanzate sperimentazioni che possono metterci in grado di migliorare la qualità dei nostri interventi.

Nel merito dei capitoli settoriali citati nel Documento, si propongono i seguenti emendamenti:

## PROPOSTA DI EMENDAMENTI

### *Introduzione*

*Paragrafo 1 "Il fenomeno migratorio e gli obiettivi da perseguire"*  
*Integrare alla fine del paragrafo:*

*....finanza pubblici."*

In ogni caso almeno alla fine di ogni annualità del programma sarà la Conferenza unificata a discutere l'aggiornamento delle linee programmatiche in base alla valutazione dello stato di avanzamento del programma, nonché del mutamento del quadro normativo, della mutata situazione economica e sociale.

A tal fine è necessario attivare un monitoraggio a scadenza annuale sull'andamento delle politiche ricomprese in questo documento di quadro che consenta una omogenea comparazione delle iniziative territoriali ai fini del perseguimento dell'inserimento lavorativo e sociale della popolazione immigrata.

### *Capitolo 1 "Le politiche di governo degli ingressi e del lavoro"*

*Paragrafo 1.3 "Modifiche organizzative e semplificazione amministrativa". Modificare:*

"La realizzazione di interventi di semplificazione rappresenta un obiettivo strategico nell'ottica del futuro trasferimento della competenza in materia ai comuni" Inserire:

In tal senso occorre rendere praticabile l'ipotesi di un trasferimento complessivo agli enti locali delle competenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno anche sotto il profilo delle risorse umane ed economiche necessarie per l'espletamento delle nuove funzioni.

*Capitolo 2 "Interventi per favorire l'inclusione e l'accoglienza"*  
*Inserire come primo paragrafo:*

*"LA GOVERNANCE DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE TRA LIVELLO NAZIONALE E LOCALE.*

Le politiche migratorie presentano grande complessità per il fatto di abbracciare molteplici aspetti quali le scelte e le strategie relative al governo dei flussi migratori, al diritto di asilo e alla condizione giuridica degli extracomunitari, alla loro collocazione sul mercato del lavoro, ma anche la salute, l'assistenza e l'istruzione; aspetti - questi ultimi - legati più propriamente alla sfera dell'integrazione sociale, al rispetto dei diritti umani e alla garanzia delle pari opportunità.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza sulla "materia dell'immigrazione" si è diversificata tra il livello statale e locale in quanto devono intendersi di competenza regionale concorrente o esclusiva materie di forte impatto sulla vita dei migranti quali i servizi sociali, la formazione professionale, l'accesso al lavoro, l'accesso alle professioni, l'attività sanitaria, le politiche abitative.

Al fine di consolidare una "governance" efficace ed integrata del fenomeno migratorio, appare opportuno - da un lato - rafforzare il coordinamento tra i vari Ministeri che si occupano di immigrazione (Interni, Politiche Sociali, Pari opportunità, Giustizia, Istruzione, Famiglia, ecc...) e - dall'altro - sviluppare una politica concertativa fra i diversi livelli di governo e tutti gli attori realmente impegnati nella gestione del fenomeno migratorio, quale componente strutturale ed importante risorsa per l'economia del nostro Paese.

In questi anni le politiche di accoglienza e di integrazione sociale hanno visto un impegno straordinario di Regioni e AA.LL e particolarmente generoso della società civile organizzata.

Dal punto di vista normativo, si è assistito alla ridefinizione delle normative regionali sulla immigrazione in diverse Regioni ( Emilia-Romagna L.R. 5/2004, Abruzzo L.R. 46/2004, Friuli Venezia-Giulia L.R. 5/2005, Liguria L.R. 7/2007) mentre altre sono in corso di prossima approvazione ( Piemonte, Val D'Aosta, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Lazio, Campania e Puglia).

E' indispensabile, pertanto, al fine di costituire un sistema stabile di governance, che le politiche attive di ambito statale si raccordino alle esperienze in materia di integrazione sociale maturate dalle Regioni e dagli Enti Locali.

In tal senso, l'esperienza dei Piani Sociali di Zona programmati dalle Regioni e gestiti dagli Enti Locali rappresenta un importante strumento per le politiche di integrazione in Italia nonché un'occasione di concertazione e partecipazione delle parti sociali e del terzo settore attraverso la definizione di appositi "Tavoli immigrazione" locali. Occorre comunque ribadire la necessità che tale programmazione in ambito sociale trovi il coinvolgimento strutturale delle altre politiche di settore (lavoro, formazione professionale, sviluppo,...) rilevanti ai fini di una effettiva inclusione sociale.

Si tratta di consolidare anche a livello micro una integrazione tra le diverse politiche settoriali.

Il punto di vista locale è importante per cogliere come negli ultimi anni il tema cruciale stia diventando quello del crescente accesso dei cittadini stranieri ai servizi di welfare e quindi della necessità di costruire politiche organiche le quali necessitano di un sistema di interventi omogeneo nel territorio nazionale in ragione di un fenomeno che è ormai del tutto strutturale e distribuito anche nei piccoli Comuni.

L'impatto dei cittadini stranieri sui servizi sarà il tema cruciale dei prossimi anni ed il modo in cui sarà affrontato (risorse, personale, mediatori ecc.) condiziona la possibilità di una effettiva coesione sociale.

Una particolare attenzione richiedono quei servizi che collegano i fabbisogni delle persone a quelli delle imprese perché è ormai universalmente accettato che nessuna politica di gestione dei flussi migratori, di accoglienza e di inserimento sociale delle persone immigrate non può non passare attraverso il rapporto con l'occupazione sulla base delle esigenze effettive espresse dal nostro sistema delle imprese e dalle famiglie per quanto attiene il lavoro di cura (qualità e quantità). In questo senso il rapporto che i servizi del lavoro garantiscono con gli specifici bisogni delle imprese appartenenti ai sistemi economici locali appare prezioso per una effettiva inclusione lavorativa e sociale, anche se è necessario garantire anche a livello micro il necessario apparato integrato dei diversi servizi (sociali, del lavoro, della formazione, sanitari, ecc), in stretto coordinamento con chi si occupa di sicurezza e con il coinvolgimento delle associazioni dei migranti.

La istituzione di un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati previsto con la Legge "Finanziaria 2007" rappresenta una scelta positiva nell'ottica dell'implementazione delle azioni di integrazione sociale dei cittadini stranieri, e dovrà prevalentemente innestarsi nell'ambito delle programmazioni in essere a livello regionale e locale."

Occorrerà altresì procedere ad una ricomposizione delle fonti di finanziamento in materia di integrazione sociale, nonché ad una loro implementazione, prevedendo l'istituzione di un unico Fondo per il finanziamento, previa intesa presso la Conferenza Unificata, delle iniziative di accoglienza, integrazione e protezione sociale, a partire da quelle previste dal D.Lgs 286/98, dalla L.39/90 e dalla L.228/2003.

In generale si richiama l'esigenza di rispettare per quanto riguarda l'utilizzo delle diverse risorse volte alla integrazione sociale e lavorativa delle persone immigrate le competenze istituzionali delle regioni e degli enti locali. Si tratta di superare, nell'ottica della semplificazione e del decentramento, le residuali modalità di finanziamento basate su bandi nazionali.

Parallelamente, si tratterà di definire di un sistema di monitoraggio e valutazione congiunto, coordinato dal Ministero della Solidarietà sociale, che ricomponga in un quadro di sintesi l'insieme degli interventi nazionali, regionali e locali, al quale partecipino organismi statali, Regioni, Enti Locali, associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, associazioni di promozione sociale, del volontariato e della cooperazione.

Nell'ambito di tale processo, occorre ricondurre a sistema i diversi servizi di osservazione, monitoraggio e elaborazione statistica nazionali sull'immigrazione e sostenere l'impegno delle Regioni a dotarsi di osservatori articolati localmente, assicurando una concertazione interistituzionale per garantire la costruzione di un sistema integrato di osservatori nazionale/locale.

#### *Paragrafo 2.4 Consigli Territoriali per l'immigrazione . Inserire:*

La normativa ( comma 6 art. 3 del D.Lgs 286/98) stabilisce che con Decreto del PdCM, da adottare di concerto con il Ministero dell'Interno, si provvede alla istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione "con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale".

Dal 1998 ad oggi, da un lato il lavoro delle Regioni e degli Enti Locali in materia di immigrazione si è intensificato notevolmente, dall'altro lato l'operatività dei Consigli territoriali si è espressa in diverse situazioni locali con modalità non continuative e convocazioni saltuarie, spesso sollecitati da emergenze (decreti flussi, intasamento pratiche...).

La prassi di questi anni evidenzia che questi organismi hanno la capacità di esercitare un efficace ruolo solo se strettamente connessi alle

realtà istituzionali nazionali e locali, ed in particolare se rispettosi delle competenze in capo agli Enti Locali in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri. Al fine di evitare un potenziale rischio di dualismo e sovrapposizione di competenze ed interventi sul territorio in materia di integrazione sociale occorre ribadire il ruolo dei consigli territoriali quali organismi di consultazione e coordinamento degli enti titolari di competenze in materia di immigrazione e dei soggetti a vario titolo interessati alle problematiche dell'immigrazione. In tal senso è opportuno istituire una modalità operativa dei consigli territoriali nella quale gli enti locali siano chiamati a coordinare le tematiche inerenti le politiche di inclusione socio-lavorativa ed il prefetto a coordinare le politiche di sicurezza e più in generale di competenza nazionale.

La convocazione dei consigli territoriali sarà pertanto effettuata d'intesa tra prefetto ed enti locali competenti, fatte le specificità delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

“....con particolare riferimento alle consulte regionali, “ (aggiungere) di concerto con le Regioni.



*Capitolo 3 "Politiche di contrasto alle discriminazioni razziste e xenofobe"*  
*Alla fine del paragrafo 3.3 "Mediazione interculturale" aggiungere:*

“ Sulla base della rilevante e positiva esperienza negli Enti Locali, nella scuola, nella sanità, nelle politiche del lavoro e della formazione, nei servizi giudiziari, si ritiene necessario che le Regioni prevedano il ruolo del mediatore culturale in termini di competenze professionali e specifici percorsi formativi, promuovendone l’inserimento nei diversi servizi affidati alla responsabilità delle diverse amministrazioni.”

*Capitolo 3 "Politiche di contrasto alle discriminazioni razziste e xenofobe"*  
*Paragrafo 3.4 "Monitoraggio dei fenomeni di esclusione sociale: promozione delle azioni positive".*

Nel primo capoverso dopo le parole “razzismo, xenofobia e discriminazione nonché in collaborazione con” aggiungere “le Regioni, gli Enti Locali”.

*Alla fine del paragrafo 3.7 "Strumenti di azione e mezzi di intervento" aggiungere:*

“In questo senso, si ritiene necessario che le Regioni predispongano, ai sensi dell’art.44 comma 12 del T.U. sull’immigrazione, Centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni al fine di collaborare al monitoraggio nazionale sulle situazioni di discriminazioni e quali soggetti propulsivi, in collaborazione con gli Enti Locali, scuole, parti sociali, consulte ed associazionismo di azioni positive, di sensibilizzazione e di prevenzione dei comportamenti discriminatori nei vari ambiti in cui si manifestano.”

*Capitolo 4 "Politiche di contrasto al traffico di persone e all'irregolarità"*  
*Al paragrafo 4.4.1 La tratta di esseri umani"*

Dopo le parole “Un approccio integrato al problema dovrà affrontare questioni fondamentali, quali” aggiungere:

- “la armonizzazione delle diverse disposizioni in materia di lotta alla tratta, alla riduzione in schiavitù e alle forme di sfruttamento (art.18 TU sull’immigrazione, art.13 L228/03, eventuale DDL AC 2784) nell’ottica della definizione di un unico sistema di interventi che comprenda l’insieme delle azioni di contrasto alla tratta e riduzione in schiavitù ( numero verde e programmi di assistenza e di protezione sociale);
- la necessità di superare, nell’ottica della semplificazione e del decentramento, l’attuale sistema di finanziamento basato sui bandi nazionali;
- il consolidamento della Commissione Interministeriale Tratta accentuandone il ruolo di luogo stabile di confronto interistituzionale tra i Ministeri competenti, la Direzione Nazionale Antimafia, le Regioni e gli enti coinvolti nella lotta alla tratta e potenziandone il lavoro di monitoraggio;

*Al paragrafo 4.4.1 La tratta di esseri umani”*

Sostituire le parole “sostenere l’aggiornamento professionale delle forze dell’ordine” con “ prevedere la istituzione di percorsi di formazione congiunta tra magistratura, forze dell’ordine, operatori dei servizi socio-lavorativi.”

*Al paragrafo 4.4.1 La tratta di esseri umani”*

Alla fine del paragrafo dopo le parole “a favore delle vittime” aggiungere ” basato su una cooperazione transnazionale di polizia, giudiziaria e sociale dei singoli Paesi “

*Al capitolo 6 “Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei destinatari di protezione umanitaria”. Alla fine del paragrafo 6.1 Il Riconoscimento del diritto di asilo nel quadro europeo*

Nell’ultima frase sostituire le parole “verso la predisposizione di un testo unico in materia di diritto di asilo, mediante il definitivo assetto

ordinamentale” con le parole “ verso la predisposizione di una legge organica sull’asilo anche quale occasione di riordino della intera normativa”.

*Alla fine del paragrafo 6.2.1 Centri di identificazione*

Aggiungere “Occorre infine ricordare quanto già indicato dal rapporto conclusivo della “Commissione De Mistura”al fine di ribadire la netta distinzione di funzioni e dislocazione tra i Centri di Identificazione e i CPTA”.

*Alla fine del paragrafo 6.2.2 SPRAR (Sistema Protezione dei Richiedenti Asilo e dei Rifugiati)*

Aggiungere “Il potenziamento del Sistema di protezione deve configurarsi anche nell’ingresso delle Regioni nello SPRAR, nella necessità di procedere ad un graduale superamento in senso pluriennale delle forme di programmazione e finanziamento con la conseguente eliminazione dei bandi annuali”.

Roma, 6 dicembre 2007

## **SECONDA PARTE**

**“Patti per la sicurezza sottoscritti tra il Ministero  
dell’Interno, le Regioni, le Province e i Comuni”**



*Prefettura di Asti*  
*Ufficio territoriale del Governo*



*Comune di Asti*



*Provincia di Asti*

**PATTO PER “ASTI SICURA”**  
***PATTO PER LA SICUREZZA DELL’AREA ASTIGIANA***

Asti, 17 dicembre 2007



*Prefettura di Asti*  
*Ufficio territoriale del Governo*



*Comune di Asti*



*Provincia di Asti*

## **PATTO PER "ASTI SICURA"**

### ***PATTO PER LA SICUREZZA DELL'AREA ASTIGIANA***

#### **PREMESSO CHE**

- il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini;
- il 20 marzo 2007 il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Anci hanno siglato un "Patto per la Sicurezza" che prevede un incremento della collaborazione istituzionale fra Stato ed Enti Locali volto a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, proficue sinergie ed integrazione degli apporti;
- nell'ambito del menzionato documento, i Patti per la Sicurezza sono stati individuati quale nuovo modello operativo capace di definire una strategia condivisa di efficaci azioni concorrenti sul territorio volte alla riqualificazione del tessuto urbano, al recupero del degrado ambientale e del disagio sociale oltre che alla prevenzione e contrasto della criminalità;
- la particolare sensibilità, da parte della popolazione astigiana, nei confronti della domanda di sicurezza implica l'esigenza di rendere ancora più incisiva l'azione delle Forze dell'Ordine nel controllo del territorio;
- il presente documento si inserisce nell'alveo di una consolidata e costante collaborazione fra Prefettura, Città di Asti, Forze dell'Ordine e Polizia Municipale, che sin dalla firma del Protocollo sulla Sicurezza del 5 maggio 1998, ha visto la realizzazione di importanti sinergie ed iniziative comuni in materia di prevenzione

recupero di aree degradate, analisi, studi, sorveglianza di spazi pubblici, mediazione dei conflitti ed altro, con un approccio multidisciplinare e multifunzionale;

- la definizione e la realizzazione di efficaci politiche per la sicurezza integrata e la vivibilità del territorio richiedono progettualità riferite al complesso dell'area astigiana e presuppongono il pieno coinvolgimento della Provincia e del Comune di Asti, che per tali ragioni sottoscrivono il presente Patto e garantiscono il loro impegno affinché siano perseguiti e raggiunti gli obiettivi ivi indicati, secondo le rispettive competenze.

### **PRESO ATTO**

che nella relazione tra Prefettura, Provincia di Asti e Comune di Asti va ricercata la cornice per sinergie operative interistituzionali mirate alla prevenzione di forme di delittuosità che interagiscono con problematiche situazionali e sociali locali;

che la collaborazione del Sindaco potrà esprimersi, previa circolarità delle informazioni necessarie all'analisi ed alla condivisione delle criticità, anche nello sviluppo di iniziative di coordinamento con la Polizia Municipale per il miglior governo della sicurezza urbana;

che la collaborazione delle polizie municipali rappresenta un valore aggiunto sia per incisività e aderenza alla realtà locale sia per l'economia e l'efficacia dei dispositivi di prevenzione curati dalle Forze di polizia; che, pertanto, essa va sviluppata, oltre che nei settori di polizia amministrativa e stradale, anche in operazioni di controllo articolate ovvero in rilevanti apporti, nei limiti delle proprie competenze, alla tutela della sicurezza pubblica;

che il concorso della Polizia Municipale è regolato, nel quadro ordinamentale, secondo direttive di coordinamento del Prefetto, maturate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

### **CONSIDERATO CHE**

il "Patto per la Sicurezza" siglato fra Ministero dell'Interno e ANCI indica nelle forme di collaborazione logistica, strumentale e finanziaria fra Stato ed Enti Locali previste dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nella riqualificazione del tessuto urbano e nel potenziamento, anche tecnologico, del dispositivo di controllo del territorio integrato dal concorso, secondo competenza, della Polizia Municipale, le linee di indirizzo cui riferire le specifiche azioni d'intervento concordate a livello territoriale.

## **TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO**

di attivare processi di realizzazione dei seguenti indirizzi operativi :

### **1. FONDO SPECIALE**

Nell' ambito della summenzionata sinergia interistituzionale e per l'incremento dei servizi di polizia previsti dall'art. 1 comma 439 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge finanziaria per l'anno 2007, il Comune di Asti e la Provincia di Asti si impegnano non solo per le esigenze delle Forze dell'Ordine della Città di Asti ma anche per quelle del restante territorio provinciale, fermi restando i provvedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberativi e le rispettive disponibilità di bilancio, ad operare il finanziamento di un "Fondo Speciale", ai fini della concertazione e della realizzazione di progetti e programmi speciali e straordinari che investano sia le Forze di Polizia che la Polizia Municipale, impegnate in un più incisivo controllo integrato del territorio e contrasto della illegalità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Patto provvederanno:

- il Comune di Asti per € 100.000
- la Provincia di Asti per una cifra ancora da stabilire.

Le risorse del Fondo verranno utilizzate secondo le priorità concordate.

Nel caso di assegnazione di automezzi per le necessità operative, questi saranno attribuiti attraverso la formula del "noleggio a lungo termine con copertura totale" al fine di non fare gravare la manutenzione degli stessi sui relativi capitoli di spesa degli utilizzatori.

## **2. INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE FRA LE FORZE DELL'ORDINE E LA POLIZIA MUNICIPALE**

### **2.1 Servizi di controllo del territorio**

Si prevede un incremento dei servizi interforze i quali verranno formalizzati, attraverso specifica pianificazione e in analogia con quanto avviene nell'attuazione del Piano di controllo coordinato del territorio, con servizi mirati di controllo del territorio, svolti in coordinamento da personale delle Forze di polizia e della Polizia Municipale, in quelle aree cittadine che, per la complessità della situazione territoriale e per la compresenza di fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, richiedono un approccio integrato alla risoluzione di problemi emergenti.

L'incremento della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia Municipale,



anche in orario notturno, peraltro già in essere, con connessa attivazione di moduli operativi di intervento coordinati, potrà in particolare essere finalizzato :

- al controllo di esercizi pubblici, di circoli privati e sale da gioco (compresi i locali frequentati abitualmente da extracomunitari);
- alla verifica di locali di pubblico intrattenimento;
- al contrasto dell'abusivismo commerciale ed ambulante,
- al rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione delle condotte pericolose degli automobilisti e di controllo della circolazione stradale - nei fine-settimana - con particolare riguardo alla rilevazione degli incidenti stradali ed alla verifica dello stato psicofisico dei soggetti alla guida;
- al contrasto del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione (vedasi al riguardo l'Ordinanza del Sindaco di Asti di contrasto alla prostituzione);
- al controllo periodico dei campi nomadi, anche mediante l'istituzione di posti di blocco (particolare attenzione sarà riservata a contrastare il sorgere di campi nomadi non autorizzati);
- a maggiori e più severi controlli a livello anagrafico circa le residenze di fatto dei cittadini extracomunitari.

In tale contesto si conviene sull'utilità dell'incentivazione e della condivisione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale, permanenti e congiunti, destinati agli operatori delle Forze di polizia e della Polizia Municipale, per conseguire ulteriori arricchimenti di professionalità.

In particolare:

- **allo scopo di intensificare l'azione di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione e di realizzare servizi mirati di prevenzione, per consentire all'attività investigativa di perseguire le organizzazioni criminali dedite allo sfruttamento delle vittime:**

il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla individuazione di zone prioritarie, assicura la definizione e l'attuazione di un programma di interventi sistematici e organici, con il concorso della polizia locale per i profili di competenza;

- **al fine di contrastare i fenomeni d'ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte ed alterate, in danno delle imprese e dell'economia legale:**

potranno essere elaborati piani specifici di intervento — avvalendosi anche dei comparti di specialità delle Forze di polizia e della Polizia Municipale — che prevedano l'impiego di personale della Guardia di Finanza, all'uopo disposto, nonché il possibile coinvolgimento, in fase operativa, dei dispositivi di controllo del territorio;

- **al fine di prevenire e contrastare reati a carico dell'ambiente, del controllo assiduo sulle attività di recupero di rifiuti da parte di soggetti**

**non autorizzati e del monitoraggio di forme di inquinamento puntiformi diffuse nelle aree perifluviali di Asti e concentrico legate al recupero di rame da cavi elettrici:**

saranno attuati piani specifici d'intervento, con il concorso delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale e l'impiego prioritario del Corpo Forestale dello Stato.

## **2.2 Coordinamento della polizia municipale con i servizi del Poliziotto e Carabiniere di quartiere**

Si prevede l'elaborazione di un piano di coordinamento dell'attività del Poliziotto e del Carabiniere di quartiere con quella di specifiche pattuglie della Polizia Municipale, per una migliore condivisione degli obiettivi di osservazione e controllo del territorio ed una ottimizzazione delle risorse attraverso una più razionale copertura territoriale.

In particolare il Corpo di Polizia Municipale attiverà proprie pattuglie, secondo una pianificazione concordata con la Questura di Asti e il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, che integreranno i percorsi già effettuati dai Poliziotti e dal Carabiniere di Quartiere.

## **2.3 Moduli operativi strettamente coordinati per le attività delle sale operative**

Le forze di polizia sviluppano e facilitano lo scambio informativo, in ragione delle specifiche specialità, fra le Centrali Operative, con particolare riguardo ai servizi di polizia di prossimità svolti dai Poliziotti e dal Carabiniere di quartiere e dalla Polizia Municipale.

# **3. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEGLI ORGANICI**

## **3.1 Forze dell'Ordine**

Si prevede, in particolare, di attivare progetti di controllo del territorio e prevenzione, nel rispetto dell'attuazione del Piano di controllo coordinato del territorio, prevalentemente nelle seguenti aree "a rischio":

- area Stazione FF.SS. e zone limitrofe con particolare attenzione alla zona sottostante il cavalcavia Giolitti
- area Asti est (Piazza d'Armi, Viale Pilone, zona industriale)
- area centro con riferimento ai portici delle principali piazze cittadine
- territorio frazionale

per i seguenti ambiti:

- contrasto ai fenomeni di illegalità connessi al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti;
- potenziamento dell'attività di contrasto e repressione dei fenomeni connessi alla vendita di prodotti contraffatti;
- contrasto al fenomeno della prostituzione su strada e sfruttamento della stessa;
- contrasto accattonaggio molesto;
- controllo campi nomadi;
- contrasto furti con destrezza in occasione dei principali mercati cittadini, fiere e manifestazioni;
- controlli preventivi presso i pubblici esercizi e circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Allo scopo di consentire l'immediata realizzazione dei progetti di cui sopra il Prefetto di Asti disporrà delle unità delle Forze di Polizia necessarie ai vari interventi, da stabilirsi ed impiegarsi di volta in volta.

Il Prefetto di Asti si attiverà nelle sedi competenti al fine di ripianare eventuali carenze di organico delle Forze di Polizia.

Il Ministero dell'Interno provvederà, previa valutazione delle emergenze, ad indirizzare sull'area astigiana, l'operatività della Forza di Intervento Rapido costituita a livello centrale con proiezione nazionale, per contrastare - su richiesta del Prefetto - l'insorgere o l'acuirsi di "fenomeni criminali aggressivi" che richiedono urgenti azioni di contenimento e di prevenzione. Il personale chiamato a comporre la predetta Forza è dotato di professionalità e flessibilità di impiego per operare in diversificate configurazioni territoriali, consentendo la contestuale rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale.

### **3.2 Polizia Municipale**

Il Corpo di Polizia Municipale si impegna a collaborare con le Forze di Polizia per le attività sul territorio, anche in ragione dei nuovi moduli di coordinamento con le stesse.

## **4. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI**

Per quanto riguarda la Polizia Municipale, il Comune di Asti ha tra i suoi obiettivi il potenziamento dell'organico del Corpo ed intende proseguire nell'azione di ammodernamento del parco veicolare e delle dotazioni tecniche ed informatiche della Polizia Municipale.

## **5. PIANI DI QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Nel quadro di una collaborazione ampiamente collaudata, verranno incrementati interventi formativi congiunti per il personale delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale su temi specifici connessi con l'attuazione del presente Patto quali :

- polizia di prossimità;
- altri temi su ambiti specialistici per i quali si ritenga opportuno incrementare il patrimonio comune di conoscenze.

## **6. VIDEOSORVEGLIANZA DI SPAZI PUBBLICI**

Premesso che sono oggi attive sul territorio cittadino 32 telecamere collegate alle centrali operative della Questura e del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, verrà avviata una valutazione congiunta circa l'ambito e le modalità di un ulteriore potenziamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza esistente nel Capoluogo, valutandone la possibile estensione a quelle aree in cui si profilano aspetti critici di degrado e illegalità.

## **7. ASPETTI CONNESSI CON LA SICUREZZA IN INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

Le parti concordano sull'opportunità che, anche con il ricorso alle risorse messe a disposizione ai sensi del presente Patto, siano effettuati interventi finalizzati alla manutenzione e al potenziamento della rete di illuminazione pubblica della città di Asti, specie nelle aree in cui tali interventi siano ritenuti maggiormente utili a prevenire o scongiurare il verificarsi di fatti illeciti o di fenomeni di degrado urbano.

## **8. CONDIVISIONE DI FLUSSI INFORMATIVI**

La Prefettura di Asti, si impegna ad adottare uno strumento informatico, appositamente progettato, per l'analisi dei dati territoriali (disagio sociale, episodi di inciviltà e disordine urbano) che di volta in volta verranno forniti dalle Forze di Polizia, a supporto delle attività decisionali in materia di sicurezza.

Tali dati, in combinazione con quelli SDI provenienti dal Centro Elaborazione Dati Interforze, verranno rielaborati onde consentire, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, analisi orientative integrate dell'andamento dei fenomeni di criminalità e di disordine urbano diffuso, nonché

i conseguenti indirizzi utili al governo della sicurezza urbana.

A tal fine, il Comune di Asti s'impegna ad assumere le iniziative necessarie a progettare il sistema informatico che consenta la rilevazione, l'archiviazione e la condivisione dei dati ritenuti utili ai fini del presente patto.

## 9. VERIFICHE

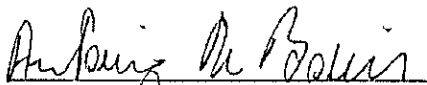
Le parti convengono sulla necessità di una verifica, a cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio.

## 10. DURATA

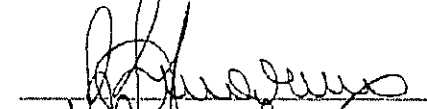
Il presente Patto ha la durata di un anno, rinnovabile alla scadenza.

Asti, 17 dicembre 2007

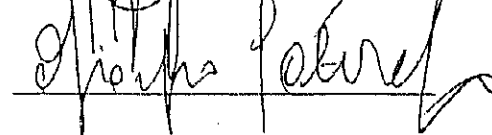
*Il Prefetto della Provincia di Asti Dr. Antonio De Bonis*




*Il Presidente della Provincia di Asti Rag. Roberto Marmo*



*Il Sindaco di Asti Dr. Giorgio Galvagno*





Ministero dell'Interno

*Ministero dell'Interno*

PATTO CALABRIA SICURA



# *Ministero dell'Interno*

## CONSIDERATO

- che la gravità della situazione calabrese discende, oltre che dagli episodi delittuosi registrati e dalla diffusa pressione estorsiva, dalla pervasività della criminalità organizzata nella vita quotidiana dei cittadini che costituisce un grave pregiudizio per le opportunità di reale sviluppo del territorio, con ricadute negative sulla capacità di attrazione di investimenti anche dall'esterno dell'area calabrese;
- che si rende necessario consolidare i risultati conseguiti dall'azione di contrasto svolta dalle Forze di polizia, attraverso la promozione di efficaci iniziative di prevenzione che si avvalgano delle possibili sinergie tra Istituzioni dello Stato ed Enti locali;
- che in tale quadro vanno assicurati in via prioritaria interventi nelle aree di Gioia Tauro, Lamezia Terme e Locri al fine di assicurare un immediato ed incisivo risanamento socio-economico capace di stimolare la ricostruzione del tessuto sociale su nuove basi di legalità;
- che il complesso quadro esigenziale emergente nell'area calabrese impone di individuare gli interventi secondo una strategia incrementale in una prospettiva di programmazione che operi nella logica della modularità, consentendo fin d'ora di porre le premesse per progressive integrazioni del presente patto che ne estendano l'operatività ad ulteriori aree di criticità della Regione;
- che, oltre ad iniziative specifiche per aree prioritarie, è indispensabile prevedere interventi organici e strutturali diretti a prevenire il controllo criminale sulle attività economiche e la penetrazione delle organizzazioni criminali nelle occasioni di sviluppo delle economie locali, avvalendosi di un adeguato coordinamento interforze degli organismi di prevenzione;
- che un efficace governo della sicurezza passa attraverso un processo di forte collaborazione tra Autorità Centrali, Regione ed Autonomie locali, capace di assicurare il superamento di interventi emergenziali e garantire, grazie alla conoscenza della realtà locale, la maturazione di



## *Ministero dell'Interno*

un metodo di cooperazione per porre in atto una strategia di prevenzione antiriminale destinata a durare nel tempo,

- che in tale ottica, al fine di svolgere un' incisiva azione di contrasto dello Stato alle forme di condizionamento dei rapporti economico-sociali nelle amministrazioni locali, garantendo la massima legalità e trasparenza di tutte le procedure di acquisto dei beni e servizi, sia necessario offrire alle amministrazioni locali tramite i Prefetti supporto tecnico-giuridico nello svolgimento dei procedimenti per l'affidamento dell'appalto di opere pubbliche di forniture e di servizi;
- che per garantire un'effettiva azione di contrasto della criminalità e, parallelamente, assicurare il recupero del sentimento della sicurezza nella società civile dando prova della capacità dello Stato di risanare progressivamente il tessuto economico-sociale gravemente pregiudicato nel tempo, è indispensabile il recupero di alcune unità amministrative presenti sul territorio calabrese rinnovandone le modalità gestionali;
- che un'efficace azione deterrente, finalizzata altresì alla individuazione ed alla repressione dei reati tipici, può essere potenziata e qualificata dall'impiego di strumenti tecnologici idonei a monitorare i territori più a rischio, coniugandoli con l'operatività di consistenti e qualificati reparti delle Forze di polizia;
- che il controllo e la vigilanza del territorio, l'aggressione specialistica ai patrimoni delle famiglie mafiose, il rafforzamento dell'attività investigativa di contrasto al racket e alle infiltrazioni nelle iniziative economiche, il monitoraggio ed il controllo delle attività amministrative costituiscono interventi organici e strutturali di lungo periodo;
- che per garantire la massima efficacia di tali azioni è necessario che esse siano accompagnate da uno sviluppo tecnologico adeguato con il rafforzamento del raccordo del territorio calabrese con la più ampia strategia di sviluppo tecnologico nazionale;





## *Ministero dell'Interno*

- che è funzionale agli obiettivi del presente patto, per un governo complessivo ed efficace della sicurezza, assicurare il supporto alle risorse delle strutture giudiziarie;
- che la verifica dei risultati rappresenta un fattore di misurabilità e di adeguamento dell'efficacia degli interventi di controllo del territorio e di indagine amministrativa;
- che le apposite previsioni recate dall'art. 1, comma 439, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) consentono innovative forme di collaborazione legislativa e finanziaria tra Stato, Regioni ed Enti Locali per la realizzazione delle finalità sopraindicate;

### PRESO ATTO

- della necessità di garantire la più ampia collaborazione tra Ministero dell'Interno, Regione e Province, ferma restando la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica dello Stato che la esercita in termini generali attraverso la Autorità Nazionale e le Autorità provinciali di PS;
- della correlata esigenza di mantenere operativo il Gruppo di governo presieduto dal Vice Ministro dell'Interno cui partecipano i rappresentanti a livello di vertice della Regione, delle Province di Reggio Calabria e di Catanzaro e delle Forze di Polizia;
- dell'opportunità di individuare nel Prefetto di Reggio Calabria, Presidente della Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, dott. Luigi De Sena, il responsabile dell'azione di costante impulso, monitoraggio e verifica degli impegni assunti ed il titolare dei relativi poteri di stimolo e di intervento per il migliore conseguimento dei risultati programmati e per la conseguente pubblicizzazione degli stessi;



## *Ministero dell'Interno*

- della ulteriore necessità di una valutazione semestrale dello stato di attuazione delle iniziative assunte al fine di proporre gli eventuali sviluppi;

### RILEVATO

- che il presente Patto intende definire tra il Ministero dell'Interno, la Regione Calabria, le Province di Reggio Calabria e di Catanzaro, l'adozione di un piano di interventi urgenti, funzionali a fronteggiare l'attuale minaccia criminale ed a garantire la qualità della vita dei cittadini e le prospettive di sviluppo economico e sociale;
- che le Parti concordano sulla necessità di interventi prioritari, consistenti nel potenziamento delle risorse umane e tecnologiche dell'apparato di prevenzione e contrasto antieriminale, nella correlazione a tali misure di consistenti iniziative, anche finanziarie, da parte delle istituzioni territoriali;
- che sussiste altresì la prioritaria esigenza di interventi in direzione della efficienza delle attività di Polizia locale e della idoneità degli strumenti delle politiche sociali tese a consolidare la fiducia nella legalità e nelle Istituzioni.

### SI CONVIENE

nella condivisione delle considerazioni espresse nel preambolo, l'impegno delle Parti al perseguimento dei seguenti obiettivi.

- sicurezza del cittadino e sviluppo della cultura della legalità;
- potenziamento mirato dell'attività di prevenzione sul territorio;
- implementazione qualitativa e quantitativa dell'attività di contrasto della criminalità organizzata

A tal fine:

- il Ministero dell'Interno si impegna a rafforzare i dispositivi di prevenzione e contrasto sul territorio secondo progettualità definite nelle allegare schede riguardanti le varie aree d'intervento ed il relativo contributo delle Forze di polizia;
- la Regione Calabria assume, per le aree di Gioia Tauro, Lamezia Terme e della Locride, l'impegno finanziario di complessivi 5 milioni di euro e le Province di Reggio Calabria e Catanzaro assumono, ciascuna per il proprio ambito territoriale, l'onere finanziario rispettivamente, di 500 mila euro e di 400 mila euro per la realizzazione delle seguenti iniziative, meglio specificate nelle allegare schede:
  - dotazioni aggiuntive finalizzate alla intensificazione delle attività di controllo del territorio, all'adeguamento tecnologico ed infrastrutturato dei presidi delle Forze di polizia;
  - esigenze degli uffici giudiziari secondo le priorità compatibili individuate dal Prefetto di Reggio Calabria con il supporto tecnico di un gruppo di lavoro dallo stesso nominato e presieduto;
  - implementazione del complessivo sistema di videosorveglianza e mirati interventi di illuminazione.

A tal fine la Regione Calabria e le Province di Catanzaro e Reggio Calabria trasferiranno le indicate risorse alla contabilità speciale intestata al Prefetto di Reggio Calabria, dott. Luigi De Sena, Presidente della Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

- Il Prefetto di Reggio Calabria, dott. Luigi De Sena, Presidente della Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza avrà cura di attuare entro il corrente anno tutti gli interventi previsti dal



# Ministero dell'Interno

presente Patto, fatti salvi i tempi indicati dalla scheda relativa alle videosorveglianze.

- le Parti s'impegnano a supportare l'azione del Prefetto Luigi De Sena, come sopra incaricato, nell'attuazione del presente piano ed a recepire le indicazioni strategiche che, semestralmente, potranno dal Gruppo di governo presieduto dal Vice Ministro dell'Interno.

IL VICE MINISTRO DELL'INTERNO

*Massimo D'Amico*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

*Antonio Di Pietro*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

*Stefano Trovati*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

*Giuseppe Lillo*

Catanzaro, 16 febbraio 2007



# Ministero dell'Interno

## AREA DI GIOIA TAURO

Il complesso degli interventi integrativi previsti per la sicurezza pubblica nell'area interessata da un porto di importanza europea, per movimentazione e prospettive dei flussi commerciali nonché dalla tratta terminale dell'A3 cui confluisce la via di comunicazione Ionio-Tirreno, sono articolati come segue:

- il dispositivo finalizzato ai controlli di polizia di frontiera all'interno dell'area portuale sarà curato dall'ufficio di polizia di frontiera marittima con una forza di 44 unità, già operante e che sarà ulteriormente potenziata con l'assegnazione di 10 unità;
- il dispositivo di controllo economico del territorio dello scalo da parte della Guardia di Finanza sarà finalizzato alla prevenzione dei traffici illeciti secondo un piano operativo che preveda: servizi di vigilanza fissa ai valichi commerciali individuati dall'Autorità portuale di concerto con quella doganale; l'istituzione di un nucleo investigativo di non meno di 10 unità di personale che opererà in modo permanente ed esclusivo nell'area portuale e con particolare riferimento alle infiltrazioni criminali nelle attività economiche; servizi, quotidiani e continui, di vigilanza dinamica lungo l'area esterna contigua svolta dalla Compagnia di Gioia Tauro anche con il concorso di aliquote inviate dal Comando Regionale Calabria;
- i servizi di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica di cui sopra saranno raccordati da una sala operativa comune, opportunamente collegata, oltre che con il corrispondente servizio della Capitaneria di Porto, anche con le centrali operative del Commissariato di P.S. e della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro;
- la sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Reggio Calabria ed il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, cui saranno assegnate ulteriori 5 unità, costituiranno presso l'Ufficio di P.S. di Gioia Tauro, uno specifico gruppo antiracket che provvederà a contrastare, attraverso attività mirate, le infiltrazioni mafiose nell'ambito portuale. Le iniziative saranno raccordate dal Servizio



# Ministero dell'Interno

Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato:

- L'Arma dei Carabinieri costituirà un distaccamento in Gioia Tauro - di 8/10 unità comandate da un ufficiale - della Sezione Anticrimine di Reggio Calabria e potenzierà la componente investigativa della Compagnia di Gioia Tauro con l'assegnazione di ulteriori 5 unità per potenziare la lotta all'attività estorsiva elevando la forza complessiva del settore, nell'ambito del presidio, a 17 unità; potenzierà, altresì, il controllo del territorio rafforzando le Stazioni di Gioia Tauro e San Ferdinando assegnando organicamente 7 unità complessive ed orientando l'impiego del Gruppo Operativo Calabria verso il controllo delle aree rurali. In tale contesto è prevista l'assegnazione alle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Gioia Tauro di idonei fuoristrada;
- a cura della Polizia Stradale, è istituito, presso il presidio della Sottosezione di Palmi, nella rete di collegamenti stradali con l'area portuale, il "Nucleo Operativo Speciale Calabria", posto alle dirette dipendenze della Sezione della Polizia Stradale di Reggio Calabria, con una forza organica di 24 elementi e compiti operativi nella vigilanza lungo le autostrade consistenti nell'effettuazione di adeguati posti di controllo nelle aree di servizio, di sosta ed in corrispondenza degli svincoli autostradali. I servizi svolti dal Reparto hanno lo scopo di elevare i livelli di sicurezza nel tratto autostradale Lamezia Terme — Villa San Giovanni interessato, altresì, dai lavori di ammodernamento in corso dell'autostrada A3.  
I servizi di tale reparto integrano quelli ordinari già svolti sulla medesima tratta con l'impiego di 20 pattuglie giornaliere. Al Reparto sono assegnati n. 8 autoveicoli già dotati di sistema di radiolocalizzazione, da integrare con sistemi di registrazione e trasmissione delle immagini.

Tali iniziative sono state accompagnate dalla accelerazione di programmi interventi a carattere congiuntivo, condensati nell'acquisizione e nell'impiego di mezzi e tecnologie di sicurezza (cosiddetti "pacchetti" per il controllo del territorio) per il



# Ministero dell'Interno

rafforzamento delle condizioni di trasparenza e di legalità nella realizzazione delle grandi opere. In tale dislocazione, nel corso del 2006, sono state finalizzate alle esigenze del territorio della regione Calabria risorse e dotazioni per complessivi 33 milioni di euro acquisiti nell'ambito di una progettualità più vasta, attribuiti mediante l'impiego delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate di cui alla Delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004.

- Con le risorse del "Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" verrà completata la strategia di prevenzione dei fenomeni criminali su rete stradale, spazi e strutture pubbliche, nei territori di Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando e lungo le arterie di collegamento con l'area portuale di Gioia Tauro, attraverso il sostegno del progetto di videosorveglianza proposto dal Consorzio "Piana Sicura" (costituito da soggetti pubblici, tra i quali i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando). Il sistema di controllo, costituito da una innovativa rete di videosorveglianza, specificamente adeguato agli elevati standard di sicurezza per il territorio richiesti dalle Forze di polizia, permetterà la gestione del controllo presso una postazione centralizzata (Questura/Commissariato di P.S.) nonché la rilevazione degli accessi e dei transiti in alcuni punti critici consentendo in tal modo la tracciabilità degli automezzi diretti e provenienti dal Porto di Gioia Tauro.

Il Contributo degli Enti Territoriali sarà utilizzato per:

- l'implementazione delle dotazioni del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro e della Polizia Postale mediante l'acquisto di tredici autoveicoli, di supporti informatici e di fotocopie;
- l'implementazione delle dotazioni finalizzate allo svolgimento degli ordinari servizi di controllo del territorio svolti dall'Arma dei Carabinieri mediante l'acquisto di complessivi quattordici automezzi, di cui sei motosicli e otto auto, nonché l'acquisizione di supporti telematici ed informatici;



## *Ministero dell'Interno*

- il supporto delle attività svolte dalla Guardia di Finanza mediante l'acquisto di due autoveicoli e di dotazioni tecnologiche. Con specifico riguardo al dispositivo della Guardia di Finanza presente nel sedime portuale si procederà all'acquisto di quattro autoveicoli;
- le esigenze dell'Ufficio di Polizia di Frontiera marittima mediante l'acquisto di tre automezzi, di cui uno fuoristrada;
- le esigenze connesse alle attività svolte specificamente nell'area di Gioia Tauro dalla Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Reggio Calabria - per l'applicazione degli articoli 12 sessies e quinquies della legge 356/1992, mediante l'acquisto di dotazioni informatiche e telematiche, nonché l'implementazione di tre unità di personale del Gruppo EPIZEFIRI per il corrente anno;
- l'acquisto di dotazioni a supporto delle attività del Corpo Forestale dello Stato, per l'acquisto di automezzi e le esigenze di supporto straordinario all'operatività dei servizi della Capitaneria di Porto, nonché per garantire la migliore efficienza dei servizi di port-security alla Autorità Portuale di Gioia Tauro.





# Ministero dell'Interno


## AREA DI LAMEZIA TERME

In relazione alla recrudescenza degli episodi di criminalità organizzata vengono programmati i seguenti interventi di potenziamento degli organismi investigativi e di controllo del territorio appartenenti ai locali presidi delle forze di polizia:

- presso il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, all'operatività di un gruppo investigativo sui reati connessi alle continuità criminali, già operante, verrà affiancata la formazione di un gruppo speciale investigativo antiracket per il contrasto alle attività estorsive, punto di riferimento per le categorie delle potenziali vittime;
- L'Arma dei Carabinieri potenzierà l'attività investigativa del Reparto Operativo di Catanzaro finalizzata al contrasto delle attività illecite delle famiglie mafiose lametina con l'assegnazione, prevalentemente in funzione di antiracket, di 7 unità all'aliquota operativa della Compagnia di Lamezia Terme che avrà una forza complessiva di 19 militari;
- la Guardia di Finanza, in sinergia con le iniziative antiracket delle altre forze di polizia, predisporrà un gruppo di raccordo per lo sviluppo investigativo specialistico delle indagini antiracket ed antiusura.

Sul piano delle attività di controllo del territorio:

- la Polizia di Stato assicurerà l'impiego in Lamezia Terme di aliquote del Reparto Prevenzione Crimine Calabria per operazioni coordinate di intervento rapido;
- L'Arma dei Carabinieri incrementerà la proiezione esterna delle tre Stazioni dislocate nella città di Lamezia Terme (Lametia principale, Sambiase e Scalo) con complessive 11 unità e l'assegnazione di idonei fuoristrada ad alcune stazioni dipendenti dalla Compagnia di Lamezia Terme. Inoltre, le potenzialità dell'azione di controllo del territorio sono rese più efficaci con l'aggregazione di 10 unità al Servizio Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme (che raggiungerà 28 elementi) e l'impiego giornaliero di 15 unità della



# *Ministero dell'Interno*

Compagnia di Intervento Operativo per lo svolgimento di operazioni di controllo straordinario del territorio.

Il Contributo degli Enti Territoriali sarà utilizzato per:

- le esigenze del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme mediante l'acquisto di nove autoveicoli, di dotazioni informatiche e tecnologiche;
- l'implementazione delle dotazioni finalizzate agli ordinari servizi di controllo del territorio svolti dall'Arma dei Carabinieri mediante l'acquisto di otto autoveicoli e di dotazioni informatiche e tecnologiche;
- il supporto delle attività del locale Comando Gruppo della Guardia di Finanza mediante l'acquisto di quattro autoveicoli e di dotazioni informatiche e tecnologiche;
- le esigenze connesse alle attività svolte specificamente nell'area della Piana di Lamezia Terme dalla Direzione Investigativa Antimafia - Sezione Operativa di Catanzaro - per l'applicazione degli articoli 12 sexies e quinquies della legge 356/1992, mediante l'acquisto di dotazioni informatiche e telematiche, nonché l'implementazione di quattro unità di personale del Gruppo EPIZEFIRI per il corrente anno;
- l'acquisto di dotazioni a supporto delle attività del Corpo Forestale dello Stato.



# Ministero dell'Interno

## AREA DELLA LOCRIDE

In considerazione della necessità di garantire, a fronte del complesso quadro esigenziale, specifici interventi nell'area della Locride di complessivo recupero della legalità vengono programmate le seguenti iniziative:

- Nell'ambito del Commissariato di P.S. di Siderno la Polizia di Stato potenzierà, con l'apporto di apposite unità investigative delle Sezioni criminalità Organizzata e Narcotici della Questura di Reggio Calabria, l'azione di contrasto nei confronti delle cosche locali e nei correlati interessi del traffico di stupefacenti nonché l'organico della Sezione Catturandi impegnata nella ricerca dei più importanti latitanti delle medesime organizzazioni criminali.
- L'Arma dei Carabinieri completerà l'articolata manovra di potenziamento delle attività investigative e di controllo del territorio nella Locride con l'assegnazione, a regime, delle 40 unità previste per il Nucleo Operativo del neoistituito Reparto Territoriale (che coordinerà le attività delle Compagnie di Locri, Bianco e Roccella Jonica) interamente proiettato verso l'attività investigativa. L'attività del Reparto verrà accompagnata e sostenuta dall'impiego, in funzione di controllo del territorio, adeguato alla diversificata geografia criminale dell'area, di 45 unità del Gruppo Operativo Calabria che, stanziato a Roccella Jonica, concorrono in attività di rastrellamento e di intervento rapido. E' prevista, inoltre, l'assegnazione di un numero consistente di veicoli fuoristrada alle Stazioni dipendenti dal Reparto maggiormente interessate in ragione della particolare conformazione del territorio.
- La Guardia di Finanza costituirà una Sezione Operativa di pronto impiego, con una forza organica di 21 unità specializzate, posta alle dipendenze della Compagnia di Locri per il supporto all'azione di controllo economico del territorio, nonché di investigazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.



# Ministero dell'Interno

- Per motivi straordinari di ordine e sicurezza pubblica connessi alla preminente esigenza di recupero della legalità mediante il ripristino di una gestione ripulita dal grave stato di dissesto dell' Azienda Sanitaria n. 9 di Locri dovuto alla compromissione di tutte le attività della stessa da parte della criminalità organizzata, il Ministero dell'Interno s'impegna, in coerenza con le iniziative sviluppate dalla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, a portare all'esame del Tavolo Istituzionale Calabria costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un intervento finanziario straordinario per garantire funzionalità alla gestione commissariale ed efficienza alle strutture della ASI.

Il Contributo degli Enti Territoriali sarà utilizzato per:

- il supporto delle attività svolte dal Commissariato di P.S. di Siderno mediante l'acquisto di sette autoveicoli, di dotazioni informatiche e tecnologiche;
- l'acquisto di quindici automezzi (cinque autoveicoli, otto motocicli e due furgoni), di dotazione tecnologica ed informatica da assegnare al neoistituito Reparto Territoriale di Locri dell'Arma dei Carabinieri;
- il supporto delle attività della Compagnia di Locri della Guardia di Finanza mediante l'acquisto di tre autoveicoli, di dotazioni tecnologiche ed informatiche;
- le esigenze connesse alle attività svolte specificamente nell'area della Locride dalla Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Reggio Calabria, per l'applicazione degli articoli 12 sessies e quinquies della legge 356/1992. A tal fine, si procederà all'acquisto di dotazioni informatiche e telematiche, nonché all'implementazione di tre unità di personale del Gruppo EPIZEFRI per il corrente anno;
- l'acquisto di dotazioni a supporto delle attività del Corpo Forestale dello Stato.



# *Ministero dell'Interno*

## AZIONE DI INTERVENTO RAPIDO

Le attività di prevenzione nei confronti delle manifestazioni delle organizzazioni criminali e di criminalità diffusa potranno giovare, oltre che degli interventi localmente previsti, per concrete e coordinate azioni di intervento rapido, di 150 unità dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di stanza in Rosarno e Siderno, nonché di aliquote di personale appartenente ai Reparti Prevenzione Crimine dislocati in altre regioni.



# Ministero dell'Interno

## VIDEOSORVEGLIANZE

- Nella attuazione del "Programma Operativo Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" sono già in esecuzione i progetti finalizzati all'impiego degli impianti di videosorveglianza nei dispositivi di controllo del territorio, secondo finalità, obiettivi e metodologie previste dalla Conferenza Regionale delle Autorità di P.S.. I singoli progetti sono stati appositamente accorpati a livello provinciale in n. 6 piani di dislocazione comprendenti le aree urbane ed industriali dei capoluoghi di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia; dei centri di Lamezia Terme, Rende, Tropea, Locrì, Siderno e Villa San Giovanni nonché dell'asse viario Jonio - Tirreno. Le procedure relative a tali progetti, interamente finanziati, sono state accelerate con il perfezionamento della fase di presentazione delle domande. Il completamento dell'esecuzione delle opere è previsto per il primo trimestre dell'anno 2008. E' stato, inoltre, disposto un finanziamento ad hoc per il potenziamento del sistema di videosorveglianza dei centri abitati limitrofi, del raccordo autostradale e dell'arteria di collegamento con l'area portuale di Gioia Tauro.
- Allo scopo di accrescere il sentimento di sicurezza delle comunità interessate, potrà essere ulteriormente implementato il complessivo sistema di videosorveglianza, con particolare riguardo ad istituti scolastici ritenuti a rischio, nonché potranno essere realizzati mirati interventi di illuminazione di specifiche aree individuate d'intesa con gli Enti locali e le Forze di polizia.



# Ministero dell'Interno

## INTERVENTI DI SUPPORTO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

Fermi restando gli oneri per risorse umane, tecnologiche e specifiche infrastrutture derivanti dalla definizione delle linee attuative del pacchetto di interventi denominato "Programma Calabria", appositamente finanziato mediante le assegnazioni di cui alla delibera CIPE del 22 marzo 2006, con il presente accordo, è prevista, per le esigenze di supporto funzionale degli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria, l'utilizzazione, per un anno, di 60 unità di personale con contratto di lavoro interinale, secondo criteri e requisiti che saranno individuati dal Ministero della Giustizia con apposita Convenzione stipulata tra lo stesso Ministero e il Presidente della Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, ove verrà definito, altresì, il piano di ripartizione nei censuati uffici. Il conseguente onere è stimato in 1,630 milioni di euro per il periodo di 1 anno dalla definizione della procedura di assunzione.



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

## PATTO PER BARI SICURA

*PATTO PER LA SICUREZZA IN TERRA DI BARI*





Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

## **PREMESSO CHE:**

- la crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini in termini di vivibilità urbana in relazione ai fenomeni di criminalità diffusa incidenti sul territorio e più in generale a quelli di illegalità richiede lo sviluppo di politiche integrate e partecipate di sicurezza, che chiamino in causa i diversi livelli di governo presenti sul territorio nel rispetto dei diversi ambiti di competenza;
- le competenze dello Stato in materia di sicurezza e di ordine pubblico e di contrasto alla criminalità fanno capo, nella provincia, al Prefetto, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, mentre è compito delle Istituzioni Territoriali ed in particolare del Sindaco assumere tutte le iniziative di sicurezza e prevenzione sociale, atte al miglioramento della vivibilità ed alla qualificazione dei luoghi di vita ed al contrasto dei fenomeni di disagio sociale e di degrado urbano;
- si rende necessario rafforzare il raccordo tra le attività di contrasto alla criminalità e di vigilanza e controllo del territorio svolte dalle Forze di Polizia e le attività di collaborazione e sostegno degli Enti Locali;

## **PRESO ATTO**

- che in data 20 marzo 2007 è stato stipulato il patto della sicurezza tra il Ministro dell'Interno e l'A.N.C.I. e che contestualmente i Sindaci di alcuni capoluoghi tra cui il Sindaco di Bari hanno sottoscritto un documento con cui si impegnano a definire entro 60 giorni patti per la sicurezza, che prevedano il conferimento da parte degli Enti territoriali di risorse organizzative e finanziarie nonché l'avvio di un gruppo di lavoro, che definisca proposte di innovazioni legislative e normative;
- che in sede di riunioni di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicate alla sicurezza della città di Bari e dei Comuni della terra di Bari sono state analizzate le fenomenologie criminose che interessano il territorio;



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

- che la Regione Puglia ha dato la disponibilità ad inserire nelle proprie programmazioni azioni a sostegno delle politiche di sicurezza della Città di Bari e delle aree limitrofe;
- che la Provincia di Bari si impegna a concorrere, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione della presente intesa;
- che il Comune di Bari nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità ha assunto l'impegno di assicurare la massima collaborazione con particolare riguardo alle attività svolte dalla Polizia Municipale;

**CONSIDERATO** che i patti per la sicurezza rappresentano un modello operativo capace di favorire la collaborazione fra le parti con la definizione condivisa di linee strategiche di azione

### **SI CONVIENE**

di attuare, nell'ambito delle linee d'indirizzo condivise, le seguenti azioni.

#### **Art. 1 (Fondo speciale)**

Le parti prendono atto delle iniziative già assunte dal Comune di Bari finalizzate ad elevare la percezione di sicurezza, ed in particolare:

- l'installazione di 102 telecamere a circuito chiuso per un importo di € 1.718.240;
- l'installazione di 12 garitte per la Polizia Municipale per un importo di € 390.499;
- l'acquisto di 26 auto per la Polizia Municipale per un importo di € 374.865;
- la realizzazione di attrezzature nel campo Nomadi per un importo di € 156.000;
- le iniziative del progetto "educazione alla legalità" per un importo di € 270.000;
- le iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole per un importo di € 190.000.



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente documento viene costituito, anche ai sensi dell'art.1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, un "Fondo speciale" alimentato con risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni Regionali e Locali da allocare presso la Prefettura di Bari, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, per la concertazione e la realizzazione di progetti e programmi speciali e straordinari che investano sia le Forze di polizia che le polizie locali, impegnati in un più incisivo controllo integrato del territorio e contrasto della illegalità.

In particolare, nel suddetto Fondo confluiranno per l'anno 2007, secondo le procedure di legge, le seguenti risorse:

- a. un importo pari a € 300.000 da parte del Comune di Bari;
- b. un importo pari a € 200.000 da parte della Provincia di Bari;
- c. un importo non inferiore a € 1.000.000,00 da parte della Regione Puglia.

La Provincia di Bari destinerà, altresì, € 300.000 per l'acquisizione delle dotazioni strumentali e degli autoveicoli per la Polizia Provinciale.

La Regione Puglia, infine, pone a disposizione risorse del Fondo Sociale Europeo, pari ad € 1.000.000,00 a valere sulla programmazione in corso, da destinare al miglioramento delle capacità professionali ed operative degli operatori di Polizia Municipale coinvolti nel progetto.

## **Art. 2** **(Risorse del Ministero dell'Interno)**

Per sostenere le politiche sociali e di sicurezza del Comune di Bari, il Ministero dell'Interno si impegna ad assegnare al Comune un contributo di € 120.000,00 da destinare ai servizi di accoglienza in favore di richiedenti asilo, rifugiati e titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché un'ulteriore somma pari a € 65.000 per contributi da erogare a coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato o il permesso di soggiorno umanitario.



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

### **Art. 3**

#### **(Interventi di ottimizzazione dell'impiego degli organici)**

##### **A) Forza di Intervento rapido.**

Il Ministero dell'Interno provvederà tenuto conto dell'insorgenza di particolari emergenze difficilmente fronteggiabili con le risorse ed i mezzi a disposizione, ad indirizzare sulla città di Bari aliquote di personale tratte dalla Forza di intervento rapido costituita a livello centrale con proiezione nazionale. Dette risorse verranno impiegate per lo svolgimento di attività mirate, previa rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale, e comunque sulla base di una calendarizzazione e programmazione degli interventi e previa predisposizione dei supporti logistici e delle risorse per gli oneri di missione e di lavoro straordinario.

##### **B) Revisione delle aree a rischio.**

Le parti convengono sulla necessità di una verifica, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportano la richiesta della "Forza di intervento rapido" da parte del Prefetto.

##### **C) Verifica dell'attualità della distribuzione dei presidi**

Verrà istituito presso la Prefettura un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Forze di polizia che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni. Sulle eventuali proposte il Ministero dell'Interno si pronuncerà sollecitamente.

##### **D) Attivazione di "Sessioni propedeutiche" del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica**

Il Prefetto potrà incaricare, ove necessario, il Dirigente dell'Area Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di coordinare sessioni



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

propedeutiche del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicate all'ascolto delle problematiche dei singoli quartieri della città con l'intervento dei responsabili delle unità territoriali delle Forze di polizia. Potranno essere invitati a partecipare anche rappresentanti qualificati delle Circoscrizioni, dei Comitati di Quartiere, delle categorie produttive, della società civile e del terzo settore. Tali sessioni propedeutiche saranno dedicate all'esame dei fattori di criticità e delle specifiche iniziative da valutare in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

#### **E) Vigile di quartiere**

Il Comune di Bari provvederà ad ampliare il servizio del Vigile di Quartiere allo scopo di accrescere la conoscenza del territorio e migliorare il rapporto fiduciario con la comunità, integrando il dispositivo del Poliziotto e Carabiniere di Quartiere. L'attività sarà raccordata con le pattuglie automontate e motomontate e dovrà avvalersi di adeguati supporti tecnologici, anche per il contrasto di quei comportamenti di inciviltà che incidono sulla qualità della vita dei cittadini.

#### **Art. 4**

##### **(Condivisione di flussi informativi)**

Il Comune di Bari, nell'ambito delle attività dell'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, si impegna a creare, d'intesa e con il supporto della Prefettura, un sistema informativo per la raccolta dei dati territoriali relativi a fenomeni di criminalità diffusa, disagio sociale, vandalismo e disordine urbano. La Prefettura s'impegna a rielaborare tali dati in combinazione con quelli SDI provenienti dal Centro Elaborazione Dati Interforze del Ministero dell'Interno.

Le risultanze della banca dati, che potranno costituire un utile strumento di analisi e di indirizzo per le decisioni in materia di sicurezza, verranno messe a disposizione, per gli aspetti di interesse, anche delle altre Amministrazioni del territorio.

#### **Art. 5**

##### **(Installazione di apparati di videosorveglianza)**

Il Comune di Bari s'impegna ad implementare il sistema attualmente operativo, a mezzo di telecamere di tecnologia avanzata da posizionare nelle aree più a rischio della città a supporto delle attività attuate dalle Forze di



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

Polizia ai fini di prevenzione e contrasto delle illegalità, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati e della circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005.

Il sistema attuale di 28 telecamere verrà integrato con la progressiva installazione di altre 102 telecamere da posizionare anche lungo i tratti viari di accesso e uscita al centro abitato, in collegamento con le sale operative delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale. In aggiunta verranno installati nelle piazze e nei giardini della città 18 totem interattivi, dotati di telecamere rotanti e annesso video citofono, collegati 24h/24 con la sala operativa della polizia municipale.

#### **Art. 6**

##### **(Attivazione di moduli operativi d'intervento congiunto)**

In un quadro di collaborazione tra Forze dell'Ordine e Polizia Municipale verranno sviluppate iniziative, secondo le risultanze del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, orientate all'effettuazione:

- di verifiche di polizia amministrativa con particolare riferimento agli esercizi pubblici, ai locali di pubblico spettacolo, ai circoli privati, alle sale da gioco con il coinvolgimento di esperti dell'AUSL e dell'ARPA, in materia di igiene e di inquinamento acustico. Tali controlli dovranno, altresì, mirare alla rigorosa osservanza del divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori;
- di servizi straordinari di controllo sulla viabilità, destinati prioritariamente al contenimento degli incidenti stradali dovuti a stati di alterazione psico - fisica dei conducenti, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana;
- di interventi di contrasto all'abusivismo commerciale ed ambulante;
- di servizi di controllo sull'uso del casco e dei dispositivi di sicurezza e sui parcheggiatori abusivi;
- di servizi di vigilanza e controllo degli itinerari turistici all'esterno del porto e nel borgo antico con forme di assistenza e accompagnamento allo sbarco dei gruppi di turisti delle navi da crociera;
- di servizi integrati di controllo in materia di tutela ambientale da parte del NOE, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Provinciale per il contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti lungo le strade, in aree pubbliche e in quelle esterne al centro abitato.



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

## Art. 7

### (Interventi mirati di controllo del territorio)

#### 7.1 Notte Sicura.

Il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, impartirà le direttive di coordinamento necessarie affinché siano sviluppate mirate operazioni congiunte denominate "*Notte Sicura*", con il coinvolgimento delle Forze di Polizia e delle Polizie Municipali interessate, che secondo le rispettive competenze operative, svolgeranno, nei fine settimana nelle ore serali e notturne, in attività di controllo e vigilanza del territorio per contrastare gli illeciti comportamenti legati alla notevole frequentazione da parte dei giovani di discoteche e locali, cui si ricollegano gravi infrazioni al codice della strada ed ai regolamenti delle Polizie Municipali, nonché comportamenti tali da ingenerare gravi turbative alla pacifica e serena convivenza, incidendo negativamente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

L'attività in argomento potrà altresì essere indirizzata, in occasione di particolari esigenze che dovessero manifestarsi anche a seguito di segnalazione dei Sindaci dei Comuni interessati, valutate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Alla descritta azione di controllo e contrasto concorreranno, ove se ne ravvisi la necessità, la Polizia Stradale, i N.A.S. dei Carabinieri, la A.S.L., secondo le rispettive competenze.

## Art. 8

### (Servizi alla cittadinanza)

Le iniziative tendenti ad innalzare il livello di sicurezza dei cittadini, da realizzare con il contributo programmatico e finanziario della Regione Puglia e della Amministrazione Provinciale di Bari, riguarderanno l'ambito territoriale della città di Bari e dei comuni circostanti e dovranno incidere altresì su:

#### a) Educazione alla legalità.

Il Comune e la Provincia di Bari s'impegnano a realizzare:

- campagne di comunicazione e moralizzazione civica con messaggi, anche educativi e cartellonistica stradale, display elettronici nell'abitato, specie negli spazi pubblici, tesa a informare i cittadini e a stimolare "comportamenti virtuosi".



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

- Sportello per le vittime dei reati con la previsione di protocolli operativi per gli interventi di assistenza e per fronteggiare le prime necessità;
- Sportello di consulenza legale e di sostegno in favore delle vittime di estorsione ed usura e promozione di campagne informative per la diffusione dei benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale;

**b) Devianza minorile e bullismo.**

Il Comune e la Provincia di Bari s'impegnano a realizzare:

- promozione di progetti d'inserimento sociale, scolastico, lavorativo per minori svantaggiati e sostegno alle agenzie educative;
- rafforzamento di misure di difesa passiva negli istituti scolastici interessati da fenomeni di vandalismo;
- convenzioni con le Associazioni di militari in congedo per la vigilanza davanti alle scuole elementari e medie per liberare risorse da destinare al controllo del territorio;
- linea informativa dedicata fra i dirigenti scolastici le forze di polizia e i servizi sociali del comune con l'individuazione di referenti d'istituto.

**c) Sicurezza dei trasporti pubblici.**

Il Comune provvederà alla progressiva installazione all'interno degli automezzi di telecamere collegate anche con la sala operativa del Comando di Polizia Municipale. Tanto in prosecuzione del progetto che allo stato vede già tale predisposizione in 70 mezzi pubblici in circolazione.

Il Comando di Polizia Municipale metterà a disposizione degli autisti un numero telefonico dedicato per il pronto intervento in caso di necessità.

Il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, impartirà direttive affinché siano realizzati servizi di vigilanza dedicati negli orari serali e presso le fermate ove si sono registrati con più frequenza episodi d'intolleranza.

**Art. 9**

**(Progetto di integrazione multietnica)**

Le parti si impegnano a promuovere iniziative idonee a favorire l'integrazione tra le varie etnie.

Il Comune, con l'ausilio della Consulta per l'Immigrazione promuoverà progetti, in sinergia con gli altri Enti Locali, a favore degli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno.

Il Comune di Bari s'impegna, altresì, ad attrezzare il campo nomadi con idonei servizi anche al fine di evitare insediamenti abusivi e situazioni di degrado e incompatibilità con i residenti.





Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

Al Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, istituito in Prefettura, allargato alla partecipazione degli Enti Locali è attribuito il compito di effettuare l'attività di monitoraggio sul fenomeno del nomadismo e dell'immigrazione nell'area metropolitana nonché di sviluppare iniziative di sostegno nei settori dell'istruzione, socio-sanitario, assistenziale e abitativo.

#### **Art. 10**

##### **(Interventi di recupero degli alloggi occupati abusivamente)**

Il Prefetto ed il Sindaco si impegnano, mediante un'azione congiunta, a contrastare, con la necessaria gradualità, le occupazioni abusive.

Le parti, a tal fine, istituiranno un tavolo cui parteciperà anche un rappresentante dello IACP allo scopo di pianificare un' efficace e organica azione di sgombero e di recupero degli alloggi abusivamente occupati.

La Polizia Municipale provvederà all'esecuzione delle ordinanze sindacali e di quegli altri interventi a tutela del patrimonio comunale, che comportino l'allontanamento forzoso di persone e/o la vigilanza a beni dismessi o in fase di ristrutturazione o di recupero.

Il Prefetto, su richiesta del Sindaco, previa valutazione dei risvolti di ordine pubblico, autorizzerà l'impiego della forza pubblica, ove disponibile, per l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero.

#### **Art. 11**

##### **(Interventi di contrasto al fenomeno della prostituzione)**

Le parti si impegnano a svolgere un'azione di monitoraggio del fenomeno della prostituzione, anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di porre in essere idonei interventi di prevenzione e di contrasto, anche nell'ottica di perseguire eventuali organizzazioni criminali dedite alla tratta degli esseri umani.

#### **Art. 12**

##### **(Semplificazione della procedura di destinazione dei beni confiscati)**

Le parti, avvalendosi, per la ristrutturazione e l'adeguamento, anche delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia nell'ambito dell'accordo fra il Presidente della Regione e i Prefetti, s'impegnano a ricercare ogni idonea soluzione per accelerare procedure di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio di Bari da utilizzare per finalità di ordine pubblico, sociale e istituzionale.



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

### **Art. 13**

#### **(Piani di qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia e del corpo di Polizia Municipale)**

Nel quadro di una collaborazione ampiamente collaudata, verranno incrementati interventi formativi congiunti per il personale delle Forze di polizia e della Polizia municipale su temi specifici connessi con l'attuazione del presente Patto .

Il Ministero dell'Interno s'impegna a consentire l'accesso ai corsi di formazione istituiti presso le scuole di Polizia al personale neo assunto e a quello impiegato nei servizi di pattugliamento specie serale-notturno e all'attività di vigile di quartiere.

Il Sindaco sottoporrà al Tavolo di Lavoro all'uopo istituito presso il Ministero dell'Interno per la definizione delle innovazioni legislative e normative la questione del riconoscimento della qualifica di Agente di P.S. limitatamente al personale impiegato anche in servizi esterni, con rinnovo biennale del riconoscimento previa attestazione in ordine ai servizi esterni effettivamente eseguiti.

### **Art. 14**

#### **(Organismi di supporto per l'attuazione degli obiettivi del Patto)**

Ferme restando le competenze del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, le parti concordano di costituire presso la Prefettura i seguenti organismi di supporto per l'attuazione degli obiettivi del presente Patto:

- "Gruppo di Lavoro Sicurezza"
- "Tavolo Tecnico Interforze"

Il "Gruppo di Lavoro Sicurezza" – costituito dal Prefetto – coordinato dal Dirigente dell'Area Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura e composto dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Locali, del Comune di Bari e degli altri Comuni eventualmente interessati, nonché, ove richiesto, della Regione Puglia e della Provincia di Bari. Il "Gruppo di Lavoro" svolge attività propedeutiche di analisi e di definizione delle intese,



Prefettura di Bari



Comune di Bari



Provincia di Bari



Regione Puglia

che si rendano necessarie per la realizzazione di attività delle Forze dell'Ordine con l'ausilio della Polizia Locale. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, il Gruppo, all'uopo delegato, potrà ascoltare i Presidenti delle Circoscrizioni nonché invitare rappresentanti delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto ritenuto utile per l'esame di specifiche tematiche territoriali o di settore. Gli elementi acquisiti e le proposte elaborate saranno portate all'esame del Comitato e di tutti i soggetti istituzionali interessati.

Almeno una volta al mese ed ogni qualvolta per specifiche questioni il Comitato lo ritenga utile, ovvero uno dei suoi componenti, sarà convocato il "Tavolo Tecnico Interforze", costituito con decreto del Prefetto e composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Sindaco di Bari e degli altri Comuni eventualmente interessati. Ove occorra, potranno essere invitati alle sedute all'organismo rappresentanti del Presidente della Giunta della Regione Puglia e della Provincia di Bari. Il Tavolo avrà il compito primario di supportare l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza sul piano tecnico e operativo.

#### **Art. 15** **Verifiche**

Il Patto ha la durata di 1 anno.

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, ogni trimestre, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari.

Bari, 18 giugno 2007

Il Prefetto di Bari  
(*Carlo Schilardi*)

Il Sindaco di Bari  
(*Michele Emiliano*)

Il Presidente della Provincia di Bari  
(*Vincenzo Divella*)

Il Presidente della Regione Puglia  
(*Nichi Vendola*)

Alla sottoscrizione presenza  
Il Vice Ministro dell'Interno  
*On.le Marco Minniti*



*Prefettura di Bologna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*

## **PATTO PER BOLOGNA SICURA**

***PATTO PER LA SICUREZZA  
DELL'AREA BOLOGNESE***



*Prefettura di Bologna  
Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*

### **PREMESSO**

- che la sicurezza costituisce un bene primario dei cittadini da garantire non soltanto in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata ma anche in riferimento agli aspetti di criminalità diffusa e di illegalità presenti con particolare evidenza nelle realtà urbane di medie e grandi dimensioni, anche sotto forma di degrado e disordine urbano;
- che la condivisa necessità di conseguire tale obiettivo nel quadro di un efficace rapporto di collaborazione fra Amministrazione statale ed Amministrazione locale, articolata nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, ha costituito oggetto di precedenti intese positivamente sperimentate nel territorio provinciale, quali, da ultimo, il "Protocollo di intesa in materia di sicurezza urbana" siglato il 20 settembre 2005;

### **CONSIDERATO**

- che, in ragione della peculiare centralità geografica, culturale e dello spiccato dinamismo economico, la città di Bologna costituisce stimolante polo di attrazione di cittadini provenienti da altre parti del Paese e da altre nazioni, fra i quali si annoverano cittadini stranieri irregolari, richiamati dalle numerose opportunità lavorative e dal benessere economico, ed una popolazione giovanile studentesca interessata sia dalla variegata offerta formativa della più antica Università d'Europa, sia dal modello di vita di una città tradizionalmente ospitale ed attraente per le fasce più giovani di popolazione;
- che, per effetto di tali caratteristiche, il capoluogo bolognese ha nel tempo registrato criticità riguardanti non soltanto le zone periferiche (segnatamente insediamenti abusivi e prostituzione su strada), ma soprattutto vaste porzioni del centro storico cittadino;
- che, in riferimento a tale condizione la popolazione - in particolare le fasce più esposte della stessa, ovvero donne ed anziani - ha negli ultimi anni manifestato una particolare sensibilità ed un crescente senso di insicurezza nei confronti di diffusi fenomeni di utilizzo disordinato ed illecito di spazi pubblici (assembramenti rumorosi notturni, consumo di bevande e stupefacenti, imbrattamenti degli edifici e della pubblica via);
- che, in termini di efficace risposta alla crescente partecipazione e vivissima sensibilità ai problemi di ordine pubblico da parte della cittadinanza, il "modello di gestione" della sicurezza urbana deve essere incentrato non soltanto sugli interventi necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in senso stretto, ma anche sull'assunzione di iniziative volte a migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione;
- che, peraltro, la Regione Emilia Romagna è da anni proficuamente impegnata ed attiva sul versante delle politiche integrate di sicurezza e che la stessa Regione e la Provincia di Bologna hanno manifestato interesse e disponibilità ad affrontare congiuntamente le problematiche ed a condividere gli obiettivi di un Patto per la sicurezza della Città di Bologna nonché a contribuire alla sua realizzazione;



*Prefettura di Bologna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*

## **VISTO**

che in data 20 marzo 2007 è stato sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'Anci il Patto per la sicurezza, le cui motivazioni e contenuti vengono recepite nella presente intesa in materia di sicurezza integrata, elaborata con riguardo alla specificità delle problematiche del contesto urbano bolognese, ed in attuazione del Patto per la sicurezza stipulato fra il Ministro dell'Interno ed i Sindaci delle città metropolitane, fra i quali il Sindaco del Comune di Bologna;

## **RITENUTO**

- che in adesione alle linee di indirizzo tracciate nel citato Patto per la sicurezza ed in ossequio ai principi di legalità e sussidiarietà indicati nelle direttive del Ministro dell'Interno, si intende dare seguito anche in questa provincia ad una ulteriore intesa che confermi il modello operativo volto a favorire la collaborazione tra la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo ed il Comune di Bologna mediante la definizione strategica e condivisa di linee sinergiche di azione;

## **IL PREFETTO DI BOLOGNA ED IL SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

nella condivisione delle considerazioni espresse nel preambolo e nel rispetto delle specifiche competenze ed attribuzioni, le parti si impegnano ad attuare azioni di intervento secondo le seguenti linee programmatiche:

### **ART. 1**

#### **Moduli di confronto permanente**

Ferme restando le linee operative di prevenzione e vigilanza di cui al Piano di controllo coordinato del territorio, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bologna ed il Comune di Bologna, ciascuno nell'ambito della propria competenza, proseguiranno ed implementeranno il modulo permanente di confronto già positivamente praticato, unitamente alle Forze di Polizia territoriali, per fronteggiare, nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in un'ottica di condivisione e raccordo, l'emergere di situazioni di illegalità che necessitino della predisposizione straordinaria di azioni di contrasto congiunte. In particolare, la Prefettura UTG ed il Comune articoleranno la propria collaborazione nelle forme di seguito descritte:

- a) le riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica saranno, ove del caso, precedute ed istruite da "sessioni propedeutiche" di un apposito "Tavolo di lavoro sulla sicurezza urbana" composto da rappresentanti di entrambi gli Uffici e della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

- b) a tali sessioni, al fine di assicurare un più intenso ed integrato processo conoscitivo delle problematiche emergenti sul territorio, potranno essere chiamati a partecipare di volta in volta i Presidenti dei Quartieri della città eventualmente interessati dalle specifiche problematiche, anche in aderenza al modello di decentramento sul proprio territorio adottato dal Comune di Bologna con recente delibera, nonché i rappresentanti delle istituzioni, di enti e/o di comitati di cittadini che possano o intendano fornire il proprio contributo alla risoluzione delle criticità in esame;
- c) per la definizione progettuale degli interventi attuativi del presente Patto potranno essere invitati alle riunioni del "Tavolo di lavoro sulla sicurezza urbana", per i riflessi di competenza, rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna.

La valutazione dei progetti e la periodica verifica della loro attuazione saranno effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le conseguenti direttive, per i profili attinenti ai servizi di ordine e di sicurezza pubblica, saranno attuate dal Questore nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento tecnico-operativo.

## **ART. 2**

### **Degrado ambientale e disagio sociale**

In base a quanto emerso dall'analisi congiuntamente condotta circa gli aspetti più problematici presenti nel capoluogo, le parti intraprenderanno – ciascuna per le proprie competenze - iniziative organiche e coordinate che vedano il coinvolgimento eventuale di altri Enti e/o soggetti istituzionali o esponenziali, mirate ad elevare i livelli di sicurezza e vivibilità urbana integrando l'attività di prevenzione e contrasto di illeciti svolta dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale con iniziative di riqualificazione del tessuto urbano e con il recupero di forme di degrado ambientale e di evidenti situazioni di disagio sociale che costituiscono fattori di insicurezza.

In particolare, le parti convengono di dedicare ogni possibile impegno e risorsa alla riqualificazione dei seguenti ambiti territoriali mediante specifici progetti che privilegino il recupero della vivibilità dei luoghi a beneficio dell'intera cittadinanza:

- con riguardo al centro storico, le zone di Via del Pratello, Piazza Verdi, Piazza Santo Stefano, Piazza XX Settembre e la limitrofa Galleria 2 Agosto;
- nella prima periferia della città, le aree che presentano analoghe problematiche di degrado e di insicurezza, in relazione alle quali verranno assunte iniziative mirate alla prevenzione ed al contrasto di attività illecite quali insediamenti abusivi, prostituzione su strada, spaccio di stupefacenti.

### **ART. 3**

#### **Occupazioni ed insediamenti abusivi**

Le parti si impegnano a rafforzare l'azione integrata tra Forze di Polizia territoriali e Polizia Municipale per un costante monitoraggio degli insediamenti abusivi che affliggono le aree periferiche della città, con particolare riguardo alle zone fluviali del capoluogo (Quartieri Borgo Panigale, Reno, Navile).

Ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza, rispettivamente, del Prefetto e del Sindaco, gli interventi di riduzione o di eliminazione degli insediamenti abusivi saranno oggetto di specifica valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, previo monitoraggio ed esame, da parte del Tavolo di cui al precedente articolo 1, delle esigenze di contenimento riferite alle "popolazioni senza territorio" nonché delle iniziative di inclusione sociale ritenute più adeguate.

Le parti si impegnano altresì a procedere con le medesime modalità anche riguardo alle occupazioni abusive di stabili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli immobili di edilizia residenziale pubblica.

### **ART. 4**

#### **Esercizi pubblici**

Le parti si impegnano a procedere ad un ampliamento delle verifiche di polizia amministrativa, segnatamente per quanto attiene il controllo dei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi in genere, avvalendosi dell'eventuale contributo di altri enti titolari di competenze specifiche di settore (A.S.L., Vigili del Fuoco, A.R.P.A., ecc.), fatte salve le competenze delle Forze di Polizia territoriali e della Polizia Municipale in materia di controlli amministrativi e di polizia.

In particolare verrà proseguita e potenziata la linea già positivamente intrapresa, incentrata (oltre che sui poteri di sospensione del Questore ex art 100 del T.U.L.P.S.) sul meccanismo di proposta di revoca della licenza di pubblico esercizio ex art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 – in presenza delle condizioni di grave compromissione della sicurezza pubblica - sul presupposto che anche i fenomeni di apparente mera irregolarità amministrativa, qualora determinino gravi ripercussioni sulla percezione di sicurezza dei cittadini, debbano essere ricondotti a problematiche di sicurezza pubblica, nel quadro del principio del c.d. "ordine pubblico economico".

### **ART. 5**

#### **Commercio ambulante abusivo**

Le parti si impegnano a svolgere, in aggiunta all'attività di monitoraggio e controllo ordinariamente assicurata, servizi straordinari di contrasto dell'abusivismo commerciale ambulante in forma congiunta, previa individuazione delle zone maggiormente interessate dal fenomeno e valutazione delle eventuali emergenze in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare, le parti si impegnano affinché, in presenza ed in zone di cronica estensione del fenomeno, l'ordinaria attività svolta in tale ambito dalla Polizia Municipale venga supportata da interventi congiunti delle Forze di Polizia.





*Prefettura di Bologna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*

Per quanto attiene la lotta alla contraffazione, saranno implementati servizi specifici anche con il coinvolgimento di personale della Guardia di Finanza.

#### **ART. 6**

##### **Azioni di contrasto della violenza sessuale**

Le parti si impegnano ad intensificare l'azione di contrasto al fenomeno della violenza a donne e minori, dedicando una specifica articolazione del Tavolo di lavoro di cui all'articolo 1, lettera a), all'analisi del fenomeno per la successiva, eventuale pianificazione di iniziative di prevenzione e contrasto nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tale quadro verrà promossa ogni utile iniziativa, anche di formazione e sensibilizzazione, volta a contrastare le violenze che trovano origine nella discriminazione di genere e di orientamento sessuale.

Il Comune proseguirà la propria funzione di promotore di raccordo tra gli interventi istituzionali e quelli delle realtà associative operanti sul territorio, nella consapevolezza che anche l'azione di sostegno a chi ha subito violenza contribuisce a favorire l'emersione della violenza stessa e dunque svolge una efficace opera di prevenzione.

#### **ART. 7**

##### **Prostituzione**

Le parti si impegnano a sottoporre alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica progettualità congiunte di interventi di prevenzione del fenomeno della prostituzione e dello sfruttamento della stessa a supporto della primaria competenza attribuita in materia alle Forze di Polizia.

Tali interventi saranno volti anche al contrasto dell'immigrazione clandestina ed alla prevenzione di eventuali forme di riduzione in schiavitù di esseri umani.

#### **ART. 8**

##### **Infortunistica stradale e disagio giovanile**

Le parti si impegnano a pianificare periodici servizi straordinari congiunti sulla viabilità mirati prioritariamente al contenimento del fenomeno degli incidenti stradali dovuti a stati di alterazione psico-fisica dei conducenti, soprattutto in relazione al fenomeno delle c.d. "stragi del sabato sera".

In considerazione del complesso ambito del c.d. "disagio giovanile", in cui si innestano attitudini all'abuso di alcool e droga ed alle correlate forme di devianza, potenziale pregiudizio dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività, le parti si impegnano a realizzare interventi coordinati di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga ed a rafforzare l'azione di sensibilizzazione e vigilanza sulle tossicodipendenze, sull'alcoolismo e sul bullismo fra i giovani, anche tramite iniziative di prevenzione nelle scuole e nel mondo delle discoteche e dei locali notturni.



*Prefettura di Bologna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*

#### **ART. 9**

##### **Potenziamento dell'impiego del sistema di videosorveglianza nel capoluogo**

Verrà avviata una valutazione congiunta circa l'ambito e le modalità di un ulteriore potenziamento e miglioramento, con le risorse messe a disposizione, del sistema di videosorveglianza esistente nel capoluogo, disciplinato dal Protocollo d'intesa stipulato in data 15 giugno 2001 ed aggiornato ed ampliato nel Protocollo d'intesa siglato in data 20 settembre 2005 dal Prefetto e dal Sindaco del Comune di Bologna, valutandone la possibile estensione a quelle aree in cui si profilano aspetti critici di degrado ed illegalità.

In particolare il sistema dovrà far capo alle Sale Operative della Polizia Municipale e delle Forze dell'ordine, per le rispettive competenze, e consentire di registrare scenari ed eventuali cambiamenti degli stessi, effettuare analisi di scena nonché rilevare e confrontare con una "black-list" targhe di veicoli sia presso le aree di servizio e di sosta sia in itinere sulle carreggiate, a supporto delle attività di prevenzione e contrasto alle illegalità.

Le modalità di impiego del sistema ed ogni aspetto tecnico operativo connesso all'utilizzazione del medesimo continueranno ad essere disciplinati in conformità alla direttiva impartita in data 8 febbraio 2005 dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e secondo quanto convenuto nell'art. 2 del citato Protocollo del settembre 2005, che viene ad essere con il presente Patto confermato e rinnovato.

#### **ART. 10**

##### **Polizia di prossimità**

Le parti concordano e si impegnano ad imprimere ulteriore e rinnovato impulso a tutte le forme di espressione della polizia di prossimità, ricercando ogni possibile, ulteriore valorizzazione degli aspetti operativi di controllo del territorio, in maggiore raccordo con le pattuglie automontate, del *poliziotto* e del *carabiniere di quartiere*, da una parte; rafforzando le potenzialità di "lettura del territorio" dei Vigili di quartiere in riferimento ai temi della vivibilità urbana, istituendo i "*Vigili di Prossimità*", dall'altra.

#### **ART. 11**

##### **Interventi di ottimizzazione dell'impiego degli organici**

###### *Forza di intervento rapido.*

Il Ministero dell'Interno provvederà tenuto conto dell'insorgenza di particolari emergenze difficilmente fronteggiabili con le risorse ed i mezzi a disposizione, ad indirizzare sulla città di Bologna aliquote di personale tratte dalla Forza di intervento rapido costituita a livello centrale con proiezione nazionale. Dette risorse verranno impiegate per lo svolgimento di attività mirate, previa rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale, e comunque sulla base di una calendarizzazione e programmazione degli interventi e previa predisposizione dei supporti logistici e delle risorse per gli oneri di missione e di lavoro straordinario.



*Prefettura di Bologna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*

#### *Revisione delle aree a rischio.*

Le parti convengono sulla necessità di una verifica, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportano la richiesta della "Forza di intervento rapido" da parte del Prefetto.

#### *Verifica dell'attualità della distribuzione dei presidi.*

Verrà istituito presso la Prefettura un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Forze di Polizia che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di Polizia e riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni. Sulle eventuali proposte il Ministero dell'Interno si pronuncerà sollecitamente.

### **ART. 12**

#### **Impiego di manodopera irregolare**

Le parti si impegnano a rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di sfruttamento dell'impiego irregolare di manodopera, nelle diverse forme di c.d. "lavoro nero" e di c.d. "lavoro clandestino", con il raccordo ed il coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali già attive nello specifico ambito.

### **ART. 13**

#### **Rafforzamento della integrazione operativa**

Le parti, per il conseguimento degli obiettivi individuati nel presente Patto, e, più in generale, per la realizzazione delle priorità indicate nei precedenti articoli, si impegnano a proseguire ed affinare le condizioni necessarie per una crescente integrazione tra gli operatori, mirata all'implementazione della c.d. "sicurezza diffusa". Sul piano strettamente operativo, le parti si impegnano, pertanto, a rafforzare la predisposizione di servizi congiunti – che vedono la partecipazione delle Forze di Polizia territoriali e della Polizia Municipale – mirati a fronteggiare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, l'emergere di situazioni di illegalità che necessitino della predisposizione straordinaria di forme di contrasto.

Le parti, altresì, si impegnano sui seguenti versanti:

- implementazione ed affinamento di percorsi formativi e di aggiornamento professionale permanenti e congiunti destinati agli operatori delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale: tale iniziativa sarà specificamente mirata a conseguire quell'innalzamento dei relativi livelli di professionalità strumentale alla attuazione degli obiettivi indicati nel presente Patto. In questa ottica saranno valutate congiuntamente, caso per caso, le singole iniziative, nel rispetto delle direttive emanate in materia dal Ministero dell'Interno;



*Prefettura di Bologna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*

- interconnessione delle sale operative: in proposito sarà verificata la possibilità di ottimizzazione della interoperabilità ed interconnessione delle centrali operative delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale;
- implementazione delle iniziative di interscambio informativo, al fine di approfondire ed estendere i processi conoscitivi, favorendo quindi la messa a punto di strategie condivise di azioni concorrenti sul territorio, articolate in base ai diversi ambiti di competenza.

In particolare, le parti si impegnano a perseguire ogni possibile, ulteriore estensione delle attività del "laboratorio" di cui all'art. 3 dell' Accordo Ministero dell'Interno e Regione Emilia Romagna, in termini di produzione di elaborazioni statistiche fondate su maggiori livelli di disaggregazione territoriale dei dati.

#### **ART. 14**

##### **Risorse e collaborazione logistica, strumentale e finanziaria**

Per addivenire ad una ottimizzazione delle risorse in relazione alle priorità condivise, consentendo una efficace traduzione operativa delle risultanze del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze territoriali di polizia vengono incrementate, rispetto all'attuale organico provinciale, con l'assegnazione di 80 Agenti della Polizia di Stato, 50 Carabinieri e 20 unità di personale appartenente alla Guardia di Finanza.

In sede di prima applicazione del presente Patto, il Comune di Bologna quantifica il proprio impegno finanziario per la realizzazione degli obiettivi del Patto in Euro 1.963.000,00 (unmilionenovecentosessantatremila) di cui Euro 300.000,00 (trecentomila) con un primo versamento nell'istituendo, apposito Fondo Speciale da allocare presso la contabilità speciale della Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove ciò risulti necessario per il conseguimento dei fini prefissati e nel solco della consolidata linea di sinergia interistituzionale fra Stato ed Enti territoriali, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Bologna garantiranno forme di collaborazione logistica, strumentale e finanziaria, secondo gli impegni assunti con l'Intesa interistituzionale.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia e dal Comune di Bologna confluiranno nel "*Fondo Speciale*" della Prefettura di Bologna U.T.G. di cui sopra e/o saranno direttamente utilizzate per l'attuazione di iniziative mirate ad un più incisivo controllo del territorio e contrasto alla delittuosità, nonché al rafforzamento della sicurezza dei cittadini ed allo sviluppo della cultura della legalità, in attuazione del surrichiamato articolo della Legge finanziaria e del presente Patto.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del Patto saranno, comunque, successivamente soddisfatti con le contribuzioni che la Regione Emilia Romagna, la Provincia ed il Comune di Bologna effettueranno all'esito del reperimento delle relative risorse che conseguirà alle rispettive verifiche di disponibilità di bilancio nell'esercizio finanziario in corso e nel bilancio di previsione relativo al triennio 2008/2010.



*Prefettura di Bologna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*

**ART. 15**  
**Durata e verifica**

Il presente Patto ha durata biennale.

Le parti si impegnano a svolgere verifiche annuali dei livelli di attuazione ai fini della condivisione di eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendano necessarie.

Bologna, 19 giugno 2007

IL PREFETTO DI BOLOGNA  
( Vincenzo Grimaldi )

IL SINDACO DI BOLOGNA  
( Sergio Gaetano Cofferati )

Alla sottoscrizione presenza  
IL VICE MINISTRO DELL'INTERNO  
( On. Marco Minniti )

**INTESA INTERISTITUZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
NELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA**

tra

***PREFETTURA DI BOLOGNA  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO***

***COMUNE DI BOLOGNA***

***PROVINCIA DI BOLOGNA***

***REGIONE EMILIA ROMAGNA***



*Prefettura di Bologna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



*Comune di Bologna*



*Provincia di Bologna*



## **PREMESSO**

- che le intercorse intese tra la Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo ed il Comune di Bologna hanno condotto alla sottoscrizione di un Patto per la sicurezza della città ispirato alle linee di indirizzo tracciate nel Patto di sicurezza sottoscritto in data 20 marzo 2007 tra il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Anci e del Patto siglato altresì dal Ministro dell'Interno e dai Sindaci delle città metropolitane, fra i quali il Sindaco di Bologna;
- che tale Patto prevede interventi e misure concrete da adottarsi in vista del conseguimento dell'obiettivo primario di elevazione dei livelli di sicurezza dei cittadini e di miglioramento della vivibilità dei luoghi urbani nonché di recupero di forme di degrado ambientale e di situazioni di disagio sociale;
- che la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna da anni sono impegnate in progetti volti a favorire le politiche integrate in materia di sicurezza, consapevoli che l'efficace attuazione di strategie volte a cogliere le nuove istanze di sicurezza provenienti dalla società civile non può prescindere da condivise sinergie tra Istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica e Governo regionale e locale;
- che in tale ottica si pone l'Accordo in materia di sicurezza urbana sottoscritto in data 2 maggio 2001 tra il Ministero dell'Interno e la Regione Emilia Romagna nonché la successiva Intesa siglata in data 16 giugno 2004;
- che, in coerenza con tali finalità di sicurezza integrata, la Regione Emilia Romagna ha svolto un ruolo determinante attraverso la promozione, lo sviluppo ed il supporto delle politiche di sicurezza attuate dagli Enti locali, nonché attraverso il sostegno progettuale e finanziario degli interventi dei medesimi;
- che, peraltro, l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede che, nell'ambito di progetti straordinari in materia di sicurezza, possano essere stabilite forme idonee di collaborazione interistituzionale che prevedano il sostegno logistico, strumentale o finanziario delle regioni e degli enti locali;
- che, in particolare, la Regione Emilia Romagna ha manifestato la propria disponibilità a contribuire al finanziamento delle opere di integrazione delle infrastrutture di telecomunicazione con la finalità di migliorare sensibilmente la sicurezza offerta al cittadino attraverso l'implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza esistente nel capoluogo;

## **RITENUTO**

- che il Patto per la sicurezza tra la Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo ed il Comune di Bologna, contestualmente sottoscritto, rappresenti un significativo impegno di azione comune tra Organi dello Stato istituzionalmente preposti alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica ed Amministrazione comunale, nonché occasione per i diversi livelli di Governo regionale e locale, soggetti istituzionali operanti, quali governi territoriali di prossimità, sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria;

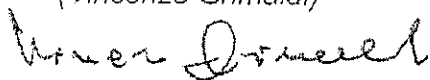
- che, il Patto in esame, volto oltre che a reprimere e contenere il fenomeno criminoso, a prevenire il radicarsi di comportamenti a rischio ed il proliferare di sacche di disagio sociale ed urbano che costituiscono potenziali focolai di turbamento della civile convivenza e conseguentemente del benessere dei cittadini, costituisce uno strumento cui Amministrazioni territoriali e locali, da sempre sensibili a tali istanze, non possono che aderire, assicurando il proprio sostegno;

#### CONDIVIDONO:

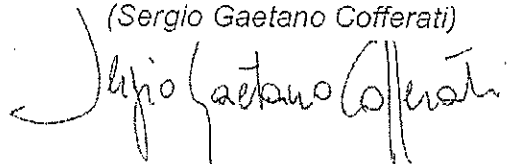
- le modalità di analisi congiunta delle problematiche relative alla sicurezza nell'area metropolitana di Bologna;
- conseguentemente, i presupposti e gli obiettivi individuati nel citato Patto;
- l'impegno ad assicurare forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria nelle forme ed ai sensi dell'art. 1, comma 439, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, riservandosi:
  - a) di valutare la quantificazione delle risorse all'esito dei propri atti di verifica della disponibilità oggettiva di bilancio;
  - b) le modalità di conferimento nell'istituendo "Fondo speciale" da allocare presso la contabilità speciale della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo e/o con finanziamento diretto di specifici progetti o iniziative.

Bologna, 19 giugno 2007

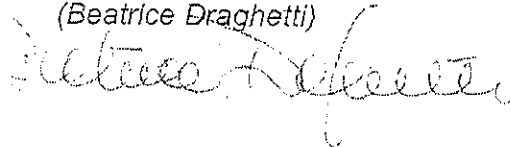
IL PREFETTO DI BOLOGNA  
(Vincenzo Grimaldi)



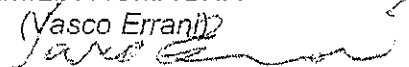
IL SINDACO DI BOLOGNA  
(Sergio Gaetano Cofferati)



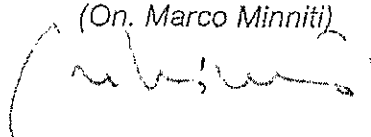
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
(Beatrice Draghetti)




IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA  
(Vasco Errani)



Alla sottoscrizione presenza  
IL VICE MINISTRO DELL'INTERNO  
(On. Marco Minniti)









## **PATTO PER “CAGLIARI SICURA”**

### ***PATTO PER LA SICUREZZA DELL'AREA CAGLIARITANA***



## CONSIDERATO

- che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione, anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini;
- che in data 10 marzo 1998 è stato già sottoscritto tra la Prefettura ed il Comune di Cagliari un "Protocollo d'intesa" avente come oggetto la sperimentazione di nuove modalità di relazione finalizzate alla realizzazione di iniziative coordinate per un governo complessivo della sicurezza della Città;
- che il "Patto per la Sicurezza tra Ministero dell'Interno e l'ANCI" sottoscritto il 20 marzo 2007, che costituisce cornice e riferimento del presente Accordo, rappresenta – ferma restando la competenza del sistema delle Autorità di Pubblica Sicurezza, in materia di ordine e




sicurezza pubblica – un significativo avanzamento sul piano delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali, con particolare riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio proprie delle Forze di Polizia con le competenze degli Enti locali;

- che nell’ambito del menzionato documento i Patti per la Sicurezza sono stati individuati quale nuovo modello operativo capace di definire una strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute efficaci in direzione della riqualificazione del tessuto urbano, del recupero del degrado ambientale e del disagio sociale oltre che su quello della prevenzione e del contrasto alla criminalità;

### **PRESO ATTO**

- che nella relazione tra Prefettura, Provincia di Cagliari, Comune di Cagliari, Comune di Quartu S.Elena, Comune di Monserrato e Comune di Quartucciu va ricercata la cornice di possibili strategie per sinergie operative interistituzionali mirate alla prevenzione di forme di




delittuosità metropolitana che interagiscono con problematiche situazionali e sociali locali;


- che la collaborazione del Sindaco potrà esprimersi, previa circolarità delle informazioni necessarie all'analisi ed alla condivisione delle criticità, nello sviluppo di iniziative di coordinamento con la Polizia Municipale per il miglior governo della sicurezza urbana.
- che il concorso della Polizia Municipale è regolato, nel quadro ordinamentale, secondo direttive di coordinamento del Prefetto, maturate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

### VISTO


- che il territorio dell'area vasta metropolitana di Cagliari risulta densamente popolato, omogeneo, con un'alta mobilità di popolazione dai singoli Comuni verso il Capoluogo e viceversa, con problematiche comuni economiche e sociali e quindi anche di ordine e sicurezza pubblica;



- che è necessario assicurare – sia in relazione alla criminalità diffusa che agli altri fenomeni di illegalità – adeguate e concrete risposte alla crescente domanda di sicurezza, non solo attraverso l'efficace coordinamento delle Forze di Polizia nel governo della sicurezza urbana, ma anche con incisivi interventi per migliorare la vivibilità nei quartieri a rischio, in una prospettiva di prevenzione e di mediazione dei conflitti oltre che di controllo e repressione;
- che il concorso dell'Amministrazione Provinciale attraverso mirati interventi di carattere sociale può contribuire notevolmente al raggiungimento dei prefissati obiettivi di sicurezza e di miglioramento della vita sociale nell'area vasta metropolitana in argomento;
- che sulle linee strategiche così delineate gli Enti territoriali rappresentati nel presente Patto si sono già indirizzati con specifici interventi finanziari, anche di controllo del territorio attraverso sistemi di videosorveglianza, tesi ad alleviare situazioni di disagio ovvero di grave degrado urbano. In particolare:




- la Provincia di Cagliari, con azioni di coesione sociale e di sostegno all'integrazione degli immigrati, nonché di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo nei Comuni dell'hinterland cagliaritano;
- il Comune di Cagliari, con il rinnovo del parco veicolare della Polizia Municipale nonché con la realizzazione di centri sportivi, di opere di viabilità e di urbanizzazione riguardanti il lungomare;
- il Comune di Quartu S. Elena con il rifacimento della rete di illuminazione pubblica e l'incremento dell'organico della Polizia Municipale, nonché con azioni volte a favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate;
- il Comune di Monserrato, con il potenziamento di personale e parco veicolare della Polizia Municipale, con interventi di risanamento del patrimonio abitativo pubblico in quartieri a rischio, nonché con iniziative di carattere sociale;



- il Comune di Quartucciu, con la ristrutturazione di locali scolastici e di centri di aggregazione sociale nonché l'installazione di un impianto di videosorveglianza per il controllo degli edifici comunali e degli snodi stradali a maggior traffico veicolare;

### SI CONVIENE


- l'incremento - nell'ambito della menzionata sinergia interistituzionale e per un più incisivo controllo integrato del territorio e contrasto della illegalità - della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia Municipale, anche in orario notturno, con connessa attivazione di moduli operativi di intervento congiunti, finalizzati al controllo di esercizi pubblici, di circoli privati e sale da gioco; al contrasto dello sfruttamento della prostituzione; alla verifica di locali di pubblico intrattenimento; al contrasto dell'abusivismo commerciale ed ambulante, nonché all'attuazione di servizi di controllo della circolazione stradale - nei fine settimana - con particolare riguardo alla rilevazione degli incidenti stradali ed alla verifica dello stato psico-fisico dei soggetti alla guida.



In tale contesto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, impartirà le direttive di coordinamento necessarie affinché siano sviluppate mirate operazioni congiunte denominate "Notte Sicura", con il coinvolgimento delle Forze di Polizia e delle Polizie Municipali interessate che, secondo le rispettive competenze operative, svolgeranno, nei fine settimana nelle ore serali e notturne, attività di controllo e vigilanza del territorio per contrastare gli illeciti comportamenti legati alla notevole frequentazione da parte dei giovani di discoteche e locali, cui si ricollegano gravi infrazioni al codice della strada ed ai regolamenti delle Polizie Municipali, nonché comportamenti tali da ingenerare gravi turbative alla pacifica e serena convivenza, incidendo negativamente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

**L'attività in argomento** potrà altresì essere indirizzata, in occasione di particolari esigenze che dovessero manifestarsi anche a seguito di segnalazione dei Sindaci dei Comuni interessati, valutate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.






Alla descritta azione di controllo e contrasto concorreranno, ove se ne ravvisi la necessità, la Polizia Stradale, i N.A.S. dei Carabinieri, la A.S.L., secondo le rispettive competenze.


Il Prefetto valuterà, altresì, la necessità che, in relazione alla tutela del consumatore e alle esigenze di lotta alla contraffazione, a mirati servizi intervenga un contingente della Guardia di Finanza in relazione alla competenza per materia;

- allo scopo di meglio fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e rendere più incisivo il controllo del territorio nel periodo estivo anche da parte dei Commissariati di P.S. della Provincia di Cagliari, il Ministero dell’Interno assicura fino al 15 settembre c.a. l’assegnazione temporanea di 30 unità delle Forze di Polizia;
- la Prefettura e le Amministrazioni provinciale e comunale concordano nella previsione di un programma di sviluppo di politiche sociali in favore delle fasce più giovani ed in condizioni di disagio, allo scopo di assicurare il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità. A tal fine, sul piano della prevenzione dei comportamenti giovanili che




incidono sul livello di sicurezza, verrà realizzato il Progetto interistituzionale “Insieme ai giovani per la legalità” articolato - in raccordo con la Direzione Scolastica Regionale - in apposite conferenze tenute negli Istituti scolastici da rappresentanti delle Forze di Polizia, finalizzate all’educazione alla legalità in materia di osservanza del codice della strada e di prevenzione dall’uso di sostanze stupefacenti e di alcolici.

- Il Ministero dell’Interno provvederà, previa valutazione delle emergenze, ad indirizzare, al caso, su Cagliari, l’operatività della *Forza di intervento rapido* costituita a livello centrale con proiezione nazionale, quale forza per contrastare - su richiesta del Prefetto - l’insorgere o l’acuirsi di “fenomeni criminali aggressivi” che richiedono urgenti azioni di contenimento e di prevenzione. Il personale chiamato a comporre la forza di intervento sarà dotato di professionalità e flessibilità di impiego per operare in diversificate configurazioni territoriali consentendo la contestuale rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale.




- La necessità di una verifica, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportano la richiesta della *Forza di intervento rapido* da parte del Prefetto;
- l'istituzione presso la Prefettura di un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Forze di Polizia che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni;



- il Prefetto ed il Sindaco si impegnano in un'azione congiunta per contenere e ridurre il numero delle occupazioni abusive di aree ed edifici dismessi.

Nell'ambito della collaborazione con la Polizia Municipale connessa ad operazioni di sgombero, laddove la situazione possa comportare pericoli o implicazioni per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto, su richiesta del Sindaco, concede il concorso della forza pubblica alla polizia locale. Ai fini di un razionale impiego delle Forze di polizia, condizione per la concessione della Forza pubblica, in caso di interventi di sgombero, anche di immobili di proprietà privata, è la messa in sicurezza, a cura e spese del soggetto obbligato per legge, dell'immobile oggetto di intervento.

- Il Ministero dell'Interno, al fine di istituire comuni percorsi formativi necessari ad omogeneizzare gli interventi operativi e di controllo del territorio, nonché di conseguire ulteriori arricchimenti di specifiche professionalità da parte della Polizia Municipale, prevederà corsi di formazione e aggiornamento professionale, periodici e congiunti,



destinati agli operatori delle Forze di polizia e della Polizia Municipale, da svolgersi presso il 3<sup>a</sup> Battaglione Carabinieri di Iglesias che, all'uopo, ha manifestato la propria disponibilità;

- oltre le verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, per trimestre, ad una verifica generale, congiunta, dello stato di attuazione del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari.

Cagliari, 11 giugno 2007

Il Viceprefetto Vicario in S.V.  
( Bruno Corda )

Il Presidente  
della Provincia di Cagliari  
( Graziano Milia )

Il Sindaco  
di Cagliari  
( Emilio Floris )

Il Sindaco  
di Quartu S. Elena  
( Luigi Ruggeri )

Il Sindaco  
di Quartucciu  
( Pierpaolo Fois )

Il Sindaco  
di Monserrato  
( Marco Sini )

Alla sottoscrizione presenza  
il Vice Ministro dell'Interno  
On. Marco Minniti



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

**PATTO PER "CATANIA SICURA"**  
*PATTO PER LA SICUREZZA  
DELL'AREA CATANESE*



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

### CONSIDERATO

- che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione, anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini;
- che il "Patto per la Sicurezza tra Ministero dell'Interno e l'ANCI sottoscritto il 20 marzo 2007, che costituisce cornice e riferimento del presente Accordo, rappresenta - ferma restando la competenza del sistema delle Autorità di Pubblica Sicurezza, in materia di ordine e sicurezza pubblica - un significativo avanzamento sul piano delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali, con particolare riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio proprie delle forze di polizia con le competenze degli Enti locali;
- che nell'ambito del menzionato documento i Patti per la Sicurezza sono stati individuati quale nuovo modello operativo capace di definire una strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute efficaci in direzione della riqualificazione del tessuto urbano, del recupero del degrado ambientale e del disagio sociale oltre che su quello della prevenzione e del contrasto alla criminalità;

### PRESO ATTO

- che nella relazione tra Prefettura, Provincia di Catania e Comune di Catania va ricercata la cornice di possibili strategie per sinergie operative interistituzionali mirate alla prevenzione di forme di delittuosità metropolitana che interagiscono con problematiche situazionali e sociali locali;
- che con separato patto seguiranno le intese con la Regione Sicilia; così come da dichiarazione di disponibilità espressa dal Presidente della Regione con l'allegata nota datata 31 maggio che fa parte integrante del presente accordo;



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

- che la collaborazione del Sindaco potrà esprimersi, previa circolarità delle informazioni necessarie all'analisi ed alla condivisione delle criticità, nello sviluppo di iniziative di coordinamento con la Polizia Municipale per il miglior governo della sicurezza urbana;
- che la collaborazione con le Forze di polizia delle polizie municipali gestite dai Comuni rappresenta un valore aggiunto sia per incisività ed aderenza alla realtà locale che per l'economia e l'efficacia dei dispositivi di prevenzione curati dalle Forze di polizia; che, pertanto, essa va sviluppata, oltre che nei settori propri, di polizia amministrativa e stradale, anche in operazioni di controllo complesse, nei limiti delle rispettive competenze;
- che il concorso della Polizia Municipale è regolato, nel quadro ordinamentale, secondo direttive di coordinamento del Prefetto, maturate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

#### SI CONVIENE

##### Art. 1

##### *(Fondo Speciale)*

Nell'ambito della menzionata sinergia interistituzionale e per le finalità di incremento dei servizi di polizia previsti dall'art. 1, comma 439 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Legge finanziaria per l'anno 2007, il Comune di Catania e la Provincia di Catania si impegnano, fermi restando i provvedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberativi, ad operare il finanziamento di un "Fondo speciale" da allocare presso il Ministero dell'Interno, per le conseguenti assegnazioni alla Prefettura, ai fini della concertazione e della realizzazione di progetti e programmi speciali e straordinari che investano le Forze di polizia, la Polizia provinciale e le polizie locali, impegnati in un più incisivo controllo integrato del territorio e contrasto della illegalità.

La Provincia di Catania si impegna per un finanziamento di 1 milione di euro ed il Comune di Catania si impegna anch'esso per una somma pari a 1 milione di euro.

Il Ministero dell'Interno, sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, si impegna a presentare, entro un mese, un progetto per il rilascio all'Amministrazione provinciale dei locali del cosiddetto "Carcere borbonico".





PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

assicurando la funzionalità degli uffici della Polizia di Stato al momento allocati nel menzionato complesso e l'adeguato alloggio del personale in altre strutture.

## Art. 2

### *(Collaborazione con la Polizia Municipale)*

La collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia Municipale, anche in orario notturno, con connessa attivazione di moduli operativi di intervento congiunti, sarà finalizzata, in particolar modo: al controllo di esercizi pubblici, di circoli privati e sale da gioco; al contrasto dello sfruttamento della prostituzione; alla verifica di locali di pubblico intrattenimento, nonché all'attuazione di servizi di controllo - nei fine settimana - della circolazione stradale nei principali snodi viari e nel raccordo autostradale di accesso alla città e alla rilevazione degli incidenti stradali ed alla verifica dello stato psico-fisico dei soggetti alla guida.

#### 2.1 "Notte sicura".

In tale contesto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, impartirà le direttive di coordinamento necessarie affinché siano sviluppate mirate operazioni congiunte - denominate "Notte Sicura" - con il coinvolgimento delle Forze di Polizia e delle Polizie Municipali interessate, che secondo le rispettive competenze operative, svolgeranno, nei fine settimana nelle ore serali e notturne, attività di controllo con particolare riguardo all'area del centro storico e dei principali itinerari turistici, per contrastare comportamenti comunque illegali connessi alla notevole frequentazione da parte dei giovani di discoteche e locali.

Ogni mirata attenzione, infatti, va riservata non solo alla prevenzione dei reati di criminalità diffusa ma, altresì, alle gravi infrazioni al codice della strada ed ai regolamenti delle Polizie Municipali, nonché a comportamenti di disordine urbano, quali la prostituzione sulle strade, e di inciviltà tali da ingenerare gravi turbative alla pacifica e serena convivenza e da incidere negativamente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

L'attività in argomento potrà altresì essere indirizzata, in occasione di particolari esigenze che dovessero manifestarsi anche a seguito di segnalazione dei Sindaci dei Comuni interessati, e valutata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Alla descritta azione di controllo e contrasto concorreranno, ove se ne ravvisi la necessità, la Polizia Stradale, i N.A.S. dei Carabinieri, la U.S.L., secondo le rispettive competenze.

## *2.2 Organizzazione dei presidi territoriali.*

Verrà istituito presso la Prefettura un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Forze di polizia che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni. Sulle eventuali proposte il Ministero dell'Interno si pronuncerà sollecitamente.

In tale contesto potranno essere esaminati:

- lo spostamento della Compagnia dei Carabinieri di Fontanarossa nell'area, della frazione "Librino";
- la previsione di istituire un nuovo Commissariato di P.S. a Catania, nella frazione "San Giovanni Galermo". Per l'istituzione di tale Commissariato l'Amministrazione comunale di Catania ha già individuato e concederà, in comodato gratuito, l'edificio da destinare a sede del presidio di Polizia per la ristrutturazione del quale potranno essere utilizzate anche risorse del P.O.R. Sicilia;
- l'elevazione a Tenenza della Stazione Carabinieri di Mascalucia con connesso incremento dei servizi di controllo del territorio;
- lo spostamento della Tenenza della Guardia di Finanza di Acireale da Viale Regina Margherita alla Via delle Terme, nello stabile di proprietà della Regione siciliana;

## *2.3 Protocolli per l'impiego mirato delle Polizie Municipali.*

Il Prefetto, il Comune di Catania ed i Comuni dell'area metropolitana si impegnano alla stipula di protocolli per l'utilizzo e la qualificazione di Vigili Urbani in forza alle Amministrazioni della cintura metropolitana. Il protocollo sarà attuato attraverso convenzioni che prevedano l'impiego part-time, anche nelle ore notturne, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- rilevazione illeciti amministrativi con particolare riferimento all'esercizio abusivo del commercio ambulante da parte di cittadini extracomunitari;



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

- controlli straordinari sulla viabilità nelle principali arterie di ingresso ed uscita nella provincia;
- operazioni connesse al controllo ed allo sgombero degli stabili occupati abusivamente.

### Art. 3

#### *(Sicurezza dei flussi turistici)*

Atteso che la città rappresenta, per l'importanza degli scali e della rete autostradale, uno snodo essenziale per flussi di viaggiatori nazionali ed esteri che interessano i centri artistici e turistici della Sicilia orientale, le Parti concordano quanto segue:

- a) viene previsto il potenziamento, con 30 agenti, dell'Ufficio polizia di frontiera in considerazione della nuova struttura aeroportuale. Il Prefetto, per fronteggiare l'esigenza connesse all'aumento del traffico aereo e del flusso turistico, predisporrà uno specifico piano articolato di mirati servizi per la prevenzione dei reati di criminalità diffusa, prevedendo specifici controlli sulla tangenziale, sulle arterie e sugli altri snodi viari che collegano l'aeroporto alla cinta urbana;
- b) Per le medesime finalità anticrimine, il Prefetto fornirà, secondo le specifiche esigenze, le opportune direttive per l'articolazione di servizi congiunti a ridosso delle aree doganali del porto di Catania, da parte della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Per la realizzazione dei servizi di cui sopra, il Ministro dell'Interno, nell'ambito della manovra concernente la previsione di rinforzi per il periodo estivo e fino al 15 settembre, assicurerà che il dispositivo di controllo del territorio sia implementato con un contingente di 40 unità delle Forze di polizia.



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

#### Art. 4

*(Interventi di ottimizzazione dell'impiego degli organici)*

##### 4.1 Forza di Intervento rapido.

Il Ministero dell'Interno provvederà, previa valutazione delle emergenze, ad indirizzare, al caso, su Catania, l'operatività della *Forza di intervento rapido* costituita a livello centrale con proiezione nazionale, quale forza per contrastare – su richiesta del Prefetto – l'insorgere o l'acuirsi di "fenomeni criminali aggressivi" che richiedono urgenti azioni di contenimento e di prevenzione. Il personale chiamato a comporre la forza di intervento sarà dotato di professionalità e flessibilità di impiego per operare in diversificate configurazioni territoriali consentendo la contestuale rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale.

##### 4.2 Revisione delle aree a rischio.

Le parti convengono sulla necessità di una verifica, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportano la richiesta della "Forza di intervento rapido" da parte del Prefetto.

#### Art. 5

*(Contrasto all'abusivismo commerciale ed ambulante)*

Al fine di contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale ed ambulante e dell'ingerenza della criminalità nel commercio di merci contraffatte ed alterate, in danno delle imprese e dell'economia legale, potranno essere elaborati piani specifici di intervento – avvalendosi dei comparti di specialità delle Forze di polizia e della Polizia Municipale – che prevedano l'impiego di un contingente della Guardia di Finanza costituito da n. 15 unità, all'uopo disposto, nonché il possibile coinvolgimento, in fase operativa, dei dispositivi di controllo del territorio.



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

#### Art. 6

*(Potenziamento degli organici)*

Per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 2 e 8 è prevista – in aggiunta ai contingenti previsti dall'art. 3, in relazione ai servizi di Polizia di Frontiera e di prevenzione da e per lo scalo aeroportuale – l'assegnazione di 50 unità (25 della Polizia di Stato e 25 dell'arma dei Carabinieri).

#### Art. 7

*(PON Sicurezza – Diffusione della legalità)*

Il Ministero dell'Interno assicurerà il finanziamento con fondi PON – SICUREZZA per complessivi 1.500.000.00 Euro di n. 2 progetti pilota, da concludersi entro un anno dalla sottoscrizione del presente Patto, denominati rispettivamente "Ambiente e Sicurezza" e "Giovanni Verga". Il primo – attuato dal Comune di Catania sotto il coordinamento della Prefettura e attraverso protocolli d'intesa con le Forze dell'Ordine prevede interventi diretti alla riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni parchi urbani anche mediante:

- videosorveglianza degli accessi e delle zone interne delle aree verdi con telecamere e predisposizione di colonnine SOS controllate da postazioni locali;
- ampliamento del sistema di illuminazione;
- potenziamento degli impianti strutturali;
- realizzazione di bambinopoli.

Il progetto "Giovanni Verga" - di cui è beneficiario il Consorzio costituito dal Comune di Catania, la Provincia ed i comuni di Acireale, Caltagirone e Vizzini – attiene alla diffusione della legalità attraverso il diretto coinvolgimento dei giovani in età scolare, mediante la divulgazione delle conoscenze legate al sistema amministrativo pubblico ed al funzionamento della spesa pubblica con la creazione di spazi di aggregazione gestiti direttamente dai giovani;



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

### Art. 8 *(Criminalità rurale)*

Il Prefetto – previo monitoraggio circa l'ampiezza e l'incidenza - predisporrà, entro sei mesi, un apposito progetto di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati di criminalità rurale.

In relazione al contenuto del progetto ed ai fini della realizzazione dello stesso, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, impartirà le direttive di coordinamento che si rendano necessarie, anche in termini di risorse umane e materiali, per il conseguimento degli obiettivi del progetto.

### Art. 9 *(Formazione della Polizia Municipale)*

Il Ministero dell'Interno, al fine di istituire comuni percorsi formativi necessari ad omogeneizzare gli interventi operativi e di controllo del territorio, nonché di conseguire ulteriori arricchimenti di specifiche professionalità da parte della Polizia Municipale, prevedrà corsi di formazione e aggiornamento professionale, periodici e congiunti, destinati agli operatori delle Forze di polizia e della Polizia Municipale:

### Art. 10 *(Osservatorio sul disagio giovanile)*

Saranno previsti interventi a tutela delle fasce sociali a rischio, attraverso la costituzione, presso la Prefettura, d'intesa con il Sindaco del Comune di Catania, di un osservatorio sul disagio giovanile per affrontare, principalmente, le problematiche legate alla dispersione scolastica ed ai fenomeni di bullismo.

### Art. 11 *(Verifiche)*

Il presente Patto ha la durata di un anno.

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, ogni trimestre, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione



PREFETTURA DI CATANIA



COMUNE DI CATANIA



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari.

Catania, 11 Giugno 2007

Prefetto di Catania,  
(Annamaria Cancellieri)

*Annamaria Cancellieri*

Sindaco di Catania  
(Umberto Scapagnini)

*Umberto Scapagnini*

Presidente Provincia Regionale  
(Raffaele Lombardo)

*Raffaele Lombardo*

Alla sottoscrizione presenza  
il Vice Ministro dell'Interno  
On. Marco Minniti

*Marco Minniti*



Area  
Metropolitana  
Fiorentina

REGIONE  
TOSCANA



*Prefettura di Firenze*

PATTO PER FIRENZE SICURA

PATTO PER LA SICUREZZA  
DELL'AREA METROPOLITANA FIORENTINA



**PATTO PER LA SICUREZZA**  
**DELL'AREA METROPOLITANA FIORENTINA**  
*(Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole,  
Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, Scandicci, Sesto Fiorentino,  
Signa)*

**PREMESSO**

- che la sicurezza è un diritto primario dei cittadini da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico ed una adeguata qualità della vita;
- che tale diritto può essere assicurato nel modo migliore solo garantendo le condizioni per un pieno esercizio delle libertà riconosciute dal nostro ordinamento giuridico sia in forma individuale che collettiva;
- che al fine di garantire una crescente capacità di risposta all'aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza è opportuno assicurare modelli di governo che sappiano affiancare ai necessari interventi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione dei reati;
- che tale modello di sicurezza urbana richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo;
- che il "Patto per la Sicurezza tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI" sottoscritto il 20 marzo 2007, cornice e riferimento del presente Patto, rappresenta – fatta salva la competenza delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza in materia – espressione significativa delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali;
- che sempre il 20 marzo 2007 il Ministro dell'Interno ha stipulato un patto per la sicurezza con i Sindaci delle aree metropolitane a cui ha aderito anche il Sindaco di Firenze;
- che in tale contesto risulta opportuno valorizzare l'ambito territoriale dell'area metropolitana fiorentina per definire un nuovo modello di governo della sicurezza capace di promuovere un concorso di azioni in una realtà che, per omogeneità geografica ed economica, tende sempre più a condividere programmi e strategie di interventi su temi di interesse comune;

**CONSIDERATO**

- che l'area metropolitana fiorentina, ai fini del presente patto, costituita da undici comuni che hanno già siglato in precedenza intese per coordinare interventi in altri settori amministrativi, presenta una situazione di sicurezza e vivibilità che si attesta da sempre su livelli positivi, testimoniata anche da un andamento della statistica dei reati che rivela indici di criminalità non elevati;



Area  
Metropolitana  
Fiorentina

REGIONE  
TOSCANA



## *Prefettura di Firenze*

- che negli ultimi anni, anche con l'arrivo di numerosi immigrati, si assiste ad una progressiva trasformazione del tessuto sociale, col diffondersi di fenomeni e di problematiche derivanti da una crescente domanda di assistenza e dal confronto di culture diverse che richiedono azioni coordinate, anche a livello di area metropolitana, per favorire l'integrazione e la coesione sociale;
- che la sensazione di insicurezza risulta accresciuta anche a causa del diffondersi di alcuni fenomeni sintomatici di disagio sociale, come il consumo, lo spaccio di droga, la prostituzione di strada;
- che le richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini devono trovare risposte anche in interventi efficaci di riqualificazione del tessuto urbano, di recupero del degrado ambientale e del disagio sociale, di promozione della cultura della legalità, dei valori e delle regole di convivenza civile, oltre che nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità;

### **PRESO ATTO**

- che le esperienze maturate con le precedenti intese hanno consentito di sviluppare un elevato livello di collaborazione tra istituzioni statali, regionali, provinciali e locali, con la realizzazione di progetti coordinati e integrati capaci di accrescere la vivibilità, la sicurezza ed il grado di protezione di beni pubblici e privati;
- che tale proficua cooperazione interistituzionale può essere ulteriormente sviluppata valorizzando ogni possibile sinergia per il miglior governo della sicurezza nell'area metropolitana fiorentina anche attraverso la promozione di servizi integrati o coordinati da parte dei Comuni aderenti;
- che nell'Area metropolitana fiorentina, ai fini della stipula del presente patto, si riconoscono i seguenti Comuni: Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa;

### **VISTO**

- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Prefetto la facoltà di promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Interno, forme di collaborazione con gli enti locali per la realizzazione degli obiettivi



Area  
Metropolitana  
Fiorentina

REGIONE  
TOSCANA



## *Prefettura di Firenze*

del Patto e per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;

- il "Patto per la sicurezza tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI", stipulato il 20 marzo 2007;
- la legge della Regione Toscana 16 agosto 2001, n. 38 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana";
- la legge della Regione Toscana 3 aprile 2006 n. 12, in materia di polizia comunale e provinciale;
- il protocollo d'intesa in materia di sicurezza urbana tra il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana sottoscritto il 5 novembre 2002.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue

### **Art. 1**

#### **CONTROLLO COORDINATO DEL TERRITORIO E SERVIZI DI PREVENZIONE GENERALE**

1. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ferme restando le competenze attribuite per legge alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, costituisce la sede istituzionale per l'esame e la definizione delle politiche di sicurezza urbana.
2. Nell'ambito del predetto Consesso saranno valutati l'andamento della criminalità ed i fenomeni di disordine urbano e saranno individuate, in virtù delle informazioni che ciascun componente metterà a fattor comune, le zone ritenute di maggior incidenza di criminalità diffusa.
3. In tale prospettiva, la Prefettura, i Comuni dell'Area metropolitana fiorentina e la Provincia di Firenze, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere – nella cornice delle direttive del Ministero dell'Interno – l'incremento della collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato e i Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di un più incisivo controllo integrato del territorio e del contrasto alla criminalità.
4. A tal fine il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, impartirà le necessarie direttive di coordinamento.



Area  
Metropolitana  
Fiorentina



## *Prefettura di Firenze*

### **Art. 2**

#### **POLIZIOTTO, CARABINIERE E VIGILE DI QUARTIERE**

La Prefettura, il Comune di Firenze ed i Comuni dell'Area metropolitana interessati si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere un migliore coordinamento dei poliziotti, carabinieri e vigili di quartiere e/o di altre iniziative di polizia di prossimità, favorendo la condivisione degli obiettivi ed orientando maggiormente l'attività nelle zone e nelle fasce orarie nelle quali è più alta la percezione di insicurezza. Con il contributo della Regione Toscana, inoltre, saranno realizzati corsi di formazione congiunta e modelli omogenei di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e dei risultati raggiunti.

### **Art. 3**

#### **CIRCUITI INFORMATIVI INTERISTITUZIONALI**

1. La Regione Toscana, la Prefettura, la Provincia ed i Comuni dell'Area metropolitana fiorentina si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a migliorare ed integrare il circuito informativo interistituzionale favorendo la massima condivisione di dati, analisi e conoscenze relative alla sicurezza del territorio e delle comunità interessate.
2. La Regione Toscana, la Prefettura ed i Comuni dell'Area metropolitana fiorentina si impegnano in particolare a promuovere il progressivo utilizzo della rete telematica regionale per un efficace scambio di informazioni.
3. La Provincia di Firenze, con la Prefettura, i Comuni dell'Area metropolitana fiorentina e l'eventuale contributo di altri soggetti, si impegna a realizzare una mappa informativa interattiva allo scopo di condividere uno strumento per migliorare l'integrazione delle informazioni sulla sicurezza su base geografica e la conoscenza delle aree a rischio con l'analisi dei relativi fattori e dei fenomeni di interesse locale.

### **Art. 4**

#### **PREVENZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI DELLA DIPENDENZA, DELLA DEVIANZA E DELLA PROSTITUZIONE**



Area  
Metropolitana  
Fiorentina



## *Prefettura di Firenze*

1. Le Parti si impegnano a sostenere l'attività delle Forze di Polizia nell'incremento dell'azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di droga.
2. Sarà rafforzata l'azione di sensibilizzazione e vigilanza sulle tossicodipendenze, sull'alcolismo e sul "bullismo", anche con iniziative di prevenzione nelle scuole ed in particolare per contenere i fenomeni negativi connessi all'abuso delle predette sostanze in momenti di aggregazione giovanile.
3. A scopo preventivo verrà rafforzata, laddove necessario, la vigilanza, da parte del Corpo Forestale dello Stato e delle Polizie Municipali, nei parchi, nelle aree a verde e nei luoghi di maggiore frequentazione dei giovani.
4. I Comuni interessati si impegnano a realizzare progetti per la riqualificazione delle aree interessate dalla prostituzione con particolare riguardo al potenziamento, possibilmente entro un anno, della pubblica illuminazione ed all'attuazione di soluzioni di viabilità, di arredo e di decoro con finalità dissuasive.
5. Per il contrasto alla prostituzione di strada saranno promossi servizi coordinati di controllo nei luoghi dove il fenomeno è maggiormente diffuso, anche allo scopo di verificare situazioni di irregolarità nelle presenze sul territorio nazionale che possono essere connesse a forme di sfruttamento.
6. Le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere, anche attraverso segnalazioni e proposte provenienti dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi indicati dall'art. 27 del D.P.R. 394/1999, forme di coordinamento per favorire un maggior ricorso all'applicazione dell'art. 18 del D.Lvo del 25 luglio 1998 n. 286, che prevede il rilascio, da parte del Questore, del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale nei casi di accertamento di situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.

### **Art. 5**

#### **PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E ALLA VENDITA DI MERCE CONTRAFFATTA**

1. La Prefettura, il Comune di Firenze ed altri Comuni dell'Area interessati si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a potenziare i servizi di controllo coordinato del territorio, in aree da individuare nell'ambito del Comitato



Area  
Metropolitana  
Fiorentina



## *Prefettura di Firenze*

Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con piani operativi che saranno individuati in sede di coordinamento, allo scopo di prevenire e contrastare l'abusivismo commerciale e la vendita di merce contraffatta, procedendo anche alla verifica della regolarità delle presenze sul territorio nazionale.

2. La Prefettura, il Comune di Firenze ed altri Enti interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno interventi volti a favorire una maggiore tutela dei marchi riconosciuti di prodotti locali, a scoraggiare gli acquisti di merce contraffatta anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.
3. La Regione Toscana, la Provincia di Firenze con i Comuni dell'Area metropolitana si impegnano a reperire ed a mettere gratuitamente a disposizione delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Municipali altri idonei locali per il deposito della merce contraffatta sequestrata, allo scopo di consentire l'intensificazione dell'attività di contrasto.

### **Art. 6**

#### **ESERCIZI COMMERCIALI E LOCALI PUBBLICI NOTTURNI**

1. Le Forze di Polizia e le Polizie Municipali dei Comuni dell'Area metropolitana intensificheranno, soprattutto nel periodo estivo, i controlli amministrativi su esercizi pubblici e locali notturni, coordinando tali interventi con altri Enti titolari di competenze specifiche di settore (ASL, Vigili del Fuoco, Arpat, Ufficio Provinciale del Lavoro, ecc.). In caso di riflessi negativi sulle condizioni dell'ordine e la sicurezza pubblica – fatti salvi i poteri del Questore per la sospensione temporanea della licenza ai sensi dell'art. 100 del TULPS – i Comuni si impegnano a segnalare al Prefetto il persistere di esigenze di pubblica sicurezza che richiedano la sospensione, l'annullamento o la revoca delle licenze, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/77.
2. Per migliorare la sicurezza e la vivibilità dei luoghi, i Comuni dell'Area metropolitana si impegnano, inoltre, a valutare l'attuazione di ogni possibile intervento nella dislocazione degli esercizi commerciali, nell'individuazione degli orari di apertura e di chiusura dei locali, nella concessione di suolo pubblico a beneficio di tali attività.

### **Art. 7**



Area  
Metropolitana  
Fiorentina



## *Prefettura di Firenze*

### **SETTORE DELLE LOCAZIONI E AFFITTACAMERE**

1. La Prefettura ed i Comuni dell'Area metropolitana fiorentina interessati si impegnano a realizzare un piano coordinato di controlli incrociati allo scopo di evidenziare illegalità connesse al settore delle locazioni e degli affittacamere.
2. A tal fine le parti si impegnano a condividere dati ed informazioni anche attraverso l'implementazione degli strumenti tecnologici richiamati nell'art.3 ovvero mediante la realizzazione di progetti specifici con il contributo della Regione Toscana.

### **Art. 8**

#### **OCCUPAZIONI ABUSIVE DI AREE E DI EDIFICI DISMESSI**

1. Per contenere e ridurre il numero delle occupazioni abusive di aree e di edifici dismessi, le parti, ed in particolare i Comuni dell'Area, si impegnano a realizzare ogni intervento utile a migliorare l'uso dei propri beni o a potenziare le misure di protezione e di difesa di tali aree e immobili, mettendo in sicurezza quelli abbandonati o incustoditi.
2. Sempre per ridurre il rischio di occupazioni ed ai fini di un razionale impiego delle Forze di Polizia, i Comuni, prima dello sgombero, si impegnano ad effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni per la messa in sicurezza dei beni e, riguardo agli immobili di proprietà privata, in caso di necessità, a promuovere anche attraverso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, iniziative per diffidare il soggetto obbligato per legge a predisporre idonee misure di protezione, per evitare nuove violazioni della proprietà e conseguenti, dispendiose reiterazioni di interventi della forza pubblica.

### **Art. 9**

#### **VIDEOSORVEGLIANZA URBANA**

1. Il Comune di Firenze si impegna a potenziare la rete di videosorveglianza urbana, che comprende già circa 100 telecamere attive ed un sistema in fibra ottica collegato con le sale operative delle Forze di Polizia, estendendola ad altre aree critiche per la sicurezza, secondo valutazioni da condividere nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e tenuto conto delle prescrizioni poste a tutela della riservatezza dei dati personali.



Area  
Metropolitana  
Fiorentina



## *Prefettura di Firenze*

2. Gli altri Comuni dell'Area metropolitana, in caso di proposte di realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana, si impegnano ad effettuare una preliminare verifica congiunta con Prefettura e Forze di Polizia interessate per gli aspetti relativi alla sicurezza, nel rispetto dei criteri contenuti nella circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005. Tale verifica sarà svolta anche per gli impianti esistenti.

### **Art. 10**

#### **PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE**

La Regione Toscana, la Prefettura ed i Comuni dell'Area metropolitana interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, rafforzeranno la tutela del patrimonio artistico e culturale con l'istallazione di telecamere dedicate, la realizzazione di corsi per la formazione del personale addetto alla sorveglianza dei musei e l'istituzione di servizi per il controllo degli itinerari turistici, museali e culturali che – d'intesa con il Ministero dell'Interno – potrà essere realizzata avvalendosi, fin da subito e per i prossimi tre mesi, fatta salva la possibilità di successive proroghe, anche del supporto di risorse extra territoriali delle Forze di Polizia.

### **Art. 11**

#### **SICUREZZA STRADALE**

1. La Regione Toscana, la Prefettura, la Provincia ed i Comuni dell'Area metropolitana concordano di sviluppare, nell'ambito delle rispettive competenze, progetti per migliorare la sicurezza stradale, intensificando i servizi coordinati di controllo sulla viabilità nelle aree di maggior rischio, con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza, migliorando le condizioni delle reti viarie, realizzando mirate campagne di informazione rivolte soprattutto ai giovani, potenziando i controlli sulle revisioni delle autovetture e sull'idoneità alla guida.
2. Per incrementare il servizio delle Forze dell'ordine impiegate nell'azione di contrasto alla criminalità, i Comuni dell'Area metropolitana si impegnano ad accrescere ulteriormente, tenuto conto delle rispettive risorse e ricorrendo anche a convenzioni di servizi tra Enti Locali, gli interventi di rilevazione degli incidenti stradali. A tal fine saranno valutate positivamente anche le opportunità offerte dall'art. 1 comma 564 della legge 27 dicembre 2006, n. 298 che prevede la





Area  
Metropolitana  
Fiorentina



## *Prefettura di Firenze*

possibilità di nuove assunzioni temporanee di agenti di Polizia Municipale utilizzando i proventi degli accertamenti di violazioni del codice della strada.

### **Art. 12**

#### **SICUREZZA NEI CANTIERI**

Saranno assunte iniziative congiunte per favorire un maggiore coordinamento dei controlli nei cantieri edili, promuovere intese finalizzate ad intensificare lo scambio di informazioni tra i vari soggetti ed organismi operanti nel settore ed accrescere la sensibilizzazione all'uso delle cautele previste dalla legge per prevenire gli infortuni sul lavoro.

### **Art. 13**

#### **RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO**

1. Allo scopo di liberare risorse delle Forze dell'Ordine da destinare al controllo del territorio, la Prefettura, con il contributo della Questura e del Comune di Firenze, predisporrà uno studio per l'individuazione di processi, tempi e carichi di lavoro con l'intento di favorire il trasferimento delle funzioni relative al rinnovo dei permessi di soggiorno dalla Questura all'Amministrazione Comunale.
2. Sulla base dei risultati di tale analisi e previa preventiva valutazione da parte del Ministero dell'Interno, si potrà dare avvio ad una fase di sperimentazione.

### **Art. 14**

#### **REGOLAMENTI COMUNALI**

I Comuni dell'Area metropolitana si impegnano ad avviare una revisione dei regolamenti comunali, con particolare riguardo a quelli della Polizia Urbana o locale, per adeguare tale normativa alle emergenti esigenze di sicurezza integrata, con il ricorso ad una migliore capacità di reazione alla violazione delle regole



Area  
Metropolitana  
Fiorentina



## *Prefettura di Firenze*

stabilite e ad una maggiore uniformità delle prescrizioni e delle relative sanzioni nell'intera area metropolitana.

### **Art. 15**

#### **PROGRAMMI DI SICUREZZA INTEGRATA**

1. I Comuni dell'Area metropolitana si impegnano a valutare, all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i profili attinenti alla sicurezza di interventi che riguardano l'edilizia, l'urbanistica, il recupero di aree degradate, l'arredo urbano, gli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e locali pubblici, le politiche socio-assistenziali.
2. La Regione Toscana si impegna a favorire forme di accesso agevolato a finanziamenti o contributi regionali per i progetti che, secondo una valutazione congiunta, sono finalizzati a migliorare la sicurezza dei cittadini, la vivibilità di aree degradate ed a promuovere la cultura della legalità.

### **Art. 16**

#### **ASSISTENZA E SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATI**

I Comuni dell'Area metropolitana fiorentina si impegnano ad avviare o a sviluppare ulteriormente servizi di assistenza e sostegno alle vittime di reati, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato.

### **Art. 17**

#### **OSSERVATORIO SULL'APPLICAZIONE DEL PATTO**

1. Con decreto del Prefetto di Firenze si provvederà ad istituire un osservatorio, composto da rappresentanti di ciascuno degli enti sottoscrittori e delle Forze di Polizia, sull'applicazione dei contenuti del presente patto, con il compito di promuovere anche eventuali, ulteriori intese per lo sviluppo di azioni congiunte nei vari settori di intervento (sicurezza stradale, videosorveglianza urbana, mappa informativa interattiva, etc.):



Area  
Metropolitana  
Fiorentina

REGIONE  
TOSCANA



## *Prefettura di Firenze*

2. A tale osservatorio – fatta salva l'attività di livello tecnico operativo di interesse del Questore - competerà anche l'assunzione di tutte le iniziative necessarie per dare sistematicità ed organicità alle azioni di tutte le parti, nonché la verifica dello sviluppo dei programmi in funzione del rispetto dei termini indicati nell'articolo successivo.

### **Art. 18**

#### **RISORSE FINANZIARIE ED INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEGLI ORGANICI**

1. La Regione farà fronte agli impegni economici derivanti dall'attuazione del patto con le risorse contenute nel bilancio regionale di previsione 2007 e pluriennale 2008 – 2009, individuate nelle voci di spesa afferenti e riconducibili alle finalità ed azioni concordate.
2. Il Ministero dell'Interno provvederà, previa valutazione delle emergenze, ad indirizzare, al caso, su Firenze, l'operatività della *Forza di Intervento rapido* costituita a livello centrale con proiezione nazionale, quale forza per contrastare – su richiesta del Prefetto – l'insorgere o l'acuirsi di "fenomeni criminali aggressivi" che richiedono urgenti azioni di contenimento e di prevenzione. Il personale chiamato a comporre la forza di intervento sarà dotato di professionalità e flessibilità di impiego per operare in diversificate configurazioni territoriali consentendo la contestuale rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale.
3. Le parti convergono sulla necessità di una verifica, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportano la richiesta della "Forza di intervento rapido" da parte del Prefetto.
4. Verrà istituito presso la Prefettura un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Forze di polizia che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del



Area  
Metropolitana  
Fiorentina

REGIONE  
TOSCANA



## *Prefettura di Firenze*

territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni. Sulle eventuali proposte il Ministero dell'Interno si pronuncerà sollecitamente.

### **Art. 19**

#### **PROPOSTE DI MODIFICA DEL QUADRO ORDINAMENTALE**

Le parti si impegnano a fornire ogni apporto collaborativo – ritenuto utile e coerente con gli obiettivi del presente Patto – al Gruppo di Studio per la modifica del quadro ordinamentale in materia di sicurezza promosso dal Ministero Interno, anche allo scopo di incrementare lo scambio informativo tra le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale.

### **Art. 20**

#### **DURATA E VERIFICHE**

1. Il presente Patto ha la durata di 2 anni.
2. Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, ogni trimestre, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari.


Firenze, 19 luglio 2007

Il Presidente della Regione Toscana  
(Claudio Martini)

Il Presidente della Provincia di Firenze  
(Matteo Renzi)

Area Metropolitana Fiorentina

Sindaco di Firenze  
(Leonardo Domenici)



Area  
Metropolitana  
Fiorentina



## *Prefettura di Firenze*

Sindaco di Bagno a Ripoli  
(Luciano Bartolini)

Sindaco di Calenzano  
(Giuseppe Carovani)

Vice Sindaco di Campi Bisenzio  
(Adriano Chini)

Sindaco di Fiesole  
(Fabio Incatasciato)

Assessore del Comune di Impruneta  
(Paolo Venturi)

Sindaco di Lastra a Signa  
(Carlo Nannetti)

Vice Sindaco di Pontassieve  
(Alessio Mugnai)

Assessore del Comune di Scandicci  
(Osvaldo Cavaciocchi)

Sindaco di Sesto Fiorentino  
(Gianni Gianassi)

Assessore del Comune di Signa  
(Antonio Morelli)

Il Prefetto di Firenze  
(Andrea De Martino)

Alla sottoscrizione presenza  
il Ministro dell'Interno  
(Giuliano Amato)



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

## PATTO PER GENOVA SICURA



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

**PREMESSO:**

- CHE il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità;
- CHE in data 20 marzo u.s. il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'A.N.C.I., hanno sottoscritto il Patto per la sicurezza, cornice e riferimento del presente accordo, con il quale è stato delineato un quadro di iniziative coordinate tra lo Stato e gli Enti locali, al fine di assicurare un più elevato livello di risposta alla domanda di sicurezza proveniente dalla società civile;
- CHE nella stessa data il Ministro dell'Interno e i Sindaci delle Città metropolitane, allo scopo di intensificare il livello di collaborazione, hanno assunto l'impegno di definire, presso ogni Città metropolitana, apposite intese pattizie tra lo Stato e le Istituzioni locali volte a delineare, anche sotto il profilo organizzativo e finanziario, azioni coordinate per il contrasto dei fenomeni di illegalità e di disagio sociale;
- CHE il Ministro dell'Interno ha concordato con il Presidente della Conferenza delle Regioni la costituzione di un gruppo di lavoro per la redazione di un protocollo-cornice in materia di sicurezza che funga da riferimento alle intese con le singole Regioni e all'elaborazione del d.d.l. di attuazione all'art. 118 della Costituzione;



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

- CHE, al fine di garantire una crescente capacità di risposta all'aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza, è opportuno assicurare modelli di governo che sappiano affiancare, ai necessari interventi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti e vigilanza;
- CHE al fine di delineare un quadro completo della realtà territoriale genovese, si è reso necessario effettuare, in via preliminare, un'approfondita analisi ricognitiva su tutte le problematiche avvertite nel capoluogo;
- CHE, a tal proposito, le Forze dell'Ordine hanno portato a termine, nell'ambito dell'area metropolitana, un'attenta indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione delle situazioni di criticità, con particolare riguardo alle fattispecie criminose maggiormente significative e alle situazioni di disagio sociale;
- CHE anche i Presidenti delle 9 Circoscrizioni (oggi Municipi), hanno, dal canto loro, fatto pervenire una puntuale relazione comprensiva delle problematiche maggiormente avvertite dalle rispettive comunità;
- CHE le fenomenologie criminose più ricorrenti che ingenerano un diffuso stato di insicurezza tra la cittadinanza, sono per lo più riconducibili ai c.d. reati predatori: furti e rapine nelle loro più diffuse articolazioni (furti con strappo, rapine di strada e in abitazione), all'abusivismo commerciale, al diffondersi della prostituzione di strada e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché dei problemi correlati allo stesso, alla presenza di





*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

nomadi e di immigrati irregolari, all'occupazione abusiva di alloggi da parte di questi ultimi, ma anche a fenomeni di disagio sociale e di degrado urbano come i danneggiamenti seguiti da incendi dolosi e l'abbandono di rifiuti in aree urbane;

CHE le fasce deboli e quelle socialmente meno protette, sono quelle che maggiormente percepiscono un crescente senso di insicurezza;

CHE in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, sono stati presi in considerazione la mappa e l'analisi dei rischi emersi dalla predetta indagine;

CHE al fine di avviare una proficua attività di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, occorre delineare termini e modalità per la realizzazione di mirati interventi capaci di migliorare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini;

CHE il presente documento si inserisce, peraltro, nell'alveo di una consolidata e costante collaborazione tra Prefettura, Amministrazione Comunale e Forze dell'Ordine, già culminata con la sottoscrizione del contratto di sicurezza perfezionato tra il Prefetto e il Sindaco, in data 26 novembre 2004;

CHE, al fine di affrontare e superare le problematiche riscontrate, si rende necessario porre in essere ulteriori integrate strategie di intervento per il miglioramento del controllo del territorio e la qualificazione urbana, anche attraverso l'elaborazione di specifici programmi e progetti straordinari, con la previsione di finanziamento degli stessi relativamente a comportamenti



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

antisociali causati dall'abuso di sostanze illegali che trasmettono una rilevante percentuale di insicurezza tra i cittadini.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

il Sindaco, il Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale della Liguria e il Presidente dell'Amministrazione provinciale, ciascuno per la parte di propria competenza, convengono quanto segue.

#### **Art. 1**

##### *(Gruppo di lavoro per la vivibilità del territorio)*

Elaborazione in sede congiunta di appositi programmi e progetti speciali finalizzati ad una migliore vivibilità del territorio.

Detti progetti, che saranno appositamente redatti da un Gruppo di Lavoro per la Sicurezza, composto da un rappresentante della Prefettura, della Giunta Regionale, del Comune, dell'Amministrazione Provinciale, dei Municipi, della Questura, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, verranno poi portati all'esame, per la valutazione, del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.

In particolare il Comune di Genova prevede di avviare una sperimentazione dell'impiego di dispositivi tecnologici individuali di sicurezza per i soggetti più a rischio.



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

## Art. 2

### *(Fondo speciale)*

La previsione, a norma dell'art. 1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, della costituzione di un "Fondo speciale" (da allocare presso la contabilità speciale della Prefettura), che verrà alimentato con risorse degli Enti Locali, per la realizzazione dei predetti programmi straordinari e per il finanziamento delle risorse, anche strumentali, necessarie alla realizzazione degli stessi. In particolare il fondo potrà essere utilizzato anche per finanziare sistemi tecnologici funzionali a strutture organizzative in grado di incrementare la qualità della risposta in condizioni di allarme ed emergenza. Detto Fondo, che sarà finanziato con contributi diretti ed eventualmente anche con i crediti esigibili maturati dagli Enti locali verso le Amministrazioni dello Stato, ammonterà complessivamente a euro 2.000.000, così ripartiti:

Comune di Genova: euro 500.000, quale credito esigibile maturato nei confronti dello Stato e disponibile nei prossimi mesi;

Regione Liguria: euro 1.000.000 per spese di investimento;

Provincia di Genova: euro 500.000. Tale impegno di spesa è riferito anche alle esigenze del restante territorio provinciale e, segnatamente, per i comuni rivieraschi.

Inoltre il Comune prevede di stanziare e gestire in autonomia:

- euro 1.790.000, quale importo per il finanziamento di progetti da validare in sede di Gruppo di Lavoro per la Sicurezza, relativi a "Centro monitoraggio



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

per incidentalità e sicurezza stradale” e “Potenziamento strumenti e tecnologie per la sicurezza stradale”;

- euro 2.910.000, quale importo per il finanziamento di interventi di riqualificazione del territorio finalizzati alla sicurezza ex L.R. 28/04, relativi alle aree Ghetto, S. Filippo e Begato.

### Art. 3

*(Interventi di ottimizzazione dell'impiego degli organici)*

#### A) Forza di Intervento rapido.

Il Ministero dell'Interno provvederà tenuto conto dell'insorgenza di particolari emergenze difficilmente fronteggiabili con le risorse ed i mezzi a disposizione, ad indirizzare sulla città di Genova aliquote di personale tratte dalla Forza di intervento rapido costituita a livello centrale con proiezione nazionale. Dette risorse verranno impiegate per lo svolgimento di attività mirate, previa rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale, e comunque sulla base di una calendarizzazione e programmazione degli interventi e previa predisposizione dei supporti logistici e delle risorse per gli oneri di missione e di lavoro straordinario.

#### B) Revisione delle aree a rischio.

Le parti convengono sulla necessità di una verifica, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

delittuosità e della georeferenziazione della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio.

I dati saranno assunti dalla rilevazione effettuata dalle Forze di Polizia nonché dall'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza.

Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportano la richiesta della "Forza di intervento rapido" da parte del Prefetto.

#### **C) Verifica dell'attualità della distribuzione dei presidi di polizia**

Verrà istituito presso la Prefettura un Gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle Forze di polizia e degli Enti sottoscrittori del presente Patto, che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali di P.S. e riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni. Sulle eventuali proposte il Ministero dell'Interno si pronuncerà sollecitamente.

#### **Art. 4**

##### *(Videosorveglianza)*

Potenziamento – per sostenere le Forze di Polizia e consentire la registrazione di scenari atti a supportarle nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità – della rete di apparati di video-sorveglianza, già attiva nel territorio



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

cittadino, e ricerca della migliore funzionalità ed integrazione, attraverso un adeguato sistema di manutenzione, attingendo alle risorse del predetto "Fondo speciale".

Detti nuovi impianti andranno ad implementare la rete attuale che già si avvale delle 61 telecamere in uso alla Questura, delle 33 in uso alla Polizia Municipale e delle apparecchiature installate, a cura dell'Azienda Mobilità e Trasporti, a bordo dei mezzi viaggianti, e presso le stazioni della metropolitana, degli ascensori e delle funicolari.

A detto sistema, si aggiungeranno, a breve, ulteriori 22 postazioni di telecamere, previste nell'ambito del progetto finanziato dalla L.R. 28/2004, in materia di progetti integrati per la sicurezza.

#### Art. 5

##### *(Poliziotto/Carabiniere quartiere)*

Le parti concordano di rimodulare, ove appaia necessario, secondo le proposte che potranno essere formulate, l'attività di pattugliamento del Poliziotto/Carabiniere di quartiere con particolare riferimento alla diversificazione degli itinerari, allo scopo di prevedere l'intensificazione dei servizi e l'inclusione, nella pianificazione dell'attività di vigilanza, anche della figura del Vigile di quartiere



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

#### Art. 6

##### *(Scambio di informazioni)*

Le Parti prevedono di effettuare, previa circolarità delle informazioni necessarie, la disamina dei fenomeni criminosi attingendo, in proposito, dal sistema "StatDel", disponibile presso la Prefettura ed eventualmente, per maggiore dettaglio, dai dati messi a disposizione dalle Forze di Polizia, relativi ai reati commessi.

#### Art. 7

##### *(Collaborazione delle Forze di Polizia con la Polizia Municipale)*

Le Parti si impegnano a:

- a) promuovere una più stretta collaborazione tra le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, affinché ciascuna cooperi, nell'ambito delle rispettive competenze, all'espletamento dei servizi ordinari e straordinari di vigilanza, nell'ambito del Piano Coordinato di Controllo del Territorio. Detti servizi congiunti, che potranno prevedere il coinvolgimento delle Polizie Municipali dei Comuni rivieraschi, sono, perlopiù, rivolti:
  - alle verifiche di polizia amministrativa – per il contestuale rilevamento degli illeciti di rispettiva competenza – con particolare riguardo ai locali di pubblico spettacolo;
  - alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della prostituzione e dello sfruttamento della stessa;



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

- al concorso in periodici servizi di vigilanza sulla viabilità destinati prioritariamente al contenimento del fenomeno degli incidenti stradali dovuti a stati di alterazione psico-fisica dei conducenti, soprattutto in relazione alle cosiddette stragi del sabato sera;
  - all'effettuazione di operazioni straordinarie di contrasto all'abusivismo commerciale ed ambulante;
- b) avviare progetti, anche attingendo risorse finanziarie dal fondo speciale, riferiti alla Polizia Municipale o alle altre Polizie Municipali dei Comuni individuati al punto precedente, che permettano:
- di riprogrammare, ove necessario le fasce orarie di servizio, in modo da garantirne la loro presenza nelle aree a rischio anche durante le ore notturne, quanto meno nei fine settimana e, in maniera concordata in sede di C.P.O.S.P., al ricorrere di particolari periodi dell'anno;
  - di prevedere la riqualificazione del personale da destinare al pattugliamento specie serale - notturno e all'attività del vigile di quartiere;
  - di continuare ad assicurare la rilevazione dell'infortunistica stradale nel centro abitato, così da impiegare il personale delle Forze di Polizia in prioritari compiti di prevenzione generale e controllo del territorio.





*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

### **Art. 8**

#### *(Interventi di riqualificazione urbana)*

Il Ministero dell'Interno prende atto del significativo contributo che, ai fini degli obiettivi del presente Patto, proviene dalla sinergia con le misure previste dal documento con il quale la Civica Amministrazione prevede interventi di riqualificazione urbana, per un ammontare complessivo di circa 80 milioni di euro, per interventi finalizzati alla sicurezza, capaci di migliorare la qualità della vita e, conseguentemente, accrescere, fra la collettività, la percezione della sicurezza, nonché il documento relativo ai progetti integrati per la sicurezza e la prevenzione, per un ammontare di circa 1.350.000 euro, avviati dai Municipi del Comune di Genova.

### **Art. 9**

#### *(Potenziamento degli organici)*

Al fine di affrontare e superare le problematiche di cui in premessa, secondo strategie di intervento finalizzate a rendere più efficace il controllo del territorio e la qualificazione urbana, attraverso l'elaborazione di specifici programmi e progetti straordinari, anche nei confronti di comportamenti antisociali causati dall'abuso di sostanze illegali che trasmettono una rilevante percentuale di insicurezza tra i cittadini, il Ministero dell'Interno si impegna a rendere disponibili un contingente aggiuntivo di personale composto da n. 40 Agenti della Polizia di Stato, 40 Carabinieri e 20 Finanziari.



*Prefettura di Genova*



*Comune di Genova*



*Provincia di Genova*



*Regione Liguria*

# Art. 10

*(Durata e verifiche)*

Il presente Patto ha la durata di due anni.

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procederà, comunque, ogni trimestre, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari.

Genova, 14 giugno 2007

IL PREFETTO

IL PRESIDENTE  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PROVINCIALE

IL SINDACO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

*Alla sottoscrizione presenza  
il Vice Ministro dell'Interno*

## PATTO PER MILANO SICURA

*Patto per la sicurezza urbana  
fra il Prefetto ed il Sindaco di Milano*

### PREMESSO

- che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana costituisce una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo;
- che il "Patto per la Sicurezza tra Ministero dell'Interno e l'ANCI" sottoscritto il 20 marzo 2007, cornice e riferimento del presente Patto, rappresenta - salva la competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia - espressione significativa delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali.

### PREMESSO, altresì,

- che i cittadini milanesi manifestano un crescente senso di insicurezza - determinato dall'attuale stato dell'ordine e della sicurezza pubblica - con raccolte di firme ed altre iniziative pubbliche, testimonianza di un disagio suscettibile di modificare in prospettiva le abitudini di vita e la vivibilità della città;
- che l'allarme risulta maggiore nelle zone e nei quartieri periferici;
- che la città di Milano, quale polo attrattivo per il benessere offerto, soffre della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e di nomadi, che si sono stabilmente insediati nel territorio, utilizzando strutture abusive in aree ed immobili dismessi;
- che la sensazione di insicurezza risulta accresciuta dal radicamento di alcuni fenomeni sintomatici di un diffuso disagio sociale, come il consumo, lo spaccio di droga e la prostituzione di strada, anche minorile;
- che le fasce "deboli" - quali anziani, donne e minori - risultano essere quelle che maggiormente percepiscono un crescente senso di insicurezza.

## CONSIDERATO

- che la situazione sopradescritta può essere contrastata attraverso un'azione combinata che intensifichi le attività di controllo del territorio e quelle investigative, con l'obiettivo di ridurre il numero dei reati predatori e le altre forme di criminalità diffusa;
- che un'efficace azione deterrente, finalizzata altresì alla prevenzione ed alla repressione dei reati, può realizzarsi con il completamento degli strumenti tecnologici idonei a monitorare i territori più a rischio già installati dal comune di Milano.
- che gli interventi di controllo del territorio possono avere prospettive ancor più efficaci se ricollocati nell'ambito di politiche sociali e di piani condivisi di riqualificazione del tessuto sociale e dei contesti urbani, nella cui realizzazione il comune di Milano è già impegnato.

## VISTO

- il "Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza Rom nella città di Milano" siglato dal Prefetto di Milano, dal Presidente della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Milano il 21 settembre 2006 alla presenza del Ministro dell'Interno (*allegato n. 1*);
- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Prefetto la facoltà di promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Interno, forme di collaborazione con gli enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue

### Art. 1

(PRIORITY)

1. Il Prefetto e il Sindaco, secondo le rispettive competenze, si impegnano a promuovere - con progetti mirati - azioni coordinate volte al contenimento e alla risoluzione dei fenomeni di criminalità diffusa e dei problemi di occupazioni abusive, di campi nomadi non autorizzati, di abusivismo

commerciale, di violenza alle donne e ai minori, di truffe agli anziani e di degrado urbano in genere, come meglio specificato in premessa, condividendo la mappa e l'analisi dei rischi allegata al presente Patto, al fine di stabilire gli interventi prioritari da attivare (*allegato n. 2*). La mappa sarà periodicamente aggiornata dal "Gruppo di Lavoro Sicurezza" di cui all'art. 10, comma 2, lett. a).

2. I relativi progetti, finanziati con il Fondo costituito presso la contabilità speciale della Prefettura di cui all'art. 12, comma 2, verranno sottoposti, entro 60 giorni dalla istituzione del Fondo stesso, all'approvazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e si uniformeranno ai principi fissati nel Patto stesso.

## Art. 2

### (CAMPI NOMADI)

1. Le parti, per dare attuazione al "Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza Rom nella città di Milano", si impegnano a formulare al Governo - entro tre mesi dalla sottoscrizione - una proposta per il conferimento di poteri straordinari ad un Commissario Straordinario, da individuarsi nella persona del Prefetto di Milano.
2. Il Prefetto si impegna ad istituire un "Gruppo di Lavoro" con la partecipazione di rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione e di ogni altro soggetto ritenuto necessario per la gestione del fenomeno del nomadismo nell'ambito del sopraccitato Protocollo.
3. Il "Gruppo di Lavoro" dovrà, in modo particolare, studiare il fenomeno del nomadismo e quello relativo a etnie stanziali, distinguendo le due realtà e operando, ai fini della dislocazione degli insediamenti, anche in relazione alle capacità di assorbimento di ciascun territorio.

## Art. 3

### (IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE)

1. Le parti si impegnano a promuovere politiche che non favoriscano l'eccessiva concentrazione monoetnica, con progetti mirati secondo le peculiarità della localizzazione delle singole etnie sul territorio urbano.

2. Per quanto riguarda, in particolare, il "quartiere cinese" della zona Sarpi, sarà concordato, d'intesa anche con i rappresentanti della comunità cinese, un progetto che preveda la delocalizzazione delle attività incompatibili con la vocazione residenziale del tessuto urbano interessato.
3. Il Prefetto si impegna inoltre a promuovere, attraverso il Consiglio Territoriale per l'immigrazione, interventi che favoriscano l'integrazione dello straniero regolare sul territorio in sinergia con le Istituzioni locali.

#### Art. 4

##### (OCCUPAZIONI ABUSIVE DI AREE ED EDIFICI DISMESSI)

1. Il Prefetto ed il Sindaco si impegnano in un'azione congiunta per contenere e ridurre, con la necessaria gradualità, il numero delle occupazioni abusive di aree ed edifici dismessi.
2. Ai fini di pianificare un'efficace azione di recupero degli alloggi abusivamente occupati, preliminarmente al risanamento del patrimonio d'edilizia residenziale pubblica, le parti si avvarranno del "Tavolo" già operante in Prefettura per gli immobili dell'ALER, estendendone il relativo modulo operativo agli altri enti gestori, con le stesse modalità sin qui poste in essere.
3. La Polizia Locale provvederà - in base alle vigenti disposizioni - all'esecuzione delle ordinanze sindacali e di quegli altri interventi a tutela del patrimonio comunale, che comportino l'allontanamento forzoso di persone e/o la vigilanza a beni dismessi o in fase di ristrutturazione/recupero. Laddove la situazione possa comportare gravi pericoli, tali da minacciare l'incolumità dei cittadini, il Prefetto, su richiesta del Sindaco, previa valutazione dei risvolti di ordine pubblico, concederà l'assistenza della forza pubblica alla Polizia Locale in sede di esecuzione dei provvedimenti di autotutela.
4. Ai fini di un razionale impiego delle Forze di Polizia, condizione per la concessione della Forza pubblica in caso di interventi di sgombero, anche di immobili di proprietà privata, è la messa in sicurezza, a cura e spese del soggetto obbligato per legge, dell'immobile oggetto di intervento, che - salvo casi eccezionali - non potrà essere reiterato.
5. Le parti si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa per realizzare sul piano generale la messa in sicurezza delle aree abbandonate. In caso di immobili fatiscenti, che devono essere demoliti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, su attestazione del Prefetto, il Comune di Milano si impegna a

riconoscere al proprietario dell'area, in sede di rilascio del titolo edificatorio, la volumetria dell'immobile demolito.

#### Art. 5

##### (PROSTITUZIONE)

1. Le parti si impegnano a sottoporre alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il fenomeno della prostituzione allo scopo di predisporre piani coordinati di contrasto del fenomeno stesso, a partire dalle seguenti zone individuate come prioritarie: Piazza Trento, Ortomercato, Quartiere Figino, Via Principe Eugenio, Via Sassetti, Viale Abruzzi, Via Giolli.
2. Tali interventi saranno anche diretti a verificare la regolarità delle presenze sul territorio nazionale ed a perseguire eventuali organizzazioni dedite alla tratta di esseri umani.

#### Art. 6

##### (DROGA E DISAGIO GIOVANILE)

1. Le parti si impegnano a realizzare interventi di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, anche con l'impiego di unità cinofile, secondo un'apposita calendarizzazione e prioritariamente nel Quartiere Figino, in Viale Monza e nella zona Navigli.
2. Sarà rafforzata l'azione di sensibilizzazione e vigilanza sulle tossicodipendenze, sull'alcoolismo e sul bullismo fra i giovani, anche con iniziative di prevenzione nelle scuole e in particolare per contenere i fenomeni negativi connessi alla frequentazione da parte dei giovani di discoteche e locali notturni.
3. Per una migliore qualità dei servizi, il Prefetto e il Sindaco si impegnano a impartire le direttive affinché i "Poliziotti, i Carabinieri e i Vigili di Quartiere" mantengano frequenti contatti con i Dirigenti Scolastici per monitorare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe negli istituti, nonché forme di devianza giovanile ed episodi di abuso, attivando, per ogni utile opera di prevenzione, i Servizi Sociali del Comune.
4. A scopo preventivo verrà rafforzata, laddove necessario, anche con l'impiego di unità a cavallo, la vigilanza nei parchi, nelle aree a verde e nei luoghi di maggiore frequentazione dei giovani.

Art. 7

(ABUSIVISMO COMMERCIALE)

1. L'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, disporrà servizi per la presenza nei mercati settimanali scoperti al fine di contrastare l'abusivismo commerciale ed altre attività illecite. Le specifiche attività della Polizia Locale in materia di abusivismo commerciale saranno sostenute, ove necessario, dalla presenza delle Forze di Polizia anche con la possibile organizzazione di "pattuglie miste".
2. Per la lotta alla contraffazione, le parti si impegnano a predisporre progetti specifici nei quali verrà previsto anche l'impiego di personale della Guardia di Finanza.

Art. 8

(ESTATE A MILANO)

1. Le parti si impegnano a concordare iniziative che - durante la stagione estiva - consentano ai cittadini una miglior vivibilità della città.
2. A tal fine, l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza disporrà servizi nelle zone interessate (parchi, piazze, luoghi di ritrovo) e nelle ore di maggiore concentrazione.
3. Durante il mese di agosto saranno intensificati i servizi di controllo del territorio nelle periferie per garantire la sicurezza di coloro che rimangono in città.

Art. 9

(ESERCIZI PUBBLICI)

1. Alla Polizia Locale spetta, in via ordinaria, il controllo amministrativo degli esercizi pubblici e dei locali notturni, unitamente ad altri enti titolari di competenze specifiche di settore (A.S.L., Vigili del Fuoco, A.R.P.A. etc.), fatte salve le competenze delle Forze di Polizia in materia di controlli amministrativi e di polizia. Quando vi siano ripercussioni sulle condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvi i poteri del Questore per la sospensione temporanea



della licenza ai sensi dell'art. 100 del TULPS, il Comune si impegna a segnalare al Prefetto il persistere di esigenze di pubblica sicurezza, che richiedano la sospensione, l'annullamento o la revoca delle licenze ai sensi dell'art. 110 del DPR n. 616/77.

2. Tali controlli saranno intensificati durante il periodo estivo.

#### Art. 10

##### (ORGANI DI COOPERAZIONE)

1. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ferme restando le competenze attribuite alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza dalla legge, costituisce la sede privilegiata ed istituzionale per l'esame e la definizione delle politiche di sicurezza urbana. Alle sedute del Comitato, il Prefetto, d'intesa con il Sindaco, per l'esame di particolari problematiche territorialmente definite, inviterà a partecipare i Presidenti dei Consigli di Zona.
2. Ulteriori organismi di cooperazione, di supporto all'attività del Prefetto, costituiti presso l'Ufficio Territoriale del Governo e deputati all'attuazione delle forme di cooperazione per il presente Patto, sono:
  - il "Gruppo di Lavoro Sicurezza"
  - il "Tavolo Tecnico Interforze".
- 2a Il "Gruppo di Lavoro Sicurezza" - costituito dal Prefetto - presieduto dal Dirigente dell'Area Ordine e Sicurezza Pubblica dell'Ufficio Territoriale del Governo e composto dai rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, da rappresentanti del Comune e del Comando della Polizia Locale di Milano, nonché degli altri comuni eventualmente interessati. Ove occorra, potranno essere invitati alle sedute dell'organismo rappresentanti del Presidente della Giunta della Regione Lombardia e della Provincia di Milano. Il "Gruppo di Lavoro" svolge attività propedeutiche di analisi e di definizione delle intese, che si rendano necessarie per la realizzazione di attività delle Forze dell'Ordine con l'ausilio della Polizia Locale. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Gruppo, all'uopo delegato, potrà ascoltare i Presidenti dei Consigli di Zona nonché invitare rappresentanti delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto ritenuto utile per l'esame di specifiche tematiche territoriali o di settore. Gli elementi acquisiti e le proposte elaborate saranno portate all'esame del Comitato e di tutti i soggetti istituzionali interessati.

2b. Almeno una volta al mese ed ogni qualvolta per specifiche questioni il Comitato lo ritenga utile, ovvero uno dei suoi componenti, sarà convocato il "Tavolo Tecnico Interforze", costituito con decreto del Prefetto e composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Sindaco di Milano e degli altri Comuni eventualmente interessati. Ove occorra, potranno essere invitati alle sedute dell'organismo rappresentanti del Presidente della Giunta della Regione Lombardia e della Provincia di Milano. Il Tavolo avrà il compito primario di supportare l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza sul piano tecnico e operativo.

#### Art. 11

##### (ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLA POLIZIA LOCALE)

1. Il Prefetto ed il Sindaco, ciascuno per i profili di competenza, si impegnano a porre in essere le azioni necessarie per migliorare l'attività di controllo del territorio, anche attraverso un'ottimizzazione dei carichi di lavoro, una riorganizzazione e una ricollocazione dei rispettivi presidi di polizia esistenti, che consenta di recuperare unità da destinare a servizi esterni, avvalendosi, a tal fine, del lavoro preparatorio del "Gruppo Sicurezza".
2. A tal fine, il Prefetto e il Sindaco si impegnano a valorizzare e incrementare - rispettivamente - le attività del "Poliziotto", del Carabiniere di Quartiere e del Vigile di Quartiere", negli interventi contro il degrado urbano, con lo studio di nuove proposte per migliorare ulteriormente gli effetti della polizia di prossimità nel presidio capillare del territorio.
3. Per migliorare il controllo del territorio e il contrasto agli insediamenti abusivi nonché per l'attuazione dei progetti di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, punto 9 del presente articolo ed infine per le pianificazioni che saranno valutate in sede di Comitato, le Forze territoriali vengono incrementate - rispetto all'attuale organico - con l'assegnazione di:
  - n. 100 Agenti di Polizia che si aggiungono a n. 114 di recente assegnazione alla Questura per un totale complessivo di 214 unità;
  - n. 130 Carabinieri, di cui 100 da destinare dal Comando Generale dell'Arma, sentito il Prefetto di Milano, alle Stazioni della cintura urbana milanese;

- n. 95 unità di personale appartenente alla Guardia di Finanza, di cui un'aliquota, necessaria a formare quattro pattuglie, sarà destinata alla cintura urbana.

Per assicurare la maggiore efficacia dell'attività di prevenzione dei fenomeni criminosi, il Prefetto si impegna a pianificare, d'intesa con il Ministero dell'Interno, l'utilizzo per Milano - già a partire dal corrente anno - di una Forza di intervento rapida, composta da unità non territoriali appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività mirate e sulla base di una calendarizzazione e programmazione di interventi, tenendo conto delle concrete necessità e dei carichi di lavoro.

4. Il Comune di Milano, per specifiche operazioni e su motivata richiesta, nel quadro complessivo della collaborazione tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 7 marzo 1986, si impegna a mettere a disposizione dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza il numero di addetti della Polizia Locale che la stessa autorità riterrà congruo e che collaborerà con le altre Forze di Polizia per fronteggiare situazioni di illegalità, che necessino della predisposizione straordinaria di azioni di contrasto congiunte. Il Prefetto, sentito ove occorra il Comitato, autorizzerà l'assistenza delle Forze di Polizia nel caso di particolari servizi promossi dalla Polizia Locale, su specifica e motivata richiesta di quest'ultima.
5. Al fine di sviluppare sinergie operative volte a migliorare l'impiego di risorse sul territorio, su proposta del Questore, in sede di Comitato verranno individuati quegli interventi in materia di ordine pubblico (es. manifestazioni sportive, manifestazioni di piazza, rilascio di immobili occupati) nei quali la Polizia Locale opera, quale ausiliaria, alle dipendenze del Funzionario di Pubblica Sicurezza responsabile, secondo aliquote stabilite e necessarie all'intervento stesso. In tali casi, agli addetti della Polizia Locale impiegati sarà riconosciuta l'indennità di ordine pubblico.
6. L'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, per la predisposizione dei servizi di cui al presente Patto, può disporre i servizi in forma congiunta con la Polizia Locale.
7. Il Prefetto si impegna a dare l'avvio ad una revisione del piano coordinato di controllo del territorio al fine di prevedere il concorso, secondo competenza, della Polizia Locale nei servizi del piano stesso.
8. Il Prefetto e il Sindaco si impegnano a potenziare - d'intesa col Ministero dell'Interno - l'interoperatività fra le Sale operative delle Forze di Polizia e quella della Polizia Locale, previa verifica delle compatibilità tecnologiche.

9. Le parti si impegnano a completare l'efficace sistema di video-sorveglianza con tecnologie innovative e con l'installazione di telecamere da posizionare nelle aree più a rischio della città e lungo i tratti viari di accesso ed uscita rispetto alle medesime, facente capo alle Sale operative delle Forze dell'Ordine nonché della Polizia Locale. Nel rigoroso rispetto delle norme sulla *privacy* e della circolare ministeriale 8 febbraio 2005 in materia, previa installazione di apposito sistema a cura delle società concessionarie che gestiscono le specifiche tratte, sarà possibile rilevare le auto rubate che transitano per i relativi varchi. Il Ministro dell'Interno renderà disponibile un apposito reparto per la gestione di tale sistema.

## Art. 12

### (RISORSE FINANZIARIE)

1. Il Prefetto si impegna a promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Interno, forme di collaborazione con la Regione Lombardia e la Provincia di Milano per la realizzazione - in collaborazione col Sindaco di Milano - degli obiettivi del Patto e per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia per la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo della cultura della legalità, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I progetti relativi alla città di Milano verranno finanziati con un "Fondo speciale" allocato presso la contabilità speciale della Prefettura, suscettibile di essere alimentato anche da parte della Regione, della Provincia ed altri enti territoriali secondo le convenzioni che verranno approvate.
3. Il Fondo potrà essere alimentato sia con contributi diretti, che con crediti esigibili maturati dagli Enti locali verso le Amministrazioni dello Stato. Il Comune di Milano dichiara la propria disponibilità a conferire al Fondo i crediti che verranno man mano maturati nei riguardi dello Stato per tutta la durata del presente Patto e che attualmente, secondo il Comune, risultano ammontare a 29.142.822 Euro, di cui già si prevede l'introito di 1 milione di Euro nei prossimi due mesi.
1. Le parti prendono atto che, per la costituzione del Fondo di cui sopra, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano hanno dichiarato la propria disponibilità a conferire risorse finanziarie.

5. Nella programmazione degli interventi per l'anno 2007 in materia di sicurezza, di investimenti tecnologici, di politiche sociali e di integrazione, nonché contro il degrado, il comune di Milano, perseguendo ed ampliando gli impegni già posti in essere negli anni passati, ha stanziato nel bilancio fondi per 132 milioni di euro.

**Art. 13**

**(PROPOSTE DI MODIFICA DEL QUADRO ORDINAMENTALE)**

1. Le parti si impegnano a fornire ogni apporto collaborativo - ritenuto utile e coerente con gli obiettivi del presente Patto - al Gruppo di Studio per la modifica del quadro ordinamentale in materia di sicurezza promosso dal Ministero dell'Interno, anche allo scopo di incrementare lo scambio informativo tra le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale.

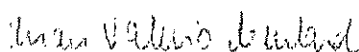
**Art. 14**

**(REVISIONE)**

1. Le parti si impegnano a rivedere annualmente le iniziative assunte in attuazione del presente Patto al fine di apportare gli eventuali aggiornamenti per il miglior conseguimento dei risultati programmati.

Milano, 18 maggio 2007

Il Prefetto di Milano  
(Gian Valerio Lombardi)



Il Sindaco di Milano  
(Letizia Moratti)



Alla sottoscrizione presenza  
il Vice Ministro dell'Interno  
On. Marco Minniti





*Prefettura di Modena*



*Comune di Modena*

# **PATTO PER MODENA SICURA**

*PATTO PER LO SVILUPPO DI AZIONI IN MATERIA  
DI SICUREZZA URBANA INTEGRATA*



*Prefettura di Modena*



*Comune di Modena*

**IL PREFETTO di MODENA**

**IL SINDACO di MODENA**

**CONSIDERATO**

- che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica, nell'ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione, anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini;
- che il “Patto per la Sicurezza” tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, sottoscritto il 20 marzo 2007, che costituisce cornice e riferimento del presente Patto, rappresenta — ferma restando la competenza del sistema delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica — un significativo avanzamento sul piano delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali, con particolare riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio proprie delle Forze di polizia con le competenze degli Enti locali;
- che nell'ambito del menzionato documento i Patti per la Sicurezza sono stati individuati quale nuovo modello operativo capace di definire una strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute efficaci in direzione della riqualificazione del tessuto urbano, del recupero del degrado ambientale e del disagio sociale oltre che della prevenzione e del contrasto alla criminalità;
- che la condivisa necessità di conseguire tale obiettivo nel quadro di un efficace rapporto di collaborazione fra Amministrazione statale e Amministrazione locale, articolata nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, ha costituito oggetto di precedenti intese positivamente sperimentate nel territorio provinciale, quali, in particolare, il protocollo d'intesa sottoscritto nel febbraio 1998, seguito dal contratto di sicurezza sottoscritto a marzo 2000, rinnovato a luglio 2005 e in atto scaduto, in relazione alle quali sono stati conseguiti risultati significativi.



*Prefettura di Modena*



*Comune di Modena*

### **Preso atto**

Della legge costituzionale n. 3/2001 art. 117 lettera h) e della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24 /2003 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";

Della "Intesa tra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e la Presidenza della Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo dell'accordo in materia di sicurezza urbana" sottoscritta il 16 giugno 2004;

**Il Prefetto e il Sindaco di Modena si impegnano:**

### **ART.1**

A dare corso al presente Accordo, ponendo in essere azioni integrate e progetti specifici in materia di sicurezza urbana integrata, su aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità, individuando obiettivi generali e specifici delle azioni, soggetti coinvolti e relativi ruoli, tempi di attuazione, risorse disponibili, criteri di valutazione delle azioni.

Ad attivare, al tal fine, percorsi di ascolto e confronto con le diverse espressioni del tessuto sociale, associativo, produttivo, del mondo del lavoro, nonché delle rappresentanze delle comunità immigrate al fine di definire in maniera condivisa e partecipata le specifiche esigenze delle differenti categorie sociali ed economiche, nell'ottica di definire compiutamente finalità, obiettivi e priorità degli interventi da attuare.

A sperimentare ulteriori collaborazioni tra i soggetti Istituzionali e le formazioni sociali in grado di fornire specifici apporti in termini di conoscenze, competenze e strumenti.

A costituire presso la Prefettura un apposito "Gruppo di lavoro Sicurezza", per l'attuazione del presente Patto - costituito dal Prefetto - coordinato dal Rappresentante del Prefetto e composto dal Comandante della Polizia Municipale, da un rappresentante della Questura, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.





*Prefettura di Modena*



*Comune di Modena*

Con lo stesso decreto di costituzione il coordinamento del gruppo sarà affidato, per le materie di competenza dell'Ente Locale, al rappresentante del Sindaco.

Il Gruppo di Lavoro svolge attività propedeutiche di analisi e di definizione delle intese, che si rendano necessarie per la realizzazione, su apposite direttive del Prefetto, di azioni delle Forze dell'Ordine con l'ausilio della polizia locale nei seguenti ambiti di attività:

- Polizia di Prossimità: attraverso la progettazione di interventi integrati che coinvolgano il nucleo di prossimità della Polizia Municipale (vigile di quartiere), il Poliziotto e il Carabiniere di quartiere e l'implementazione dell'organizzazione e delle funzioni del Posto Integrato di Polizia – costituito da personale delle forze di polizia e della polizia municipale, sito in Modena, Viale Molza, come punto di riferimento per i cittadini;
- Esame di esposti e segnalazione, debitamente sottoscritti dai cittadini e relativi al degrado urbano, al fine di una programmazione integrata degli interventi.
- Esame congiunto di situazioni afferenti a più sfere di competenze istituzionale, che richiedano condivisione di conoscenze ed elaborazione di progetti da attuarsi nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna autorità.
- Individuazione delle zone di interesse ai fini di un più adeguato sistema di videosorveglianza nonché sperimentazione di modelli differenziati di utilizzazione della rete di controllo del territorio, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla circolare del Ministero dell'Interno 8.2.2005.

Alla conclusione, sarà predisposta dal gruppo lavoro sicurezza una relazione finale che il Prefetto metterà a disposizione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e di cui il Sindaco informerà il Consiglio Comunale.

## **ART. 2**

Le Parti si impegnano altresì ad Interventi a favore dei minori, nella duplice direzione di:

- Prevenire la devianza giovanile anche attraverso l'educazione alla legalità, avuto riguardo alle modalità già avviate dai servizi sociali e educativi e dalle circoscrizioni;
- Ricercare strumenti di collaborazione sinergica, atti anche al coinvolgimento di altri attori istituzionali, per dare assistenza ai minori vittime di reato.



*Prefettura di Modena*



*Comune di Modena*

Qualora siano minori anche gli autori dei fatti, come avviene nei fenomeni di bullismo ed in quelli di scontri tra gruppi di giovani, saranno presi contatti – sulla base di appositi protocolli da stipularsi con gli organi competenti per individuare percorsi di recupero e di reinserimento sociale nei confronti dei soggetti responsabili dei reati.

### **ART. 3**

Le parti concordano e si impegnano ad imprimere un ulteriore impulso alla valorizzazione degli aspetti operativi dei servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo al rapporto di relazione e di comunicazione delle Forze di polizia e della Polizia Municipale con i cittadini, comprese le comunità di immigrati ed anche con riferimento al monitoraggio degli episodi di intolleranza e di discriminazione;

In tale contesto, il Prefetto, in particolare, si impegna a promuovere:

- L'elaborazione di un piano di coordinamento dell'attività del Poliziotto e del Carabiniere di quartiere con quella di specifiche pattuglie della Polizia Municipale per una migliore condivisione degli obiettivi di osservazione e controllo del territorio, attraverso l'ottimizzazione della copertura territoriale, l'integrazione dei flussi informativi ed i processi di formazione ed aggiornamento del personale impiegato;
- La verifica della efficacia e l'eventuale rimodulazione del piano coordinato di controllo del territorio, in relazione alle risultanze dell'andamento della criminalità e, in particolare, dei reati che destano maggior allarme sociale nonché dell'incidenza di essi nelle "aree a rischio" la revisione delle quali sarà prevista con cadenza semestrale, allo scopo di rendere più incisiva l'azione di prevenzione delle Forze dell'Ordine;
- La verifica dell'attualità della distribuzione dei presidi. A tal fine verrà istituito presso la Prefettura un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Forze di polizia che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni. Sulle eventuali proposte il Ministero dell'Interno si pronuncerà sollecitamente.



*Prefettura di Modena*



*Comune di Modena*

#### **ART. 4**

Allo scopo di liberare risorse delle Forze dell'Ordine da destinare al controllo del territorio, la Prefettura, con il contributo della Questura e del Comune di Modena, predisporrà uno studio per l'individuazione di processi, tempi e carichi di lavoro con l'intento di favorire il trasferimento delle funzioni relative al rinnovo dei permessi di soggiorno dalla Questura all'Amministrazione Comunale.

Sulla base dei risultati di tale analisi e previa preventiva valutazione da parte del Ministero dell'Interno, si potrà dare avvio ad una fase di sperimentazione.

#### **ART. 5**

Le Parti si impegnano ad intensificare l'azione di contrasto al fenomeno della violenza alle donne, con particolare riferimento all'analisi del fenomeno per la successiva, eventuale pianificazione di iniziative di prevenzione e contrasto nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tale quadro verrà promossa ogni utile iniziativa, anche di formazione e sensibilizzazione, in tema di assistenza psicologica e sociale in caso di conflitti familiari. Il Comune promuoverà azioni di raccordo tra gli interventi istituzionali e quelli delle realtà associative operanti sul territorio.

#### **ART. 6**

Le Parti si impegnano alla ricerca di azioni integrate in materia di prevenzione, controllo e accertamento dei fenomeni di illegalità e criminalità economica e di inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sul collocamento, sull'interposizione di mano d'opera (regolarità degli appalti, lavoro nero, riciclaggio, truffe), coinvolgendo anche gli enti competenti nelle materie suindicate.

Verranno individuati programmi di azione anche attraverso il confronto ed il coinvolgimento di associazioni economiche, sindacati, comitati di cittadini, associazionismo, mondo della scuola, rappresentanze delle comunità di immigrati, Enti ed Istituzioni (Magistratura, Università, Aziende sanitarie, Camera di commercio) con lo scopo di rilevare i bisogni specifici, attivare collaborazioni, confermare o modificare approcci e obiettivi perseguiti.

Il Sindaco di Modena si impegna a potenziare l'attività di volontariato anche con riferimento al disposto della legge regionale 24/2003 e alle forme di sperimentazione in corso presso la Polizia Municipale di Modena.



*Prefettura di Modena*



*Comune di Modena*

Per i programmi di attività ritenuti prioritari verrà valutata, all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'opportunità di costituire gruppi di lavoro specifici, individuando un responsabile con compiti di coordinamento e monitoraggio sull'attuazione delle azioni previste.

Ogni progetto si svilupperà secondo tempi, modalità e finalità preventivamente individuate.

#### **ART. 7**

Per la realizzazione degli interventi sopradescritti, il Ministero dell'Interno prevede l'assegnazione di 25 unità (10 Agenti della Polizia di Stato, 10 Carabinieri, 5 Finanziari).

Il Presente Patto ha durata Biennale

Modena, 18 luglio 2007

Il Prefetto di Modena  
*Giuseppe Ferorelli*

IL Sindaco di Modena

*Giorgio Pighi*

*Alla sottoscrizione presenza*  
**IL VICE MINISTRO DELL'INTERNO**  
*On. Marco Minniti*



MINISTERO DELL'INTERNO

Napoli, 3 Novembre 2006

# ***Patto per la sicurezza di Napoli e Provincia***



1

**Obiettivi del Patto**

*Gli obiettivi del Patto per "Napoli Sicura" sono:*

- garantire la sicurezza dei cittadini in modo duraturo e permanente
- introdurre un controllo capillare e integrato del territorio, strada per strada
- dare nuovo impulso al contrasto della criminalità organizzata
- sviluppare la cultura della legalità



2

Le Misure

*Per raggiungere i suoi obiettivi il Patto punta su **misure strutturali e non temporanee**. Niente interventi tampone, ma piuttosto:*

- Rafforzamento e riorganizzazione permanente dell'attività di controllo del territorio e di quella investigativa.
- Una maggiore collaborazione tra tutte le istituzioni interessate, anche a livello finanziario.
- Progetti di qualificazione urbana, dall'illuminazione alla videosorveglianza.



**Patto per la sicurezza di Napoli e Provincia**

**3**

**Più agenti sulle strade**

*Il Patto prevede oltre MILLE UOMINI IN PIU' per il controllo del territorio e l'attività investigativa, attraverso forze nuove e attraverso l'impiego per compiti operativi di personale impegnato finora in attività amministrativa. In particolare:*

- 250 uomini in più della Polizia (di cui 150 forze nuove) destinati soprattutto al controllo del territorio
- 274 dei Carabinieri (239 le forze nuove), di cui 125 per il controllo del territorio e 149 per l'attività investigativa
- 70 della Guardia di Finanza (tutte forze nuove) con compiti investigativi
- 30 del Corpo forestale (tutte forze nuove)
- 400 uomini specializzati, tra Poliziotti e Carabinieri, saranno inviati da fuori città per operazioni mirate





4

**La forza di reazione rapida**

*E' istituita una forza di intervento rapida per operazioni straordinarie e mirate. Ne faranno parte in totale 400 uomini*

- 200 unità della Polizia di Stato
- 200 unità dei Carabinieri



5

**Più pattuglie**

In città si introdurranno 79 pattuglie in più e altre 39 rafforzeranno il dispiegamento in Provincia. Da aggiungere anche 18 pattuglie motociclistiche della Polizia di Stato.

- Le pattuglie della Polizia di Stato impegnate nel controllo del territorio passeranno da 92 a 142, con un aumento di oltre il 50%. Vanno poi sommate anche 18 pattuglie motociclistiche in più.
- I Carabinieri ne metteranno a disposizione 29 in più città e 39 in più in provincia.



6

**I presidi sul territorio / 1**

*Il sistema dei presidi sarà ristrutturato per garantire un controllo integrato del territorio, liberando nello stesso tempo uomini per compiti operativi. In particolare:*

- il sistema dei commissariati della Polizia di Stato sarà ristrutturato in un nuovo assetto che prevede l'istituzione di 10 distretti di Polizia e la trasformazione dei vecchi commissariati in presidi più agili: così sarà possibile spostare 100 uomini dalle scrivanie al controllo del territorio e mettere in strada 50 pattuglie in più.



6bis

**I presidi sul territorio / 2**

- saranno potenziati gli attuali presidi dei Carabinieri su tutta l'area e sarà istituito un nuovo Reparto territoriale nell'area Sud-Est del territorio provinciale (con sede probabilmente a Torre Ahhunziata)
- sarà introdotta una integrazione intelligente tra i presidi della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con una distribuzione capillare su tutto il territorio
- sarà sbloccato il progetto della cosiddetta Cittadella della Polizia, il Centro polifunzionale della Polizia di Stato, che sorgerà nell'area dell'ex manifattura Tabacchi.



## 7

**Più mezzi**

Per la Polizia di Stato sono previsti: **34 veicoli** (26 motocicli e 8 autovetture ceduti in comodato dalle concessionarie autostradali) destinati al Reparto di intervento stradale; **e 70 motoveicoli** (costo 950mila euro a carico della Ps) destinati alla Squadra di controllo degli itinerari turistici.

Ai carabinieri sono destinati **100 nuovi mezzi di varia tipologia** con relative dotazioni informatiche. Il relativo finanziamento di 1.575.000 euro avverrà con fondi delle istituzioni locali.

Per la Guardia di Finanza sono previste **35 nuove autovetture**. La Regione concorrerà ai costi con 1 milione di euro.



8

**Alta sorveglianza su tangenziale e autostrade**

Sarà istituito il “**Reparto di intervento della Polizia stradale di Napoli**” (**Rips**) con lo specifico compito di pattugliare: la tangenziale di Napoli, la Napoli-Castellammare, il tratto terminale della Roma-Napoli, i relativi raccordi autostradali.

- Il Reparto avrà un organico di 52 uomini e disporrà di 34 veicoli (26 motocicli e 8 autovetture), in modo da consentire l'impiego giornaliero di 12 pattuglie.

*Il progetto prevede anche la realizzazione di un apparato di videosorveglianza a fibra ottica, che rileva situazioni e targhe sospette.*

*Tempi: immediati*



9

**Il Nucleo di controllo degli itinerari turistici**

*Sarà istituita la "Squadra di controllo degli itinerari turistici" (Scit) per contrastare i fenomeni criminali nelle aree cittadine a forte vocazione turistica e in quelle più soggette a reati predatori come gli scippi.*

- L'organico sarà di 150 unità garantendo dalle 7 all'una di notte 20 pattuglie per turno.
- La Squadra sarà dotata di 70 motoveicoli, che si aggiungono a quelli della Sezione Nibbio, per un costo di 950.000 euro a carico della Ps.

*Tempi: immediati*



10

**La videosorveglianza / 1**

*Napoli con la sua provincia diventerà la prima area italiana interamente videosorvegliata: un sistema di telecamere collegate alle sale operative delle Forze dell'ordine monitorerà 24 ore su 24 le strade della città e dei Comuni limitrofi, la tangenziale, i raccordi autostradali, le scuole.*

- Una serie di 5 progetti già finanziati dalla Provincia per complessivi 4.550.000 euro porteranno le telecamere nelle zone più a rischio della città di Napoli, da Poggioreale a Forcella, da Ponticelli a Piazza Garibaldi; nei comuni vesuviani, da San Giorgio a Cremano a Sant'Anastasia; in quelli dell'area Nord-Est e Nord-Ovest, da Casoria ad Arzano; in quelli dell'area Est, da Portici a Torre del Greco.

Tempi: completamento entro sei mesi





10<sup>bis</sup>

**La videosorveglianza / 2**

- Anche gli istituti scolastici saranno videosorvegliati attraverso un programma che in una prima fase utilizzerà 440.000 euro trasferiti dalla regione Campania alla provincia. Quest'ultima utilizzerà poi risorse per 500.000 euro.
- Videosorveglianza anche per la tangenziale e i tratti autostradali: il progetto ammonta a 925.140 euro, a carico di Gesac, Società autostrade Meridionali e Provincia.
- Per sviluppare ulteriormente questo complesso sistema di videosorveglianza, il Ministero dell'Interno finanzia con 3 milioni di euro, attraverso il Pon Sicurezza, nuove installazioni di sistemi di monitoraggio a Napoli e Provincia.



11

**Un deposito per i motorini sequestrati**

*Per risolvere l'annoso problema della custodia dei motorini sequestrati il Comune di Napoli destinerà, attraverso la Napolipark, **almeno 4.000 mq della dimessa area dell'Arsenale dell'esercito italiano al deposito e alla custodia dei motoveicoli** sottoposti a sequestro o fermo in seguito all'attività di contrasto della microcriminalità.*

*La Napolipark garantirà l'accettazione dei motoveicoli nell'arco delle 24 ore.*

*La regione Campania contribuirà con 400.000 euro alla ristrutturazione dell'area.*

*Tempi: via ai lavori entro novembre 2006, servizio attivo dal 30 gennaio 2007.*



12

**Più illuminazione per una città più sicura**

*Il Comune di Napoli realizzerà un piano di interventi strutturali per potenziare, ripristinare e completare la rete di illuminazione pubblica urbana.*

*Saranno utilizzati a questo scopo 2 milioni di euro destinati al Comune dalla Regione, più altri 2,8 milioni assicurati dal Comune stesso.*

*Per l'illuminazione del cosiddetto "Asse mediano" la Provincia ha altresì stanziato 1,6 milioni di euro.*

*Tempi: i lavori del Comune saranno completati entro il marzo 2007*



13

**Offensiva contro i reati connessi al ciclo dei rifiuti**

*I Carabinieri potenzieranno l'attività investigativa contro i reati ambientali, in particolare in relazione al ciclo dei rifiuti. A questo scopo:*

- E' previsto un incremento di 30 unità dell'organico del Reparto territoriale di Castello di Cisterna.
- Ulteriori 20 unità si aggiungeranno al Nucleo operativo ecologico per contribuire alle indagini.



**La Guardia di Finanza contro patrimoni illeciti e contraffazione**

*La Guardia di Finanza potenzierà l'attività di indagine, con l'impiego di 70 uomini specializzati, per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. In particolare si prevede:*

- un piano speciale per aggredire i patrimoni illecitamente accumulati da soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali, che saranno segnalati all'Autorità giudiziaria per l'adozione di sequestri e confische
- una task force per contrastare la contraffazione e i traffici illeciti internazionali, con specifica attenzione sull'area portuale.



15

**Il riutilizzo dei beni confiscati**

*Sarà rilanciato il progetto “Nuovi percorsi polis” per il rafforzamento della presenza delle istituzioni sul territorio attraverso la riqualificazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.*

- Il programma sarà alimentato con fondi del Ministero dell'Interno e della Regione.
- Sarà anche valutata l'implementazione del progetto Sole della Provincia e dei relativi Comuni.



16

**Il coordinamento del Prefetto**

*Il Prefetto di Napoli avrà la responsabilità di **un costante monitoraggio e della verifica degli impegni assunti dai contraenti il Patto.***

*Sarà anche titolare dei **relativi poteri di stimolo e di intervento** per il migliore conseguimento degli stessi.*



17

**Una verifica costante**


*Semestralmente sarà condotta una **verifica sullo stato di attuazione del Patto** e sarà valutato un suo possibile adeguamento con nuove misure.*

*A questo scopo sarà mantenuto operativo **il Gruppo di governo presieduto dal viceministro Minniti**, cui partecipano i vertici della regione, della Provincia, del Comune di Napoli e delle Forze di polizia.*





*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

#### PREMESSO:


- che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione, in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini;
- che nella città di Perugia la percezione di insicurezza risulta accresciuta dalla presenza di alcuni fenomeni, quali il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, e che tale percezione risulta maggiormente sentita tra gli anziani, le donne e i minori;
- che il "Patto per la Sicurezza tra Ministero dell'Interno e "ANCI" sottoscritto il 20 marzo 2007, cornice e riferimento della presente intesa, rappresenta una significativa innovazione sul piano delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle Autonomie territoriali, con particolare riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio, proprie delle Forze di Polizia, con le competenze degli Enti Locali;
- che, nell'ambito del citato documento, i patti per la sicurezza sono stati individuati quale nuovo modulo operativo, in grado di definire una strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute capaci di incrementare il contrasto alla criminalità e di aumentare la coesione del tessuto urbano, prevenendo fenomeni di degrado ambientale e di disagio sociale;
- che il presente documento si inserisce nell'alveo della costante e consolidata collaborazione tra Amministrazione Statale e Amministrazione Locale, articolata nell'ambito delle reciproche competenze e responsabilità, ed in particolare, tra Prefettura, Forze dell'ordine e Comune, già realizzata con la sottoscrizione tra Prefetto e Sindaco di Perugia del "Contratto sicurezza" in data 22 aprile 1998 e del "Protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema informatico e telematico per il videocontrollo del territorio della Città di Perugia", in data 27 aprile 2005;

#### CONSIDERATO:

- che è necessario approfondire ulteriormente le dinamiche e le analisi conoscitive dell'evoluzione dei suddetti fenomeni, al fine di individuare le azioni da intraprendere, e che in tale ambito necessita dare priorità alle problematiche connesse al mondo della droga, che rappresenta una delle maggiori criticità sia rispetto al fenomeno malavitoso sia in relazione ai danni che esso provoca nel tessuto sociale;



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

- che l'attuale situazione può essere meglio contrastata attraverso un'azione combinata che intensifichi attività di controllo del territorio e attività investigative, con l'obiettivo di ridurre il numero dei reati;
- che un'efficace azione deterrente, finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati, può realizzarsi con il potenziamento degli strumenti tecnologici, per monitorare le zone più a rischio, già installati nel comune di Perugia, ottimizzandone la gestione integrata;
- che gli interventi di controllo del territorio possono avere prospettive ancor più efficaci se ricollocati nell'ambito di politiche sociali e di piani condivisi di riqualificazione del tessuto sociale e dei contesti urbani;
- che anche nella legge finanziaria 2008 alla materia della sicurezza viene assegnato un particolare rilievo;

#### PRESO ATTO:


- che nelle relazioni tra Prefettura, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Perugia vanno perfezionate le strategie per sinergie operative interistituzionali, mirate alla prevenzione di forme di delittuosità che interagiscono con locali problematiche situazionali e sociali;
- che la collaborazione tra Forze di Polizia e Polizie Locali rappresenta un valore aggiunto, sia per incisività ed aderenza alla realtà locale, che per l'economia e l'efficacia dei dispositivi di prevenzione curati dalle stesse Forze di Polizia e che, pertanto, essa va sviluppata, oltre che nei settori propri, di polizia amministrativa e stradale, anche in operazioni di controllo complesse, nei limiti delle rispettive competenze;

#### VISTI:

- la legge costituzionale n. 3/2001, art. 117, lettera h);
- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede forme di collaborazione tra il Ministro dell'Interno - e, per sua delega, il Prefetto - e le Regioni e gli Enti Locali finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

- la legge regionale 19 giugno 2002, n. 12, che ha come finalità lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori: della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, della riqualificazione urbana, nonché interventi a favore della popolazione studentesca.

Tra il Prefetto della Provincia di Perugia, il Presidente della Regione Umbria, il Presidente della Provincia di Perugia e il Sindaco della città di Perugia si conviene quanto segue, ciascuno per la parte di propria competenza:

#### Art. 1

*(Finalità e obiettivi)*

##### 1. Finalità e obiettivi:

- di dare corso al presente accordo, ponendo in essere azioni integrate e progetti specifici in materia di sicurezza urbana integrata, su aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità, individuando obiettivi generali e specifici delle azioni, soggetti coinvolti e relativi ruoli, tempi di attuazione, risorse disponibili, criteri di valutazione delle azioni;
- di attivare, a tal fine, percorsi di ascolto e confronto con le diverse espressioni del tessuto sociale, associativo, produttivo, del mondo del lavoro, nonché delle rappresentanze delle comunità immigrate, al fine di definire in maniera condivisa e partecipata le specifiche esigenze delle differenti categorie sociali ed economiche, nell'ottica di definire compiutamente finalità, obiettivi e priorità degli interventi da attuare;
- di sperimentare ulteriori collaborazioni tra i soggetti istituzionali e le formazioni sociali in grado di fornire specifici apporti in termini di conoscenze, competenze e strumenti;
- di costituire presso la Prefettura un apposito "Gruppo di lavoro Sicurezza", nominato dal Prefetto, coordinato da un suo delegato e composto dal Comandante



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

- della Polizia Municipale, dal Comandante della Polizia Provinciale, da un rappresentante della Questura, uno dell'Arma dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza e uno del Corpo Forestale dello Stato. Per le materie di competenza del Comune, secondo il vigente ordinamento, il rappresentante del Sindaco gestirà il relativo tavolo tecnico convocando, qualora emerga tale necessità, anche il responsabile dei servizi sociali del Comune.


## Art. 2

### *(Gruppo di lavoro per la sicurezza)*

1. Il Gruppo di lavoro svolge attività propedeutiche di analisi e di definizione delle intese, che si rendano necessarie per l'individuazione, su apposite direttive del Prefetto, di azioni delle Forze di Polizia, con l'ausilio delle Polizie Locali, nei seguenti ambiti di attività:
  - definizione di progetti integrati in materia di polizia di prossimità;
  - esame di esposti e segnalazioni, debitamente sottoscritti dai cittadini e relativi al degrado urbano, al fine di una programmazione integrata degli interventi;
  - esame congiunto di situazioni afferenti più sfere di competenze istituzionali, che richiedano condivisione di conoscenze ed elaborazione di progetti da attuarsi nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna Autorità, con particolare riferimento alla conoscenza dei fenomeni che attualmente caratterizzano il territorio della città;
  - individuazione delle zone di interesse ai fini di un più adeguato sistema di videosorveglianza, nonché sperimentazione di modelli differenziati di utilizzazione della rete di controllo del territorio, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005;
  - verifica della rete di distribuzione dei presidi, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione, nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni, riferendone al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le eventuali proposte, ove coinvolgano materie di competenza del Ministero dell'Interno, saranno sollecitamente segnalate al predetto Dicastero.



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

2. A cura del Gruppo di lavoro Sicurezza sarà predisposta, con cadenza annuale, una relazione della quale il Prefetto informerà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e gli altri sottoscrittori del presente Patto.

### Art. 3

#### *(Finanziamento di progetti specifici)*

1. Per migliorare il controllo del territorio e il contrasto all'illegalità diffusa, nonché per le finalità previste dal presente Patto, le Parti, fermi restando i provvedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberativi, si impegnano ad attuare i programmi di attività con le risorse finanziarie appresso specificate, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Ai fini della previsione di assegnazione di nuove unità delle Forze di Polizia territoriali e della preventiva concertazione a livello centrale, il Prefetto, previa valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, segnalerà al Ministero dell'Interno l'opportunità di incrementi, che attualmente, sono stati localmente indicati, in sede tecnica, in:


- 10 Agenti di Polizia;
- 10 unità di personale appartenente all'Arma dei Carabinieri;
- 10 unità di personale appartenente alla Guardia di Finanza;

Allo stesso modo, verrà segnalata l'esigenza di eventuali risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strumentazioni in dotazione alle Forze di Polizia, nell'ambito della strategia generale di aggiornamento che viene annualmente programmata dai competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Il Comune di Perugia si impegna ad effettuare i seguenti interventi per la sicurezza:
  - potenziare il sistema di video-sorveglianza esistente, con le modalità di cui al successivo art. 6, con un importo pari a € 200.000 (2008);
  - realizzare interventi di pubblica illuminazione, alcuni in fase di attuazione (2007), altri programmati nel 2008, per circa € 800.000;
  - pattugliamento notturno vigili: € 200.000;



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

- rilevamento incidenti stradali al fine di sgravare Polizia e Carabinieri da questo servizio: € 30.000;
- potenziamento organico Vigili urbani e attrezzature: circa € 250.000;
- corsi di formazione per Vigili urbani: € 15.000.

Si impegna altresì ad effettuare i seguenti interventi di carattere sociale, al fine di prevenire l'esclusione sociale e combattere le nuove povertà:

- sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e Centro di prima accoglienza;
- interventi di prevenzione e marginalità;
- progetto "Free Woman" e numero verde "antitratta", al fine di contrastare il traffico di persone vittime della violenza e dello sfruttamento;
- unità di strada;
- pronto intervento sociale;
- contributi economici.

Tutti i sopra citati interventi vedranno il Comune impegnarsi per un importo pari a € 1.000.000 circa.

3. La Provincia di Perugia si impegna ad effettuare i seguenti interventi:

- mettere a disposizione una pattuglia della Polizia Provinciale per le finalità indicate all'art. 5, per un importo pari a € 65.000;
- svolgere attività di vigilanza e controllo del Parco urbano di "Santa Margherita", per un importo pari a circa € 60.000;
- concorrere, compatibilmente con i servizi di istituto, insieme alle altre Forze di Polizia, all'attività di vigilanza e controllo, in occasione degli eventi straordinari e ricorrenti organizzati nel territorio del comune, per un importo di circa € 30.000;
- concorrere alle finalità previste dal presente Patto con le risorse che si renderanno disponibili con il recupero dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2006, nella misura di € 500.000 (o, comunque, una quota percentuale delle somme che saranno recuperate) e le eventuali altre somme che potranno essere reperite in sede di assestamento di bilancio.

4. La Regione Umbria concorre all'attuazione degli obiettivi individuati dal presente Patto:

- con l'utilizzo di parte delle risorse di € 400.000, per l'attuazione delle finalità previste dalla L.R. n. 12/2002, con particolare riferimento al controllo dei



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia




Comune di Perugia

- processi che favoriscono l'esposizione all'attività criminosa, nonché al potenziamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza. La definizione dei criteri e delle priorità terrà conto degli impegni assunti con il presente Patto;
- con contributi a favore degli esercizi commerciali fino ad un massimo di € 60.000 per spese riferite alla sicurezza (sistemi antiintrusione, vetri antisfondamento, sorveglianza esterna), con preferenza per quelli ubicati nei centri urbani. E' previsto altresì il finanziamento del ripristino delle vetrine a seguito di danni provocati da azioni criminose o vandaliche;
  - con la L.R. n. 38/95 partecipa e finanzia la "Fondazione Umbria contro l'usura" che prevede assistenza, anche legale, alle vittime dell'usura ponendo, altresì in essere iniziative idonee per la prevenzione del fenomeno. In tale ambito il contributo annuale di € 171.000 viene incrementato, per il 2007, di € 200.000, per il potenziamento dell'attività della Fondazione;
  - in riferimento ai piani urbani complessi, ai contratti di quartiere, le risorse messe a disposizione per il Comune di Perugia destinate al recupero di zone degne di attenzione quali, tra le altre, Porta Pesa, Porta Eburnea, Corso Garibaldi dalla Regione ammontano a € 15.500.000, evidenziando che nell'ambito del P.O.A. 2006 sono state assegnate risorse per ulteriori € 1.097.000;
  - per l'attuazione di programmi per lo sviluppo e l'incremento dell'edilizia abitativa per studenti universitari si conferma l'investimento totale di € 16.000.000 per la nuova residenza universitaria "Monteluca" oltre alla ristrutturazione del "padiglione A" di via Innamorati;
  - per la definizione e realizzazione di progetti, riferiti alla coesione sociale, verrà valutata la possibilità di stanziare ulteriori risorse, con particolare riferimento al servizio denominato "telefono donna".
5. Entro tre mesi dalla sottoscrizione le parti si impegnano a verificare lo stato di attuazione del Patto e dei progetti che il gruppo di cui all'art. 2 ha elaborato. In tale ambito, si procederà alla verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie indicate da ciascun sottoscrittore, individuando eventuali, ulteriori fabbisogni, anche per le contribuzioni, ove ne ricorrano le condizioni, di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ipotizzando, a tal fine, l'attivazione di un apposito fondo. Gli stessi Enti potranno anche concorrere con l'apporto di risorse strumentali o finanziarie per la realizzazione dei medesimi. Il Fondo, secondo le indicazioni concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, potrà essere utilizzato anche per finanziare sistemi tecnologici funzionali



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

a strutture organizzative in grado di incrementare la qualità della risposta in condizioni di allarme e di emergenza.

#### Art. 4

*(Forza di intervento rapido e revisione delle aree a rischio)*

1. Il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, provvederà a richiedere al Ministero dell'Interno, in caso di insorgenza di particolari emergenze difficilmente fronteggiabili con le risorse e i mezzi a disposizione, di indirizzare, nella città di Perugia e nella sua provincia, aliquote di personale tratte dalla Forza di Intervento Rapido costituita a livello centrale con proiezione nazionale. Dette risorse verranno impiegate per lo svolgimento di attività mirate, previa rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale, e comunque sulla base di una calendarizzazione e programmazione degli interventi e previa predisposizione dei supporti logistici e delle risorse per gli oneri di missione e di lavoro straordinario.
2. Le parti convengono sulla necessità di una verifica, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa, nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportino la richiesta della "Forza di Intervento Rapido" da parte del Prefetto.

#### Art. 5

*(Polizia di prossimità)*

1. Le parti concordano e si impegnano a imprimere ulteriore e rinnovato impulso a tutte le forme di espressione della polizia di prossimità, ricercando ogni possibile,





*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

ulteriore valorizzazione degli aspetti operativi di controllo del territorio, in maggiore raccordo con le pattuglie automontate, del poliziotto, del carabiniere e del vigile di quartiere.

2. In quest'ottica, si procederà alla progettazione di interventi integrati che coinvolgano il nucleo di prossimità della Polizia Municipale (vigile di quartiere), il Poliziotto e il Carabiniere di quartiere e l'implementazione dell'organizzazione e delle funzioni del Posto Integrato di Polizia - costituito da personale delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale - come punto di riferimento per i cittadini, sito in locali da porsi a disposizione da parte del Comune di Perugia, già individuati, siti in via Mario Angeloni, n. 71. Lo stesso Comune assumerà i relativi oneri di gestione e manutenzione.

#### Art. 6

*(Potenziamento dell'impiego del sistema di videosorveglianza nel capoluogo)*

1. Verrà avviata una valutazione congiunta circa l'ambito e le modalità di un ulteriore potenziamento e miglioramento, con le risorse messe a disposizione dal Comune di Perugia, del sistema di videosorveglianza esistente in città, valutandone la possibile estensione a quelle aree in cui si profilano aspetti critici di degrado e illegalità.
2. Le modalità di impiego del sistema, il monitoraggio dinamico integrato ed ogni aspetto tecnico-operativo connesso all'utilizzazione ed alla fruizione del medesimo continueranno ad essere disciplinati in conformità alle normative sulla riservatezza dei dati e alla direttiva impartita in data 8 febbraio 2005 dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

#### Art. 7

*(Potenziamento della rete di illuminazione pubblica  
e manutenzione del verde pubblico nel capoluogo)*

1. Le parti concordano sull'opportunità che, anche con il ricorso alle risorse messe a disposizione ai sensi del presente Patto, siano effettuati interventi finalizzati alla manutenzione e al potenziamento della rete di illuminazione pubblica della città di Perugia, specie nelle aree in cui tali interventi siano ritenuti maggiormente utili a prevenire o a scongiurare il verificarsi di fatti illeciti o di fenomeni di degrado urbano.
2. Analoghi interventi potranno essere posti in essere ai fini della manutenzione e tenuta in sicurezza delle aree di verde pubblico, con particolare riguardo a quelle sorgenti nelle adiacenze dei plessi scolastici e delle strutture ricreativo-sportive.


#### Art. 8

*(Attivazione di moduli operativi d'intervento congiunto)*

1. Le Parti, in un quadro di collaborazione fra Forze di Polizia, Polizia Municipale e Provinciale concordano sull'istituzione, nel centro storico, di un presidio integrato di Polizia e si impegnano a ricercare la possibilità di utilizzare, a tal fine, le necessarie risorse.  
Si impegnano ad imprimere un ulteriore impulso al rapporto di relazione e di comunicazione delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali con i cittadini, comprese le comunità di immigrati ed anche con riferimento al monitoraggio degli episodi di intolleranza e di discriminazione e a sviluppare iniziative congiunte, secondo le risultanze del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
2. In tale contesto, il Prefetto, in particolare, attiverà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per:



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

- l'elaborazione di un piano di coordinamento dell'attività del Poliziotto e del Carabiniere di quartiere con quella di specifiche pattuglie della Polizia Municipale e Provinciale per una migliore condivisione degli obiettivi di osservazione e miglioramento del controllo del territorio;
- la verifica della efficacia e l'eventuale rimodulazione del piano coordinato di controllo del territorio, in relazione alle risultanze dell'andamento della criminalità e, in particolare, dei reati che destano maggior allarme sociale, nonché della loro incidenza nelle "aree a rischio", la revisione delle quali sarà prevista con cadenza semestrale, allo scopo di rendere più incisiva l'azione di prevenzione delle Forze dell'Ordine.

#### Art. 9

*(Intensificazione dell'attività di contrasto alla criminalità economica)*

1. Le Parti si impegnano alla ricerca di azioni integrate al fine di rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di:
  - sfruttamento dell'impiego irregolare di manodopera, nelle diverse forme di c.d. "lavoro nero" e "lavoro clandestino", anche attraverso l'istituzione di un organismo di raccordo e coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali già attive nello specifico ambito, individuando i settori maggiormente critici;
  - controllo degli esercizi pubblici e verifica dei locali di intrattenimento;
  - servizi di prevenzione e controllo sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare definendo, con priorità assoluta, un progetto operativo;
  - lotta allo sfruttamento della prostituzione;
  - lotta al commercio ambulante abusivo.
2. In particolare, per quanto concerne il settore delle locazioni e affittacamere, la Prefettura di Perugia ed il Comune di Perugia si impegnano a richiedere un esame approfondito, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, delle locazioni e degli affittacamere, allo scopo di evidenziare illegalità.



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

3. Verranno individuati programmi di azione anche attraverso il confronto ed il coinvolgimento di associazioni economiche, sindacati, comitati di cittadini, associazionismo, mondo della scuola, rappresentanze delle comunità di immigrati, Enti ed Istituzioni (Magistratura, Università, Aziende sanitarie, Camera di Commercio) con lo scopo di rilevare i bisogni specifici, attivare collaborazioni, confermare o modificare approcci e obiettivi perseguiti.

#### Art. 10

*(Sicurezza stradale)*

1. La Regione Umbria, la Prefettura, la Provincia ed il Comune di Perugia concordano di sviluppare, nell'ambito delle rispettive competenze, progetti per migliorare la sicurezza stradale, intensificando i servizi coordinati di controllo sulla viabilità nelle aree di maggior rischio, con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza e alla velocità, migliorando le condizioni delle reti viarie, realizzando mirate campagne di informazione rivolte soprattutto ai giovani, potenziando i controlli sulle revisioni delle autovetture e sull'idoneità alla guida.  
Per incrementare il servizio delle Forze dell'Ordine impiegate nell'azione di contrasto alla criminalità, il Comune e la Provincia si impegnano ad accrescere ulteriormente, ricorrendo anche a convenzioni di servizi tra Enti locali, gli interventi di rilevazione degli incidenti stradali.
2. In particolare, al fine di consentire alle altre Forze di Polizia a competenza generale lo svolgimento di un più capillare ed efficace controllo del territorio, la Polizia Municipale di Perugia proseguirà ad effettuare in via ordinaria (salvo i casi eccezionali) - come già stabilito in precedenti e vigenti accordi assunti in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - la rilevazione degli incidenti stradali che si verificassero nel territorio del Capoluogo in orario diurno e notturno.



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

#### Art. 11

*(Interventi a tutela delle fasce deboli)*

1. Le Parti si impegnano, altresì, a favorire l'attivazione di interventi a favore dei minori, nella duplice direzione di:
  - prevenire la devianza giovanile anche attraverso l'educazione alla legalità, avuto riguardo alle modalità già avviate dai servizi sociali e educativi e dalle Circoscrizioni;
  - ricercare strumenti di collaborazione sinergica, atti anche al coinvolgimento di altri attori istituzionali, per dare assistenza ai minori vittime di reato, con particolare riferimento all'impiego dei minori nell'accattonaggio e in comportamenti assimilabili.

Inoltre, qualora si registrino fatti riferibili a fenomeni di bullismo o scontri tra gruppi, riconducibili a soggetti di minore età, le Parti favoriranno l'attivazione di percorsi di recupero e di reinserimento sociale nei confronti dei soggetti responsabili dei reati;

  - intensificare l'azione di contrasto al fenomeno della violenza alle donne, con particolare riferimento all'analisi del fenomeno per la successiva, eventuale, pianificazione di iniziative di prevenzione e contrasto nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
2. In tale quadro verrà promossa ogni utile iniziativa, anche di formazione e sensibilizzazione, in tema di assistenza psicologica e sociale, in caso di conflitti familiari. Il Comune promuoverà azioni di raccordo tra gli interventi istituzionali e quelli delle realtà associative operanti sul territorio.


#### Art. 12

*(Rafforzamento dell'integrazione informativa)*

1. La Prefettura di Perugia, la Regione Umbria ed il Comune di Perugia si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a migliorare ed integrare il



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

circuito informativo interistituzionale favorendo la massima condivisione di dati, analisi e conoscenze relative alla sicurezza del territorio e delle comunità interessate. In particolare, i predetti Enti si impegnano a promuovere il progressivo utilizzo della rete telematica per un efficace scambio di informazioni e gestione integrata del sistema di videosorveglianza.

2. Il Comune di Perugia si impegna a potenziare il software di collegamento in rete per lo scambio dei dati relativi alla verifica delle residenze anagrafiche con gli Enti pubblici e la Questura.
3. La Prefettura si impegna ad assumere tutte le iniziative utili per promuovere un più funzionale accesso, da parte dei soggetti firmatari del Patto, alle banche dati in gestione dei vari Enti Pubblici presenti sul territorio, al fine di ottenere un integrato sistema di dati suscettibile di valutazione info-operativa.
4. Il Prefetto richiederà al Ministero dell'Interno la cessione gratuita alle Polizie Locali del software delle sale operative della Polizia di Stato, al fine di uniformare la tecnologia a supporto dell'attività di prevenzione generale, funzionale ad una migliore cooperazione nel settore tra Forze di Polizia nazionali e locali, ferme restando le rispettive competenze.

#### Art. 13

*(Progetti e Gruppi di lavoro specifici)*

1. Per i programmi di attività ritenuti prioritari verrà valutata, all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'opportunità di costituire gruppi di lavoro specifici, la cui nomina è demandata al Prefetto, che individuerà un responsabile con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste.  
Ogni progetto si svilupperà secondo tempi, modalità e finalità preventivamente individuate.



*Prefettura di Perugia*



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia

Art. 14  
(Revisione e durata)

1. Il Presente Patto ha durata biennale ed è rinnovabile.

Perugia, 10 marzo 2008

Il Prefetto di Perugia  
(*Enrico Laudanna*)

Il Sindaco di Perugia  
(*Renato Locchi*)

Il Presidente della Provincia di Perugia  
(*Giulio Cozzari*)

Il Presidente della Regione Umbria  
(*Maria Rita Lorenzetti*)

*Alla sottoscrizione presenza*  
Il Ministro dell'Interno  
(*Giuliano Amato*)



*Prefettura di Prato*



*Comune di Prato*



*Provincia di Prato*



*Regione Toscana*

## **PATTO PER PRATO SICURA**





*Prefettura di Prato*



*Comune di Prato*



*Provincia di Prato*



*Regione Toscana*

## **PREMESSO**

che la sicurezza costituisce un bene primario dei cittadini da garantire non soltanto in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata ma anche in riferimento agli aspetti di criminalità diffusa e di illegalità presenti con particolare evidenza nelle realtà urbane di medie e grandi dimensioni, anche sotto forma di degrado e disordine urbano;

che la condivisa necessità di conseguire tale obiettivo nel quadro di un efficace rapporto di collaborazione fra Amministrazione statale e Amministrazione locale, articolata nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, ha costituito oggetto di precedenti intese positivamente sperimentate nel territorio provinciale, quali, in particolare, il contratto per la sicurezza stipulato tra il Prefetto e il Sindaco di Prato l'11 dicembre 2002;

## **CONSIDERATO**

che, in ragione della peculiare posizione geografica e dello spiccato dinamismo economico, la città di Prato, e il territorio della sua provincia, costituiscono stimolante polo di attrazione di cittadini provenienti da altra parte del Paese e da altre nazioni, fra i quali si annoverano cittadini stranieri irregolari, richiamati dalle numerose opportunità lavorative e dal benessere economico;

che, per effetto di tali caratteristiche, la città di Prato ha registrato nel tempo criticità riguardanti non soltanto le zone periferiche ma soprattutto determinate aree del centro storico cittadino;

che, in riferimento a tale condizione la popolazione ha negli ultimi anni manifestato una particolare sensibilità e un crescente senso di insicurezza, anche a causa dell'accentuarsi degli episodi di microcriminalità;

che, inoltre, numerosissime attività imprenditoriali sono state avviate da cittadini extracomunitari, e in particolare cinesi, e che sempre più difficoltoso appare per l'imprenditoria autoctona il confronto con i sistemi di produzione utilizzati dall'imprenditoria extracomunitaria i quali, spesso, eludendo il rispetto delle normative di settore, integrano gli estremi di una vera e propria concorrenza sleale;



*Prefettura di Prato*



*Comune di Prato*



*Provincia di Prato*



*Regione Toscana*

che, in termini di efficace risposta alla crescente partecipazione e vivissima sensibilità ai problemi di ordine pubblico da parte della cittadinanza, il modello di gestione della sicurezza urbana deve essere incentrato non soltanto sugli interventi necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in senso stretto, ma anche sull'assunzione di iniziative volte a migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione;

#### **VISTO**

che il 20 marzo 2007 è stato sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'Anci il "Patto per la Sicurezza", le cui motivazioni e contenuti vengono recepiti nella presente intesa in materia di sicurezza integrata, elaborata con riguardo alle specificità delle problematiche del contesto territoriale pratese;

#### **RITENUTO**

che in adesione alle linee di indirizzo tracciate nel citato Patto per la sicurezza e in ossequio ai principi di legalità e sussidiarietà indicati nelle direttive del Ministro dell'Interno, si intende dare seguito anche in questa provincia a un'ulteriore intesa che confermi il modello operativo volto a favorire la collaborazione fra la Prefettura, la Provincia e il Comune di Prato, mediante la definizione strategica e condivisa di linee sinergiche di azione;

tutto ciò premesso le parti convengono di attivare processi di realizzazione dei seguenti indirizzi operativi:



*Prefettura di Prato*



*Comune di Prato*



*Provincia di Prato*



*Regione Toscana*

#### **Art. 1**

##### ***Fondo speciale***

1. Nell'ambito della menzionata sinergia interistituzionale e per le finalità di incremento dei servizi di polizia previsti dall'art. 1, comma 439, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge finanziaria per l'anno 2007 – il Comune di Prato e la Provincia di Prato si impegnano, fermi restando i provvedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberativi e le rispettive attuali disponibilità di bilancio, ad operare il finanziamento di un "Fondo Speciale", ai fini della concertazione e della realizzazione di progetti e programmi speciali e straordinari che investano sia le Forze di Polizia che le Polizie locali, impegnate in un più incisivo controllo integrato del territorio e contrasto della illegalità.
2. In sede di prima applicazione del presente patto, il Comune di Prato quantifica il proprio impegno finanziario - per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed in particolare per quelli di cui all'art. 4 comma 2 ed all'art. 5 del presente patto, e per il finanziamento degli interventi già in corso di realizzazione - in euro 300.000,00 (trecentomila/00). Il Comune di Prato si impegna, altresì, a veicolare nel fondo le risorse che si renderanno disponibili con il recupero dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2006 nella misura di 500.000,00 euro (o comunque di una quota percentuale delle somme che saranno recuperate), e le eventuali altre somme che potranno essere reperite in sede di assestamento di bilancio.
3. La Provincia di Prato, parimenti, si impegna per un finanziamento da definire in sede di assestamento di bilancio. La Provincia di Prato si impegna, inoltre, a conferire al fondo, nella misura del 50%, le risorse da recuperare sulle somme da rimborsare per gli anni 2007 - 2008 laddove intervenga apposita modifica normativa sulla destinazione dei fondi da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 31 commi 12 - 13 della Legge Finanziaria 2003 (L. n. 289 del 27 dicembre 2002).
4. Le risorse del fondo verranno utilizzate secondo le priorità concordate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

#### **Art. 2**

##### ***Altre risorse finanziarie***

1. La Regione Toscana concorre all'attuazione degli obiettivi individuati dal presente patto con le risorse economiche riportate nel bilancio di previsione 2007 e



*Prefettura di Prato*



*Comune di Prato*



*Provincia di Prato*



*Regione Toscana*

pluriennale 2008/2009, individuate nelle voci afferenti e riconducibili alle azioni concordate, da quantificare con successiva ricognizione.

2. Nel fondo potranno confluire anche risorse appositamente destinate da altre amministrazioni od Enti interessati alla realizzazione di specifici progetti.

### **Art. 3**

#### ***Interventi di potenziamento e ottimizzazione dell'impiego degli organici***

##### ***a) Organici delle Forze di Polizia territoriali***

Per migliorare il controllo del territorio e il contrasto all'illegalità diffusa, nonché per le pianificazioni che saranno valutate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze territoriali vengono incrementate rispetto agli attuali organici con l'assegnazione di :

- 10 Agenti di Polizia;
- 15 Carabinieri, da destinare alla Tenenza dei Carabinieri di Montemurlo, di recentissima istituzione;
- 20 unità di personale appartenente alla Guardia di Finanza.

##### ***b) Forza di intervento rapido***

Il Ministero dell'Interno provvederà, in caso di insorgenza di particolari emergenze difficilmente fronteggiabili con le risorse e i mezzi a disposizione, a indirizzare nella città di Prato e nella sua provincia aliquote di personale tratte dalla Forza di Intervento rapido costituita a livello centrale con proiezione nazionale. Dette risorse verranno impiegate per lo svolgimento di attività mirate, previa rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale, e comunque sulla base di una calendarizzazione e programmazione degli interventi e previa predisposizione dei supporti logistici e delle risorse per gli oneri di missione e di lavoro straordinario.

##### ***c) Revisione delle aree a rischio***

Le parti convengono sulla necessità di una verifica, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all'andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa, nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportino la richiesta della "Forza di Intervento Rapido" da parte del Prefetto.



*Prefettura di Prato*



*Comune di Prato*



*Provincia di Prato*



*Regione Toscana*

#### **Art. 4**

##### ***Polizia di prossimità***

1. Le parti concordano e si impegnano a imprimere ulteriore e rinnovato impulso a tutte le forme di espressione della polizia di prossimità, ricercando ogni possibile, ulteriore valorizzazione degli aspetti operativi di controllo del territorio, in maggiore raccordo con le pattuglie automontate, del poliziotto, del carabiniere e del vigile di quartiere.
2. In quest'ottica, il Comune di Prato si impegna a istituire un "Centro Polivalente" nella locale Via Pistoiese, che costituisca un punto di contatto con la popolazione, prevalentemente cinese, della zona, e offra servizi amministrativi gestiti dall'Amministrazione Comunale e dalla Polizia Municipale, oltre a fungere da punto di riferimento anche per le Forze dell'Ordine in occasione dei controlli e della stesura di atti urgenti di Polizia Giudiziaria.

#### **Art. 5**

##### ***Potenziamento dell'impiego del sistema di videosorveglianza nel capoluogo***

1. Verrà avviata una valutazione congiunta circa l'ambito e le modalità di un ulteriore potenziamento e miglioramento, con le risorse messe a disposizione, del sistema di videosorveglianza esistente nel capoluogo, valutandone la possibile estensione a quelle aree in cui si profilano aspetti critici di degrado e illegalità.
2. Le modalità di impiego del sistema e ogni aspetto tecnico operativo connesso all'utilizzazione del medesimo continueranno a essere disciplinati in conformità alle normative sulla riservatezza dei dati e alla direttiva impartita in data 8 febbraio 2005 dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 6**

##### ***Potenziamento della rete di illuminazione pubblica e manutenzione del verde pubblico nel capoluogo***

1. Le parti concordano sull'opportunità che, anche con il ricorso alle risorse messe a disposizione ai sensi del presente Patto, siano effettuati interventi finalizzati alla manutenzione e al potenziamento della rete di illuminazione pubblica della città di Prato, specie nelle aree in cui tali interventi siano ritenuti maggiormente utili a prevenire o a scongiurare il verificarsi di fatti illeciti o di fenomeni di degrado urbano.



*Prefettura di Prato*



*Comune di Prato*



*Provincia di Prato*



*Regione Toscana*

2. Analoghi interventi potranno essere posti in essere ai fini della manutenzione e tenuta in sicurezza delle aree di verde pubblico, con particolare riguardo a quelle sorgenti nelle adiacenze dei plessi scolastici.

#### **Art. 7**

##### ***Attivazione di moduli operativi d'intervento congiunto***

1. In un quadro di collaborazione fra Forze dell'Ordine, Polizia Municipale e Provinciale verranno sviluppate iniziative congiunte, secondo le risultanze del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, orientate:
  - al controllo di esercizi pubblici e verifica dei locali di intrattenimento;
  - ai servizi di prevenzione e controllo sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti;
  - al rafforzamento dei servizi di controllo della circolazione stradale nei fine-settimana e in altri periodi di particolare intensificazione del traffico veicolare;
  - alla lotta allo sfruttamento della prostituzione e al commercio ambulante abusivo.
2. Al fine di consentire alle altre forze di polizia a competenza generale lo svolgimento di un più capillare ed efficace controllo del territorio, la Polizia Municipale di Prato proseguirà a effettuare in via ordinaria (salvo i casi eccezionali) – come già stabilito in precedenti e vigenti accordi assunti in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - la rilevazione degli incidenti stradali che si verificassero nel territorio del Capoluogo in orario diurno e notturno.

#### **Art. 8**

##### ***Intensificazione dell'attività di contrasto alla criminalità economica***

1. Specifiche iniziative congiunte saranno attivate per il contrasto all'illegalità nelle imprese, attraverso controlli intesi a combattere la criminalità economica ed in particolare:
  - la contraffazione dei marchi e dei brevetti;
  - l'irregolare circolazione del denaro;
  - lo sfruttamento della manodopera irregolare.
2. Le parti si impegnano a rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di sfruttamento dell'impiego irregolare di manodopera, nelle diverse forme di c.d.



*Prefettura di Prato*



*Comune di Prato*



*Provincia di Prato*



*Regione Toscana*

"lavoro nero" e "lavoro clandestino", anche attraverso l'istituzione di un organismo di raccordo e coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali già attive nello specifico ambito.

#### **Art. 9**

##### ***Incremento delle dotazioni organiche della polizia locale***

La Prefettura si impegna, altresì, a promuovere e sostenere tutte le iniziative finalizzate a rappresentare, in sede governativa, le esigenze di superamento dei limiti ordinamentali attualmente in vigore, per garantire l'incremento dei livelli di dotazione organica delle forze di polizia provinciale e municipale.

#### **Art. 10**

##### ***Rafforzamento dell'integrazione operativa***

1. La Prefettura di Prato, la Regione Toscana ed il Comune di Prato si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze a migliorare ed integrare il circuito informativo interistituzionale favorendo la massima condivisione di dati analisi e conoscenze relative alla sicurezza del territorio e delle comunità interessate. In particolare, i predetti Enti si impegnano a promuovere il progressivo utilizzo della rete telematica e delle infrastrutture di rete regionali, per un efficace scambio di informazioni.
2. La Prefettura di Prato assicura che assumerà tutte le iniziative che si renderanno necessarie per ottenere l'inserimento del Comune di Prato tra i soggetti che hanno collegamento diretto con il CED Interforze - schedario veicoli rubati.
3. Il Comune di Prato si impegna a potenziare il software di collegamento in rete per lo scambio dei dati relativi alla verifica delle residenze anagrafiche con gli Enti pubblici e la Questura.
4. La Prefettura si impegna inoltre ad assumere tutte le iniziative utili per proporre modifiche normative idonee a consentire un più funzionale accesso, da parte dei soggetti firmatari del patto alle banche dati in gestione dei vari Enti Pubblici presenti sul territorio al fine di ottenere un integrato sistema di dati suscettibile di valutazione info - operativa.



Prefettura di Prato



Comune di Prato



Provincia di Prato



Regione Toscana

**Art. 11**  
**Revisione**

Le parti si impegnano a rivedere annualmente le iniziative assunte in attuazione del presente Patto al fine di apportare gli eventuali aggiornamenti per il migliore conseguimento dei risultati programmati.

Prato, 31 luglio 2007

IL PREFETTO DI PRATO

*Chionese Maffei*

IL SINDACO DI PRATO

*Marci Campese*

IL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI PRATO

*Francesco*

X IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE TOSCANA

*[Signature]*

Alla sottoscrizione presenza  
IL VICE MINISTRO DELL'INTERNO

*[Signature]*





Prefettura di Roma



Comune di Roma



Provincia di Roma



Regione Lazio

## PATTO PER ROMA SICURA



Prefettura di Roma



Comune di Roma



Provincia di Roma



Regione Lazio

## CONSIDERATO

- che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione, anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini;
- che il “Patto per la Sicurezza” tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, sottoscritto il 20 marzo 2007, che costituisce cornice e riferimento della presente Patto, rappresenta – ferma restando la competenza del sistema delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica – un significativo avanzamento sul piano delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali, con particolare riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio proprie delle Forze di polizia con le competenze degli Enti locali;
- che nell'ambito del menzionato documento i Patti per la Sicurezza sono stati individuati quale nuovo modello operativo capace di definire una strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute efficaci in direzione della riqualificazione del tessuto urbano, del recupero del degrado ambientale e del disagio sociale oltre che della prevenzione e del contrasto alla criminalità;

## PRESO ATTO

- che nella relazione tra Prefettura, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma va ricercata la cornice di possibili strategie per sinergie operative interistituzionali mirate alla prevenzione di forme di delittuosità che interagiscono con problematiche situazionali e sociali locali;



Prefettura di Roma



Comune di Roma



Provincia di Roma



Regione Lazio

- che la collaborazione del Sindaco potrà esprimersi, previa circolarità delle informazioni necessarie all'analisi ed alla condivisione delle criticità, nello sviluppo di iniziative di coordinamento della Polizia Municipale per il miglior governo della sicurezza urbana;
- che la collaborazione con le Forze di Polizia delle polizie municipali gestite dai Comuni rappresenta un valore aggiunto, sia per incisività ed aderenza alla realtà locale che per l'economia e l'efficacia dei dispositivi di prevenzione curati dalle stesse Forze di polizia; che, pertanto, essa va sviluppata, oltre che nei settori propri, di polizia amministrativa e stradale, anche in operazioni di controllo complesse, nei limiti delle rispettive competenze;
- che il concorso della Polizia Municipale, già diffusamente sperimentato, è regolato, nel quadro ordinamentale, secondo indirizzi emersi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

### SI CONVIENE

- nell'ambito della menzionata sinergia interistituzionale e per le finalità di incremento dei servizi di polizia previsti dall'art. 1, comma 439 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 -Legge finanziaria per l'anno 2007- il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio si impegnano, fermi restando i provvedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberativi, ad operare il finanziamento di un "*Fondo speciale*" da allocare presso il Ministero dell'Interno, per le conseguenti riassegnazioni alla Prefettura, ai fini della concertazione e della realizzazione di progetti e programmi speciali e straordinari che investano sia le Forze di polizia che le polizie locali, impegnate in un più incisivo controllo integrato del territorio e contrasto della illegalità.



Prefettura di Roma



Comune di Roma



Provincia di Roma



Regione Lazio

La Regione Lazio si impegna per un finanziamento di undici milioni di Euro in tre anni; la Provincia di Roma si impegna per un finanziamento da definire in sede di assestamento di bilancio; il Comune di Roma si impegna per una somma pari a 4 milioni di Euro.

Qualora per il suo carattere di straordinarietà, ovvero, in relazione alle sue peculiarità, l'esecuzione della progettualità programmata esorbiti dal Piano coordinato di controllo del territorio, il Prefetto sentirà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ai fini della predisposizione di una pianificazione organica di specifici interventi - quali quelli anticontraffazione, di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione e dell'abusivismo commerciale - elaborata d'intesa con i responsabili dei competenti servizi comunali e della Polizia Municipale.

In particolare, al fine di contrastare l'ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte ed alterate, in danno delle imprese e dell'economia legale, potranno essere elaborati piani specifici di intervento - avvalendosi dei comparti di specialità delle Forze di polizia e della Polizia Municipale - che prevedano l'impiego di un contingente di 50 unità della Guardia di Finanza, all'uopo reso disponibile, ed, ai fini di controlli mirati, il contributo di contingenti delle Forze dell'Ordine appositamente destinati, nonché il possibile coinvolgimento, in fase operativa, dei dispositivi di controllo del territorio.

- Nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana e di ordinata convivenza sociale, è costituita dal Prefetto, d'intesa con il Sindaco, - presso la Prefettura di Roma - una Commissione intesa a promuovere interventi risolutivi delle esigenze di contenimento delle popolazioni senza territorio, nonché inclusione sociale, attraverso, rispettivamente: la costruzione di quattro villaggi della solidarietà in aree attrezzate in grado di ospitare circa 1000 persone -ciascuno da realizzare su aree comunali o demaniali- disciplinati da specifici regolamenti di gestione;



Prefettura di Roma



Comune di Roma



Provincia di Roma



Regione Lazio

programmi di abbattimento di insediamenti abusivi, con successiva riqualificazione delle aree liberate. Dell'esito dei lavori della Commissione sarà informata la Regione Lazio. Ai fini delle iniziative di cui sopra - utili anche per la prevenzione di possibili occasioni di tensioni sociali - la Commissione provvederà ad individuare, entro tre mesi, ed il Comune realizzerà, entro nove mesi, i predetti "villaggi"; tali strutture verranno gestite dal Comune stesso, fruendo di servizi di mirata vigilanza effettuati dalle Forze di polizia, nell'ambito delle proprie competenze funzionali e del rinforzato dispositivo di controllo del territorio.

Le Forze di polizia provvederanno nel contempo ad intensificare l'attività di vigilanza dedicata sugli attuali insediamenti autorizzati. Nei confronti di insediamenti abusivi, ovvero di eventuali situazioni di pericolo accertate in quelli autorizzati, la Commissione definisce un programma di prevenzione e di recupero delle situazioni di illegalità e di degrado, nell'ambito del quale potranno essere, ove necessario, assicurati servizi di controllo integrati, disposti dalle Autorità di P.S., secondo le specifiche attribuzioni, e supportati da collaterali servizi comunali. Per le esigenze di vigilanza e di intervento di cui sopra viene disposta l'assegnazione di ulteriori 150 elementi (75 della Polizia di Stato e 75 dell'Arma dei Carabinieri).

- Il Ministero dell'Interno provvederà, previa valutazione delle emergenze, ad indirizzare, ove necessario, sulla Capitale, l'operatività della *Forza di intervento rapido* costituita a livello centrale con proiezione nazionale, per contrastare -su richiesta del Prefetto- l'insorgere o l'acuirsi di "fenomeni criminali aggressivi" che richiedono urgenti azioni di contenimento e di prevenzione. Il personale della predetta Forza di intervento sarà dotato di professionalità e flessibilità di impiego per operare in diversificate configurazioni territoriali, consentendo la contestuale rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale.



Prefettura di Roma



Comune di Roma



Provincia di Roma



Regione Lazio

- Verrà istituito, presso la Prefettura di Roma, un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Forze di polizia, che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e riferisca al Prefetto, al fine di valutare l'attualità e l'eventuale redistribuzione del dispositivo, nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e del possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni. Sulle eventuali proposte il Ministero dell'Interno si pronuncerà sollecitamente.
  
- Le parti concordano sull'opportunità di finalizzare la conoscenza del territorio ed il rapporto fiduciario con la comunità, acquisiti dal "Poliziotto e Carabiniere di quartiere", per conferire alle potenzialità di detto servizio una rinnovata missione, di carattere più operativo, che ne valorizzi l'aspetto del controllo su strada, in raccordo con pattuglie automontate e motomontate. Tale nuovo modello di prevenzione e contrasto di comportamenti delinquenziali, o solo incivili, potrà avvalersi del supporto di confacente strumentazione tecnologica e della estensione dell'operatività anche ad aree a maggiore indice di criminalità.
  
- Le Parti, infine, convengono – nell'ambito delle politiche rivolte ad elevare i livelli di vivibilità urbana e di tutela dei minori ed in sinergia con i suindicati servizi di prossimità – sull'esigenza dell'intensificazione e della qualificazione del contrasto alle forme di mendicizia organizzata, con particolare riguardo ai luoghi di esercizio ed alle modalità significative di eventuali aggregazioni criminali finalizzate allo sfruttamento dell'accattonaggio.

Il Prefetto di Roma, su incarico del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPCM 12.9.2000, assicura la massima collaborazione dei soggetti coinvolti e promuove gli eventuali interventi necessari, informando il Ministro dell'Interno.



Prefettura di Roma



Comune di Roma



Provincia di Roma



Regione Lazio

Oltre le verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procede, comunque, annualmente, ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessarie.

Roma, 18 maggio 2007

IL PREFETTO DI ROMA

IL SINDACO DI ROMA

IL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI ROMA

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE LAZIO

*Alla sottoscrizione presenza il Ministro dell'Interno*



*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



PROVINCIA  
DI TORINO

# **PATTO PER "TORINO SICURA"**

***PATTO PER LA SICUREZZA***

***DELL'AREA TORINESE***





*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



## **PREMESSO CHE**

- il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità, nonché la promozione, anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, alla percezione dei cittadini i dispositivi di prevenzione;
- il 20 marzo 2007 il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Anci hanno siglato un patto per la sicurezza che prevede un incremento della collaborazione istituzionale fra Stato ed Enti Locali volto a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, proficue sinergie ed integrazione degli apporti;
- tale documento, che costituisce cornice e riferimento del presente Accordo, rappresenta - ferma restando la competenza del sistema delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica - un significativo avanzamento sul piano delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali, con particolare riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio proprie delle Forze di polizia con le competenze degli Enti locali;
- nell'ambito del menzionato documento i Patti per la Sicurezza sono stati individuati quale nuovo modello operativo capace di definire una strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute efficaci in direzione della riqualificazione del tessuto urbano, del recupero del degrado ambientale e del disagio sociale oltre che su quello della prevenzione e del contrasto alla criminalità;
- il Ministro dell'Interno ha concordato con il Presidente della Conferenza delle Regioni la costituzione di un gruppo di lavoro per la redazione di un protocollo-cornice in materia di sicurezza che funga da riferimento alle intese con le singole Regioni e all'elaborazione del ddl di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;



*Prefettura di Torino*



CITTÀ DI TORINO



- la particolare sensibilità, da parte della popolazione torinese, nei confronti della domanda di sicurezza implica l'esigenza di dare risposte articolate e coordinate in modo da rendere ancora più incisiva l'azione delle Forze dell'Ordine nel controllo del territorio;
- il presente documento si inserisce nell'alveo di una consolidata e costante collaborazione fra Prefettura, Città di Torino, Forze dell'Ordine e Polizia Municipale, sin dalla firma del Protocollo sulla Sicurezza del 5 maggio 1998, attraverso cui sono state realizzate importanti sinergie ed iniziative comuni in materia di prevenzione, recupero di aree degradate, analisi, studi, sorveglianza di spazi pubblici, mediazione dei conflitti ed altro, con un approccio multidisciplinare e multifunzionale che ha trovato, nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un efficace luogo di sintesi ed elaborazione di politiche di sicurezza integrata;
- nella Città di Torino il Piano Coordinato per il Controllo del Territorio (P.C.C.T.) ha dato prova di essere un efficace strumento di coordinamento operativo; appare pertanto opportuno sviluppare, in base agli stessi principi informativi, le ulteriori attività connesse con il potenziamento dei servizi di prevenzione generale;
- la definizione e la realizzazione di efficaci politiche per la sicurezza integrata e la vivibilità dei territori richiedono progettualità riferite al complesso dell'area torinese, e presuppongono quindi il pieno coinvolgimento della Provincia e del Comune di Torino, che per tali ragioni sottoscrivono il presente Patto e garantiscono il loro impegno affinché siano perseguiti e raggiunti gli obiettivi ivi indicati, secondo le rispettive competenze.

### **PRESO ATTO**

che nella relazione tra Prefettura, Provincia di Torino e Comune di Torino va ricercata la cornice di possibili strategie per sinergie operative interistituzionali mirate alla prevenzione di forme di delittuosità metropolitana che interagiscono con problematiche situazionali e sociali locali;



*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



che la collaborazione del Sindaco potrà esprimersi, previa circolarità delle informazioni necessarie all'analisi ed alla condivisione delle criticità, anche nello sviluppo di iniziative di coordinamento con la Polizia Municipale per il miglior governo della sicurezza urbana;

che la collaborazione delle polizie municipali rappresenta un valore aggiunto sia per incisività e aderenza alla realtà locale sia per l'economia e l'efficacia dei dispositivi di prevenzione curati dalle Forze di polizia; che, pertanto, essa va sviluppata, oltre che nei settori di polizia amministrativa e stradale, anche in operazioni di controllo articolate ovvero in rilevanti apporti, nei limiti delle proprie competenze, alla tutela della sicurezza pubblica;

che il concorso della Polizia Municipale è regolato, nel quadro ordinamentale, secondo direttive di coordinamento del Prefetto, maturate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

### **CONSIDERATO CHE**

il Patto per la sicurezza siglato fra Ministero dell'Interno e ANCI indica nelle forme di collaborazione logistica, strumentale e finanziaria fra Stato ed Enti Locali previste dall'articolo 1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nella riqualificazione del tessuto urbano e nel potenziamento, anche tecnologico, del dispositivo di controllo del territorio integrato dal concorso, secondo competenza, della Polizia Municipale, le linee di indirizzo cui riferire le specifiche azioni d' intervento concordate a livello territoriale.

### **TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO**

di attivare processi di realizzazione dei seguenti indirizzi operativi :

#### **1. FONDO SPECIALE**

Nell' ambito della più volte menzionata sinergia interistituzionale e per le finalità di incremento dei servizi di polizia previsti dall'art. 1 comma 439 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge finanziaria per l'anno 2007, il



*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



Comune di Torino, e la Provincia di Torino non solo per le esigenze delle Forze dell'Ordine della città di Torino, ma anche per quelle del restante territorio provinciale, si impegnano ad operare il finanziamento di un "Fondo speciale" da allocare presso il Ministero dell'Interno per le conseguenti riassegnazioni alla Prefettura, per la concertazione e la realizzazione di progetti e programmi speciali e straordinari che investano sia le Forze di polizia che le polizie locali, impegnate in un più incisivo controllo integrato del territorio e contrasto dell' illegalità.

**1bis.** Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Patto sono quantificati in € 9.600.000. Ad essi provvederanno:  
il Comune di Torino per € 6.050.000;  
la Provincia di Torino per € 1.050.000;  
la Regione Piemonte per € 2.500.000, come da impegno allegato.

Una quota di tale finanziamento pari a € 2.100.000 sarà destinata all'ammodernamento del parco veicolare e delle apparecchiature, e ripartita come segue:

euro 850.000 per la Polizia di Stato;  
euro 850.000 per l'Arma dei Carabinieri;  
euro 400.000 per la Guardia di Finanza.

Il rimanente finanziamento è destinato agli altri progetti di cui al presente Patto.

## **2. INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE FRA LE FORZE DELL'ORDINE E LA POLIZIA MUNICIPALE**

### **2.1 Servizi di controllo del territorio**

Si prevede un incremento dei servizi interforze in quelle aree cittadine che, per la complessità della situazione territoriale e per la compresenza di fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, richiedono un approccio integrato alla risoluzione di problemi emergenti.

Su indicazione del Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, verranno pianificati servizi mirati di controllo del



*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



territorio, che saranno svolti in coordinamento da personale delle Forze di polizia e della Polizia Municipale in tali aree, in analogia con quanto avviene nell'attuazione del Piano di controllo coordinato del territorio.

L'incremento della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia Municipale, anche in orario notturno, peraltro già in essere, con connessa attivazione di moduli operativi di intervento congiunti, potrà in particolare essere finalizzato al controllo di esercizi pubblici, di circoli privati e sale da gioco; alla verifica di locali di pubblico intrattenimento; al contrasto dell'abusivismo commerciale ed ambulante, nonché al rafforzamento dei servizi di controllo della circolazione stradale - nei fine-settimana - con particolare riguardo alla rilevazione degli incidenti stradali ed alla verifica dello stato psicofisico dei soggetti alla guida.

In tale contesto si conviene sull'utilità dell'incentivazione e della condivisione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale, permanenti e congiunti, destinati agli operatori delle Forze di polizia e della Polizia Municipale, per conseguire ulteriori arricchimenti di professionalità.

In particolare:

- allo scopo di intensificare l'azione di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, di realizzare servizi mirati di prevenzione e di consentire all'attività investigativa ogni proficuo impegno nel perseguire le organizzazioni criminali dedite allo sfruttamento delle vittime, il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla individuazione delle zone di intervento prioritarie, assicura la definizione e l'attuazione di un programma di interventi sistematici e organici, con il concorso della polizia locale per i profili di competenza;
- al fine di contrastare i fenomeni d'ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte ed alterate, in danno delle imprese e dell'economia legale, potranno essere elaborati piani specifici di intervento - avvalendosi dei comparti di specialità delle Forze di polizia e della Polizia Municipale - che prevedano l'impiego di un contingente della Guardia di Finanza, all'uopo disposto, nonché il



*Municipium di Torino*



CITTA' DI TORINO



possibile coinvolgimento, in fase operativa, dei dispositivi di controllo del territorio.

## 2.2 Coordinamento della polizia municipale con i servizi del poliziotto e carabiniere di quartiere

Il Ministero dell'Interno intende finalizzare la conoscenza del territorio ed il rapporto fiduciario con la comunità acquisiti dal "Poliziotto e Carabiniere di quartiere" per conferire alle potenzialità di detto servizio, una rinnovata missione, di carattere più operativo, che ne valorizzi l'aspetto del controllo su strada, in raccordo con pattuglie automontate e motomontate. Tale nuovo modello di prevenzione e contrasto di comportamenti delinquenziali o solo incivili potrà avvalersi del supporto di confacente strumentazione tecnologica e della estensione dell'operatività anche ad aree a maggiore indice di criminalità.

Contestualmente e sinergicamente, il Comune intende rafforzare ed estendere il servizio del vigile di prossimità.

In tale contesto si prevede l'elaborazione di un piano di coordinamento dell'attività del Poliziotto e del Carabiniere di quartiere con quella di specifiche pattuglie della Polizia Municipale, per una migliore condivisione degli obiettivi di osservazione e controllo del territorio, attraverso l'ottimizzazione della copertura territoriale, l'integrazione dei flussi informativi ed i processi di formazione ed aggiornamento del personale impiegato.

In particolare il Corpo di Polizia Municipale attiverà proprie pattuglie, secondo una pianificazione concordata con la Questura di Torino e il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, che integreranno i percorsi già effettuati dai Poliziotti e dal Carabiniere di Quartiere.



*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



PROVINCIA  
DI TORINO

2.3 Moduli operativi strettamente coordinati per le attività delle sale operative.

Le Forze di polizia sviluppano e facilitano lo scambio informativo fra le centrali operative, con particolare riguardo ai servizi di polizia di prossimità svolti dai poliziotti e dal carabiniere di quartiere, e dalla polizia municipale.

### **3.INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELL' IMPIEGO DEGLI ORGANICI**

#### **3.1 Forze dell'Ordine**

Il Ministero dell'Interno provvederà, previa valutazione delle emergenze, ad indirizzare, al caso, sull'area torinese, l'operatività della *Forza di intervento rapido* costituita a livello centrale con proiezione nazionale, per contrastare - su richiesta del Prefetto - l'insorgere o l'acuirsi di "fenomeni criminali aggressivi" che richiedono urgenti azioni di contenimento e di prevenzione. Il personale chiamato a comporre la predetta Forza è dotato di professionalità e flessibilità di impiego per operare in diversificate configurazioni territoriali, consentendo la contestuale rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio locale.

3.1.1 Inoltre, le Parti convengono sulla necessità di una revisione, con cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all' andamento della delittuosità e della georeferenziazione della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che supportino la richiesta della "Forza di intervento rapido" da parte del Prefetto.

3.1.2 Si prevede, in particolare, di attivare progetti di controllo del territorio e prevenzione, nel rispetto dell'attuazione del Piano di controllo coordinato del territorio, prevalentemente nelle seguenti aree:



*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



area Nord;

asse Porta Palazzo - Stazione Dora;

area San Salvario, via Nizza;

area Murazzi e piazza Vittorio Veneto;

e per i seguenti ambiti:

attività di controllo degli assi viari di accesso all'area torinese;

potenziamento delle attività di contrasto e repressione dei fenomeni di commercio illegale di prodotti contraffatti;

intensificazione del controllo generale sul territorio volto anche ad ulteriormente prevenire le cosiddette "rapine in villa".

3.1.3 Allo scopo di consentire l'immediata realizzazione dei progetti di cui ai numeri 2) e 3) delle previsioni del presente Patto, oltre alla FIR indicata al punto 3.1, il Prefetto di Torino disporrà di un incremento di organico pari a 200 unità fra Agenti della Polizia di Stato (n.80), Carabinieri (n.80) e Finanziari (n.40), che impiegherà, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in modo mirato secondo le esigenze di attuazione delle iniziative convenute.

Parte del predetto contingente di rinforzo sarà costituito da 50 agenti della Polizia Stradale, che andranno impiegati per l'istituzione di un Reparto di Intervento di Polizia Stradale (R.I.P.S.) destinato a svolgere specifici controlli sulle tangenziali, nonché sui maggiori snodi viari della città di Torino. Detto Reparto sarà reso operativo non appena attivato il sistema di videosorveglianza nelle aree indicate. In tale ottica, saranno garantiti, altresì, corsi di formazione per detto personale.

#### 3.1.4 Organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia

Verrà istituito, presso la Prefettura, un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Forze di polizia che nel termine di tre mesi esamini l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e





*Municipalità di Torino*



CITTA' DI TORINO



riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni.

### 3.2 Polizia Municipale

Premesso che, la Polizia Municipale impiega già oggi l'83 % della sua forza in servizi esterni, il Corpo di Polizia Municipale si impegna ad attivare percorsi riorganizzativi finalizzati ad un ulteriore incremento delle attività sul territorio, anche in ragione dei nuovi moduli di coordinamento con le Forze dell'Ordine.

## 4. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI

4.1 Per quanto riguarda la Polizia Municipale, al fine di accrescerne le capacità operative di presidio del territorio, appare utile il potenziamento delle unità mobili attrezzate.

Accanto a ciò, l'Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi il potenziamento delle dotazioni assegnate al personale di Polizia Municipale.

L'acquisizione di tali dotazioni, funzionali alle necessità di sicurezza e tutela degli operatori, rimane all'interno dei limiti posti dal vigente quadro ordinamentale ed alla corrispondenza delle dotazioni stesse ai compiti istituzionali ed alle modalità operative proprie del Corpo di Polizia Municipale.

L'Amministrazione comunale intende, inoltre, proseguire nell'azione di ammodernamento del parco veicolare e delle dotazioni tecniche ed informatiche della Polizia Municipale, dando priorità a quelle dedicate alle attività di sicurezza urbana.

4.2 Le Parti convengono sull'esigenza di richiedere ai competenti Uffici del Ministero della Giustizia di rendere compatibile il fotosegnalamento in carcere con quello effettuato dalle Forze di polizia.



*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



## 5. VIDEOSORVEGLIANZA DI SPAZI PUBBLICI

5.1 Premesso che sono oggi attive sul territorio cittadino, oltre alle telecamere in uso a Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri :

60 telecamere di controllo viabilità on line attestate presso la Centrale operativa della Polizia Municipale;  
60 telecamere nei parchi (colonnine soccorso) attivate a chiamata;  
98 telecamere alle fermate bus (paline soccorso) attivate a chiamata;  
465 sui mezzi pubblici (con funzioni di registrazione off line);  
626 nei parcheggi sotterranei gestiti da GTT;

L'Amministrazione comunale prevede di installare:

5.1.1 n. 40 telecamere presso altrettante stazioni di parcheggio taxi in modalità on line ed attestate presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale;  
n.20 telecamere (colonnine soccorso) attivate a chiamata presso le aree mercatali più sensibili.

5.1.2 Il Comune intende inoltre sostenere gli investimenti effettuati da GTT sia in relazione al potenziamento degli impianti di videosorveglianza presso le fermate sia rispetto alla dotazione, sui mezzi di nuova acquisizione, degli impianti di videosorveglianza a bordo.

5.2 Il Ministero dell'Interno, verificate le esigenze di ulteriore controllo del territorio attraverso apparati di videosorveglianza, ritiene necessario un potenziamento del proprio sistema nei limiti dei finanziamenti previsti per l'attuazione dei progetti di cui al presente Patto.

5.3 Nell'attività di controllo degli accessi all'area torinese saranno utilizzati, inoltre, apporti finanziari da parte della società concessionaria per l'installazione di apparati di videosorveglianza.



*Municipalità di Torino*



CITTA' DI TORINO



## **6. ASPETTI CONNESSI CON LA SICUREZZA IN INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

Il Comune di Torino si impegna a sottoporre preventivamente al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica i progetti degli interventi di riqualificazione urbana ai fini della verifica degli aspetti e delle soluzioni tecniche maggiormente rispondenti alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di vivibilità degli spazi pubblici.

Il Prefetto si impegna a convocare immediatamente il predetto Comitato per l'espressione delle valutazioni del caso, nonché, ove ritenuto necessario, a far precedere al Comitato "Sessioni propedeutiche" dello stesso anche con il coinvolgimento dei Presidenti di Circoscrizione e dei responsabili delle unità territoriali delle Forze di polizia.

Il Comune di Torino prevede di destinare risorse specifiche agli interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica e di riqualificazione dei parchi, giardini ed aree verdi più soggetti a rischio d'insediamento di fenomeni di disordine urbano e criminalità.

## **7. GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Il Prefetto coordina gli interventi in materia di emergenze umanitarie con gravi ed estese conseguenze anche intercomunali in termini di disagio sociale e riflessi sulla sicurezza pubblica.

## **8. PIANI DI QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Nel quadro di una collaborazione ampiamente collaudata, verranno incrementati interventi formativi congiunti per il personale delle Forze di polizia e della Polizia municipale su temi specifici connessi con l'attuazione del presente Patto quali :



*Prefettura di Torino*



CITTA' DI TORINO



PROVINCIA  
DI TORINO

- polizia di prossimità;
- altri temi su ambiti specialistici per i quali si ritenga opportuno incrementare il patrimonio comune di conoscenze.

## **9. CONDIVISIONE DI FLUSSI INFORMATIVI**

Il Comune di Torino, in collaborazione con la Prefettura di Torino, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sulla Sicurezza di cui al citato protocollo d'intesa dell'8 maggio 1998, si impegna ad adottare uno strumento informatico appositamente progettato per l'analisi dei dati territoriali (disagio sociale, episodi di inciviltà e disordine urbano) a supporto delle attività decisionali in materia di sicurezza.

La Prefettura di Torino si impegna a rielaborare tali dati in combinazione con quelli SDI provenienti dal Centro Elaborazione Dati Interforze (articolandoli in 92 zone statistiche), onde consentire, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, analisi orientative integrate dell'andamento dei fenomeni di criminalità e di disordine urbano diffuso, nonché i conseguenti indirizzi utili al governo della sicurezza urbana.

A tal fine, il Comune di Torino s'impegna ad assumere le iniziative necessarie a progettare il sistema informatico di rilevazione ed archiviazione dei dati di competenza, in modo da consentirne il riutilizzo da parte della Prefettura nonché delle altre amministrazioni locali piemontesi.

**10.** Il Prefetto di Torino, su incarico del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPCM 12.9.2000, assicura la massima collaborazione dei soggetti coinvolti e promuove gli eventuali interventi necessari, informando il Ministro stesso.

## **11.DURATA**

Il presente Patto ha la durata di un anno.

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procede, comunque, ogni trimestre, ad una verifica generale congiunta dello stato



*Municipalità di Torino*



CITTA' DI TORINO



di attuazione del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari.

Torino, 22 maggio 2007

IL PREFETTO DI TORINO

IL SINDACO DI TORINO

IL PRESIDENTE DELLA  
PROVINCIA DI TORINO

*Alla sottoscrizione presenza il Vice Ministro dell'Interno*



## ALLEGATO

### DICHIARAZIONE DI INTENTI

#### LA REGIONE PIEMONTE

Visto il Patto per la Sicurezza predisposto tra il Comune di Torino e la Prefettura di Torino;

visto l'art. 1 comma 439 della L. finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296;

visto il DDL n. 344 licenziato dalla VIII Commissione Consiliare il 7 maggio 2007 e di prossima approvazione in Consiglio Regionale e, in particolare gli artt. 1-3-9 del medesimo;

si impegna

dopo l'approvazione del DDL n. 344 "Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata", a siglare un Patto per la sicurezza con il Comune di Torino per sostenere finanziariamente politiche integrate nell'area urbana, per un importo fino a € 2.500.000.

Il predetto impegno consentirà la realizzazione di parte di quanto previsto nel Patto tra il Comune di Torino e la Prefettura; resta a carico del Comune l'attivazione delle azioni previste e la loro gestione, pur garantendo la Regione la massima collaborazione nella partecipazione, per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi.

LA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE PIEMONTE

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI POLITICHE  
INTEGRATE DI SICUREZZA URBANA**

tra

IL MINISTERO DELL'INTERNO

e

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, recante “Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa”, pubblicato nel S.O. n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ai sensi del quale sono previste forme di collaborazione, in via permanente, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;

VISTA l’Intesa istituzionale di programma stipulata il 9 maggio 2001 tra il Governo della Repubblica e la Regione Friuli Venezia Giulia, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che interessano il territorio del Friuli Venezia Giulia, ai sensi del cui art. 4 sono stati identificati tra gli obiettivi da conseguire il miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali, della vita associata e della sicurezza;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno riconosciuto l’esigenza di definire un’Intesa in materia di sicurezza integrata, quale strumento di politiche che vedano integrarsi le competenze esclusive del Ministero dell’Interno in materia di ordine e sicurezza pubblica con quelle riconducibili alla Regione e ad altri soggetti istituzionali operanti, quali governi territoriali di prossimità, sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria;

RILEVATI, quali ambiti di intervento di tale Intesa:

1. la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia, del personale di polizia locale e degli altri operatori della sicurezza, che svolgono le proprie funzioni nel territorio della



Regione, su temi d'interesse comune rilevanti nel quadro della sicurezza integrata;

2. la promozione, da parte della Regione, di politiche e di interventi sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria, anche attraverso intese locali in materia di sicurezza urbana in raccordo con le politiche di sicurezza adottate dalle competenti autorità statali, tenuto conto della specificità del territorio e dell'andamento dei fenomeni criminali;
3. la promozione di una più intensa collaborazione tra i sistemi informativi dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e i sistemi informativi dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e nel rispetto delle normative vigenti;
4. la realizzazione di sistemi di interconnessione tra sale operative delle Forze di polizia e della Polizia municipale;

RITENUTO di individuare con la presente Intesa, nel quadro dei citati ambiti di intervento, specifici progetti in materia di sicurezza integrata, con le relative modalità operative, nel rispetto delle normative vigenti e nell'ambito delle attribuzioni di ciascuno;

Tutto ciò premesso e considerato

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

##### Articolo 1 *(Efficacia delle premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Intesa.

##### Articolo 2 *(Oggetto dell'Intesa)*

1. Oggetto dell'Intesa è l'individuazione dei progetti di sicurezza integrata che il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia si impegnano a

realizzare, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle proprie attribuzioni. Tali progetti saranno attuati con la collaborazione degli enti locali nel settore della sicurezza urbana e nel quadro della cooperazione operativa tra le Forze di polizia e i Corpi di polizia municipale e provinciale.

### Articolo 3

#### *(Progetto n. 1. Formazione e aggiornamento professionale)*

1. Allo scopo di sviluppare congiuntamente iniziative di comune interesse nel campo della formazione, le Parti concordano sull'opportunità di attivare seminari, anche congiunti, di aggiornamento professionale per il personale delle Forze di polizia, dei Corpi di polizia municipale e provinciale e di altri operatori della sicurezza, anche nell'ambito di intese stipulate in sede locale, sui seguenti temi: polizia di prossimità; interconnessione delle sale operative; concorso nei servizi di controllo del territorio da parte della polizia municipale; utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali e, più in generale, fattispecie delittuose che destano maggiore allarme sociale in Friuli Venezia Giulia; comunicazione e diffusione della cultura della legalità. Altri temi potranno essere concordemente individuati dalle parti. Per l'attivazione delle relative iniziative verranno definite d'intesa le opportune modalità operative.
2. Una prima programmazione dei seminari dovrà avvenire entro ottobre 2007. Le Parti si impegnano ad attivare, entro dicembre 2007, almeno un seminario di aggiornamento, da articolare eventualmente su base provinciale, compatibilmente con i programmi delle Scuole di polizia. Oltre alle sedi delle Scuole di polizia potranno essere utilizzate strutture regionali, provinciali e comunali, in accordo con gli Enti locali, nonché strutture messe a disposizione da altri soggetti.
3. I costi di partecipazione ai corsi e alle iniziative di aggiornamento professionale previsti dal presente articolo sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
4. Entro dicembre 2007 e, successivamente, alla scadenza di ogni semestre, viene predisposta, a cura dei responsabili di progetto di cui al successivo articolo 7, una relazione sui risultati che verrà presentata al Ministro dell'Interno e al Presidente della Giunta regionale, volta a illustrare gli obiettivi conseguiti nonché le linee di indirizzo della successiva programmazione.

#### Articolo 4

*(Progetto n. 2. Prevenzione sociale e intese locali in materia di sicurezza integrata)*

1. Nell'ambito dell'attività di cooperazione interistituzionale e nel quadro degli obiettivi di cui all'Intesa istituzionale di programma citata nelle premesse, la Regione si impegna a promuovere politiche e interventi sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria, anche attraverso la previsione di finanziamenti destinati a specifiche progettualità. La Regione, previo accordo con i comuni interessati, si impegna altresì a promuovere intese locali allo stesso fine. In particolare, le aree di intervento riguarderanno la riqualificazione dello spazio urbano, il degrado ambientale, il rafforzamento dei dispositivi di sorveglianza passiva, gli interventi su devianza e emarginazione, sulla dispersione e sull'abbandono scolastico, sull'associazionismo antiracket e antiusura, sull'assistenza psicologica alle vittime dei reati, sul coinvolgimento della società civile nella prevenzione dei crimini, sulle condizioni di vita e di sicurezza che afferiscono agli ambiti abitativi, del lavoro, dell'istruzione e del tempo libero, sull'educazione alla legalità, soprattutto nelle scuole, in raccordo con le reti di solidarietà e di coesione sociale nonché con l'azione della polizia di prossimità e di comunità e della Polizia municipale e provinciale sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno si adopererà per una più proficua attività collaborativa nel settore della sicurezza integrata, anche attraverso la stipula di apposite intese tra le Prefetture-Uffici territoriali di Governo e gli Enti locali, con l'obiettivo di raccordare gli interventi di pertinenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza con le iniziative di prevenzione sociale, situazionale e comunitaria, nonché per una più razionale distribuzione delle Forze di Polizia.
3. Le Parti opereranno per assicurare, rispettivamente, agli enti locali e alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, il sostegno e l'assistenza tecnica necessari. Le intese saranno promosse in ambiti territoriali adeguati agli obiettivi che si intendono conseguire, con il coinvolgimento, ove necessario, delle altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti comunque connessi alle politiche di sicurezza integrata.
4. Sulla base delle relazioni predisposte semestralmente dai responsabili di progetto di cui al successivo art. 7, il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia convengono di tenere incontri periodici per assicurare la reciproca consultazione e il rafforzamento della collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza integrata.

Articolo 5  
*(Progetto n. 3. Sistema informativo comune)*

1. Il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia convengono sull'utilità di avviare, entro dicembre 2007, e per la durata massima di un biennio, la sperimentazione di un sistema di rilevazione dei fenomeni di criminalità, disordine urbano e inciviltà che si verificano nel Friuli Venezia Giulia.
2. Per la realizzazione di tale sistema sperimentale, che dovrà consentire una rappresentazione anche su cartografia digitalizzata di tali fenomeni, le parti costituiranno, presso la sede della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, un "Sistema informativo comune" (S.I.C.), in cui far confluire le informazioni sintetiche e analitiche, rese anonime, sui fatti delittuosi verificatisi nel Friuli Venezia Giulia, in possesso del CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e quelle dei fenomeni relativi agli episodi di inciviltà e degrado urbano rilevati dalle Polizie locali, pervenute anche mediante terminali su palmare.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento del "Sistema informativo comune" saranno determinate attraverso intese tecniche tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e i competenti Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia. La scelta dei contenuti informativi da privilegiare e il programma di attività del "Sistema informativo comune" saranno definiti semestralmente dai responsabili di progetto di cui al successivo articolo 7, d'intesa con le rispettive Amministrazioni.
4. Il "Sistema informativo comune" avrà sede in uno o più locali appositamente attrezzati della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trieste e sarà dotato di risorse hardware e software, commisurate alla fase sperimentale dell'iniziativa, messe a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli oneri relativi al personale tecnico - operativo dedicato al "Sistema informativo comune", secondo le intese di cui al comma 3 del presente articolo, sono a carico delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza.
5. Entro tre mesi dalla conclusione della sperimentazione viene predisposta, a cura dei responsabili di progetto, una relazione sui risultati raggiunti, sulla base della quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i competenti Uffici della Regione Friuli Venezia Giulia adotteranno le necessarie intese in ordine alla configurazione e gestione a regime del "Sistema informativo comune".

## Articolo 6

*(Progetto n. 4. Sale operative delle Forze di polizia e della Polizia municipale)*

1. Le Parti concordano sull'opportunità di creare i presupposti tecnologici che consentano lo sviluppo di sinergie operative tra le Sale operative delle Forze di polizia e quelle della Polizia municipale, al fine di rafforzare i servizi di vigilanza e controllo sul territorio delle diverse componenti, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e nel rispetto delle normative vigenti, con il coordinamento delle Autorità di Pubblica Sicurezza, assicurando ai cittadini l'intervento tempestivo degli operatori specializzati.
2. Il programma di interconnessione si svilupperà in due fasi. La prima fase, verificata la compatibilità tecnologica, dovrà prevedere la creazione di sistemi o l'adozione di strumenti che consentano la comunicazione tra Sale operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e delle Polizie municipali operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia. La seconda fase, dovrà prevedere il passaggio a sistemi più avanzati che consentano l'interconnessione.
3. Le prime installazioni tecnologiche saranno perfezionate, d'intesa tra le parti, presso i Comuni di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, nonché presso un numero limitato di Comuni- pilota, sedi di mirate sperimentazioni, che saranno individuati concordemente tra le parti anche sulla base delle indicazioni che perverranno dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
4. Il programma di attività volto alla realizzazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 sarà definito dai responsabili di progetto, di cui al successivo articolo 7, d'intesa con le rispettive Amministrazioni e i Comuni interessati, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno circa le soluzioni tecnologiche più idonee.
5. I costi relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 saranno a carico del Ministero dell'Interno e della Regione Friuli Venezia Giulia secondo specifiche intese.
6. I risultati delle sperimentazioni saranno valutati dalle parti entro dicembre 2007, anche al fine dell'eventuale estensione ad altre realtà del territorio regionale.

## Articolo 7

*(Nomina e compiti dei responsabili del coordinamento generale  
e dei responsabili di progetto)*

1. Il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia individueranno

rispettivamente, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, un responsabile del coordinamento generale e dell'attuazione dei programmi e degli impegni assunti con la presente Intesa, cui compete:

- a) la promozione di verifiche periodiche, almeno annuali, volte all'attuazione dell'Intesa e alla soluzione dei problemi emersi;
  - b) la riprogrammazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività, nell'ambito delle scadenze definite per ciascun progetto;
  - c) la promozione, presso le rispettive strutture di appartenenza, di iniziative volte a consentire lo sviluppo dei contenuti dell'Intesa;
  - d) la promozione di interventi volti a apportare modifiche o integrazioni ai contenuti dell'Intesa.
2. I responsabili del coordinamento generale individueranno, al fine dell'attuazione del Progetto n. 1 (Formazione e aggiornamento professionale) gli esperti che faranno parte di un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico, con il compito di definire la programmazione su base annuale dell'attività di formazione e aggiornamento, nonché i contenuti e le modalità di realizzazione dei singoli progetti formativi e la relativa ripartizione degli oneri.
  3. I responsabili del coordinamento generale individueranno rispettivamente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Intesa, un responsabile per ciascuno dei quattro progetti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6.

#### Articolo 8 *(Attuazione dell'intesa)*

1. All'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa sovrintenderanno, per i profili di rispettiva competenza, il Prefetto della provincia di Trieste, in collaborazione con i Prefetti delle altre province, nonché uno o più rappresentanti regionali individuati dal Presidente della Giunta.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia attiverà apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dalla presente intesa ovvero di progettualità destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9  
(*Adesione all'intesa*)

1. Alla presente Intesa possono essere invitati ad aderire, con atti separati sottoscritti dal rispettivo rappresentante legale, su concorde indicazione delle parti sottoscrittrici, soggetti pubblici e privati il cui coinvolgimento sia ritenuto essenziale ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dall'Intesa stessa.

Articolo 10  
(*Durata*)

1. La presente Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti s'impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per una valutazione circa lo stato di avanzamento dei progetti e dei risultati conseguiti ai fini di un eventuale rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto in data 27 marzo 2007

IL MINISTRO DELL'INTERNO

f.to Giuliano Amato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
f.to Riccardo Illy

## **TERZA PARTE**

### **“XVI° Legislatura: Proposte del Governo e Iniziative parlamentari”**



**DECRETO-LEGGE**  
**23 maggio 2008, n. 92**

Misure urgenti in materia di  
sicurezza pubblica.  
(GU n. 122 del 26-5-2008)

**DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92**

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente per contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata, nonche' norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.»

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;

e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:

«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

## Art. 2.

### Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito

dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;

m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

#### Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

#### Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  
e successive modificazioni

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice

penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:

«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

4. All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

#### Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro

ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

#### Art. 6.

Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

#### Art. 7.

##### Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

#### Art. 8.

##### Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

#### Art. 9.

##### Centri di identificazione ed espulsione

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

#### Art. 10.

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Art. 11.

Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

Art. 12.

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:

«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Matteoli, Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano



## **DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA ESAMINATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

### **ARTICOLO 1 - Modifiche al Codice penale**

1. All'articolo 61 del Codice penale è apportata la seguente modificazione:
  - a) al comma 1 il numero 5 è sostituito dal seguente: «5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.».

### **ARTICOLO 2 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104**

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando i reati di cui all'articolo 527 Codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del Codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 75 sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

### **ARTICOLO 3 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91**

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».

### **ARTICOLO 4 - Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento**

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del Codice penale, è inserito il seguente: «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 635 del Codice penale, è inserito il seguente: «Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del Codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».

#### **ARTICOLO 5 - Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui**

1. Al secondo comma dell'articolo 639 del Codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

#### **ARTICOLO 6 - Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori**

1. All'articolo 112 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
  - b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
  - c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti : «o con questi ha partecipato».

#### **ARTICOLO 7 - Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico**

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### **ARTICOLO 8 - Contrasto nell'impiego dei minori nell'accattonaggio**

1. Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente: «Articolo 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
  - b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente: «Articolo 602-bis . - (Pene accessorie) . - La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
  - c) l'articolo 671 è abrogato.

#### **ARTICOLO 9 - Ingresso illegale nel territorio dello Stato**

1. Dopo l'articolo 12 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente: «Articolo 12-bis - (Ingresso illegale nel territorio dello Stato) –
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
  2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
  3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordina l'espulsione dello straniero.».

#### **ARTICOLO 10 - Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575**

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La medesima legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale.

#### **ARTICOLO 11 - Confisca di beni di provenienza illecita**

1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: «Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.».

#### **ARTICOLO 12 - Misure di prevenzione**

1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione.».

#### **ARTICOLO 13 – Sequestri**

1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:  
«Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo; b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione; c) sulle aziende, con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» della Repubblica.

#### **ARTICOLO 14 - Custodia di beni mobili registrati**

1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n . 575, è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 3, inserire i seguenti: «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 3-ter. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.».

#### **ARTICOLO 15 - Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose**

1. In deroga a ogni altra disposizione di legge, l'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n .575, confiscate alle organizzazioni criminali mafiose è adottata dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene.

#### **ARTICOLO 16 - Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n . 1228**

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n . 1228, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « 1-bis. L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.».

#### **ARTICOLO 17 - Modifiche alla legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del decreto legge 28 luglio 2005, n . 144**

1. All'articolo 7, della legge 31 luglio 2005, n . 155, di conversione del decreto legge 28 luglio 2005, n . 144, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «6. Chi è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro 12 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi

disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione.».

#### **ARTICOLO 18 - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 286**

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a) del Codice di procedura penale,»; b) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni . Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni . Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile all'espatrio in originale, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.».

#### **ARTICOLO 19 - Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b), pari a . . . euro . . . si provvede . . .

**ItaliaOggi** pubblica il testo dello schema di decreto legislativo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari approvato ieri dal consiglio dei ministri

### Articolo 1

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/Ce, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Risorsa economica sufficiente», sono aggiunte le parole «derivanti da attività dimostrabili come lecite»;

b) l'articolo 9, comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.»;

c) (...)

d) all'articolo 9, comma 4, dopo le parole: «Il cittadino dell'Unione» sono aggiunte le parole: «; nei casi in cui l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c),»;

e) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: «cittadino italiano», sono aggiunte le seguenti: «compresi i rilievi dattiloscopici nei casi previsti dalla legge»;

f) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I familiari del cittadino dell'Unione privi della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

g) dopo l'articolo 14, comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, in caso di condanna per i reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il termine di cinque anni di cui ai commi 1 e 2 è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e ricomincia a decorrere dopo l'esecuzione della pena.»;

h) all'articolo 20 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, nonché abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica o alla moralità pubblica ed il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona o contro la moralità pubblica ed il buon costume, o per uno o più reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;

i) all'articolo 20, comma 11, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.» È aggiunto il periodo: «Ove sussistano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltà nell'identificazione, il destinatario del provvedimento di allontanamento è trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza secondo le procedure di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo massimo di 15 giorni.»;

j) all'articolo 20, comma 14, le parole: «Fino a due anni» sono sostituite dalle parole: «Da uno a quattro anni»;

k) all'articolo 20, comma 15, le parole: «Fino a tre anni» sono sostituite dalle parole: «Da uno a cinque anni»;

l) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accom-

pagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondata su motivi di sicurezza dello stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice.»

m) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 22 è soppresso.

**ItaliaOggi pubblica il testo dello schema di decreto legislativo in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri, approvato ieri dal consiglio dei ministri**

### **Articolo 1**

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del Dna (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati».



**ItaliaOggi pubblica il testo dello schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, approvato ieri dal consiglio dei ministri**

#### Articolo 1

Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, le parole «con decreto del presidente del consiglio dei ministri» sono sostituite con le seguenti «con decreto del ministro dell'interno» e dopo le parole «Acnur» sono aggiunti il punto e le seguenti parole: «In situazioni di urgenza, il ministro dell'interno propone la nomina del rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza unificata stato-città e autonomie locali, per la ratifica della proposta».

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.»

c) all'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.»

d) all'articolo 20, comma 2, è soppressa la lettera d)

e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole «di espulsione» sono aggiunte le seguenti «o di respingimento» e sono sopprese le seguenti parole «salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d).»

f) all'articolo 32, comma 4, dopo le parole «dagli artico-

li 23 e 29 comportano» sono sopprese le seguenti: «alla scadenza del termine per l'impugnazione»

h) all'articolo 35, comma 1, quarto capoverso, le parole «Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti «Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;

i) all'articolo 35, comma 6, dopo le parole «ai sensi dei commi 1 e 2» è inserita la seguente «non»;

j) all'articolo 35, il comma 7 è sostituito dal seguente: «In presenza di gravi motivi personali o di salute, il richiedente può essere autorizzato dal prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso. L'autorizzazione è concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che nel periodo di attesa della decisione del ricorso lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento di espulsione. La decisione è adottata entro cinque giorni dalla richiesta, presentata in forma scritta e motivata, ed è comunicata all'interessato con le modalità previste dall'articolo 10, comma 4. In caso di accoglimento, è rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile per il tempo strettamente necessario qualora non sia intervenuta la decisione del ricorso ed il prefetto riscontri la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'autorizzazione a rimanere sul territorio»;

k) il comma 8 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente: «Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21, rimane nel centro in cui si trova fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 7»;

l) all'articolo 35, comma 14, le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti «comma 5»;

m) all'articolo 36, i commi 1, e 3 sono soppressi, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«1. Il richiedente che ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 35, autorizzato a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7, è ospitato nei centri di cui all'articolo 20, con le modalità fissate dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.»



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INCOSTANTE e BARBOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica  
e polizia amministrativa locale e per la realizzazione  
di politiche integrate per la sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di legge in oggetto è stata materialmente predisposta, nelle sue linee essenziali, dal gruppo di lavoro congiunto istituito, su sollecitazione del Forum italiano, per la sicurezza urbana, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) nel 2002.

Questa attività si è sostanziata nella predisposizione della proposta di legge «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza», formalmente adottata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell'8 maggio 2003, dagli organi rappresentativi dell'UPI, sempre l'8 maggio 2003, e dal Consiglio nazionale dell'ANCI il 29 maggio 2003.

Alla proposta di legge ha dato la sua formale adesione il Forum italiano per la sicurezza urbana, associazione di comuni, province e regioni, a cui aderiscono, tra gli altri, le città di Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli e Bari e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Sempre nel 2003, anche le organizzazioni sindacali confederali e di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno dato la loro adesione al progetto suggerendo, nel contempo, la necessità di una migliore formulazione degli articoli 12, 13 e 14. Si è così arrivati a una ristesa condivisa dei tre articoli, recepita integralmente nella presente proposta di legge.

Nella scorsa legislatura questa proposta di legge è stata formalmente presentata al Governo in sede di Conferenza unificata ed è approdata in Parlamento, nel 2004, per iniziativa dei consigli regionali delle Marche e dell'Emilia-Romagna, che l'hanno adottata come proposta di legge d'iniziativa regionale ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

Questo testo viene simultaneamente presentato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per iniziativa dell'onorevole Maria Fortuna Incostante e del senatore Giulio Barbolini che in altre vesti, come rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'ANCI e come rappresentanti del Forum italiano ed europeo per la sicurezza urbana, hanno seguito il lungo iter di definizione della proposta di legge, a cui la precedente maggioranza parlamentare e di Governo non ha voluto, nella legislatura appena conclusa, dare alcun seguito.

#### *Il percorso politico e sociale della proposta di legge*

Il percorso politico e sociale che ha portato a questa proposta di legge è duplice. Da un lato abbiamo un lungo percorso di riflessione sul ruolo professionale della polizia municipale, sviluppatosi per iniziativa delle associazioni professionali e sindacali della categoria e fatto proprio dall'ANCI, che ha portato sul piano parlamentare a varie ipotesi di riforma della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65, fino alla lunga, e purtroppo inconcludente, discussione sulla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Massa, svoltasi nella XIII legislatura. Dall'altro lato abbiamo un percorso più recente, promosso in primo

luogo dal Forum italiano per la sicurezza urbana, che ha portato prima le città e poi le regioni a interrogarsi sulla necessità di dare un quadro di riferimento normativo alle nuove esperienze di collaborazione tra enti territoriali e autorità di pubblica sicurezza che si andava nel frattempo sviluppando.

Sono questi i due percorsi che incontrandosi e intrecciandosi con la riforma della Costituzione del 2001, hanno prodotto la massa critica per arrivare a una proposta di legge che segna sicuramente una svolta nel dibattito di questo ultimo decennio. Le polizie municipali, incontrando i temi della sicurezza urbana, hanno finalmente trovato una domanda sociale forte a cui ancorare una moderna ridefinizione del proprio ruolo e un soggetto politico nazionale, le associazioni degli enti territoriali, capace di assumersi la rappresentanza al di fuori di una dinamica meramente sindacale. Le associazioni territoriali, a loro volta, hanno trovato nelle polizie municipali un oggetto concreto e in qualche modo centrale nelle nuove politiche di sicurezza su cui innestare il tema generale del coordinamento e dell'integrazione tra politiche locali e politiche di sicurezza, e negli operatori di polizia locale, che sono oltre sessantamila, un soggetto sociale e professionale interessato a sostenerne le proposte.

In questo contesto la riforma della Costituzione del 2001 ha svolto il ruolo di collante e di acceleratore dell'intero processo. Da un lato, attribuendo una competenza legislativa esclusiva alle regioni in materia di polizia amministrativa locale (articolo 117 della Costituzione), ha riattivato il processo di riorganizzazione delle strutture di polizia locale non più subordinato alla riforma della citata legge-quadro n. 65 del 1986, ma affidato all'iniziativa legislativa delle regioni, come nel caso della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e, più recentemente, dell'Umbria. Dall'altro lato, la previsione costituzionale di una legge nazionale di coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale ha dato nuovo impulso alla ricerca di

uno strumento legislativo nazionale che facesse uscire la diffusa esperienza di collaborazione tra governi locali e autorità di pubblica sicurezza - i protocolli sindaci/prefetti (oltre 200) e gli accordi regioni/Ministro dell'interno (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio) - dai limiti di una sperimentazione volontaristica, per approdare effettivamente a quel «sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale» richiamato in molte legislazioni regionali (Campania, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, provincia autonoma di Trento) come obiettivo comune dell'azione locale e regionale.

#### *Il testo della proposta di legge*

Questa proposta di legge si fonda e trae legittimità da quattro principi costituzionali: la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione); la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione); la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione); la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali viene ricompresa la funzione di «polizia locale» (articolo 117 della Costituzione).

La prima parte della proposta di legge riguarda fondamentalmente i rapporti tra comuni, province, regioni e autorità di pubblica sicurezza, con la finalità di realizzare politiche integrate di sicurezza. La seconda riguarda la collaborazione tra polizie nazionali e locali, ovvero il tema più specifico del coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

#### *Prima parte*

Gli elementi che caratterizzano la prima parte della proposta di legge sono: la definizione di «politiche integrate di sicurezza»; l'individuazione di strumenti pattizi, accordi,

contratti, come strumento per realizzare le politiche integrate; il superamento dell'attuale composizione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza - restituiti alla loro originaria funzione - e la previsione di conferenze provinciali e regionali sulla sicurezza incardinate sugli enti locali e con la partecipazione delle autorità di pubblica sicurezza; un diffuso diritto all'informazione a favore dei sindaci, da parte delle Forze di polizia nazionali, su risorse e programmi di attività; una chiara individuazione delle risorse di polizia nazionale destinate a ciascun territorio, per non rendere labili eventuali accordi sul potenziamento degli organici (di polizia locale e di polizia nazionale).

Tutti elementi caratterizzati da due riferimenti di carattere generale: *a)* la centralità dei comuni nello sviluppo delle politiche integrate; spetta infatti ai sindaci promuovere gli accordi, è il sindaco del capoluogo a presiedere la conferenza provinciale, le province possono stipulare accordi, ma solo di intesa con i comuni; *b)* l'esigenza di un coordinamento complessivo delle politiche su scala regionale; viene infatti istituita una conferenza regionale sulla sicurezza e vengono previsti accordi regione-Ministero dell'interno per interventi a supporto delle città.

### *Seconda parte*

Gli elementi caratterizzanti la seconda parte della proposta di legge, quella che si riferisce più direttamente al coordinamento tra polizie locali e nazionali, riguardano in primo luogo, una migliore definizione della polizia locale: non è infatti possibile coordinarsi se non c'è chiarezza su uno dei due soggetti che si devono coordinare.

In quest'ottica la proposta di legge individua:

1) la funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle attribuite dallo Stato perché di competenza statale (come le funzioni di polizia giudiziaria o le funzioni ausiliarie

di pubblica sicurezza), sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province, entrambe regolate sul piano degli assetti organizzativi dalle regioni, in forza della competenza legislativa che è attribuita loro dalla Costituzione;

2) la qualifica giuridica di agente o ufficiale di polizia locale, attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia, come qualifica che incardina l'insieme delle competenze di polizia locale, comprese quelle di derivazione statale.

Si tratta di un impianto fortemente innovativo che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la possibile dicotomia tra funzioni di «polizia locale» e funzioni di «polizia amministrativa locale».

Inoltre, in questa seconda parte vengono affrontati altri temi di sicura rilevanza per le amministrazioni locali e per le polizie locali:

1) vengono disciplinate le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da dipendenti pubblici, le modalità e i limiti di utilizzo delle agenzie private di sicurezza, le condizioni e i requisiti per l'utilizzo di volontari a supporto delle attività di vigilanza della polizia locale;

2) viene disciplinata la collaborazione tra tutte le polizie locali e tutte le polizie nazionali. Tutti concorrono infatti alla sicurezza delle città e dei territori, ma concorrono in funzione delle «proprie competenze». Questo significa che la centralità attribuita alle città, sul versante del sistema delle autonomie, si traduce in un ruolo centrale delle polizie municipali, da un lato, e delle polizie nazionali ad ordinamento generale, Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, dall'altro. Non a caso la proposta di legge prevede accordi di collaborazione tra queste Forze di polizia sia nel controllo del territorio che nella ge-

stione delle emergenze [articolo 4, comma 1, lettera c)], e incontri periodici al livello dei rispettivi responsabili;

3) da ultimo, ma non certo meno importante, la proposta di legge affronta molti problemi pratici per l'effettivo e qualificato esercizio dell'attività di polizia locale: l'accesso alle banche dati, comprese quelle del Ministero dell'interno, la patente di servizio, il numero unico nazionale, la materia previdenziale e assicurativa, con una sostanziale equiparazione con gli operatori di polizia nazionale.

#### *Abrogazioni e modificazioni legislative*

Coerentemente con l'impianto di tutta la proposta di legge, all'articolo 22 è prevista:

a) al comma 1, l'abrogazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

b) al comma 2, la modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. La citata modifica al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo estende alla polizia locale la norma secondo la quale le disposizioni del medesimo decreto sono applicate «tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato»;

c) al comma 3, si modifica l'articolo 57 del codice di procedura penale, riconoscendo la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria anche agli agenti di polizia locale, sopprimendo la vigente condizione che attribuisce tale qualifica solo «quando sono in servizio»;

d) al comma 4, si modifica l'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», sopprimendo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, che avevano integrato la composizione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo

la partecipazione del sindaco del capoluogo e del presidente della provincia; si modifica inoltre, l'articolo 24 della medesima legge n. 121 del 1981, per riportare alla competenza dei comuni e delle province il controllo sui provvedimenti degli enti locali e delle regioni;

e) al comma 5, si modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», per estendere i finanziamenti ivi previsti anche alle polizie municipali e provinciali.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, la proposta di legge si caratterizza per non prevedere significativi oneri a carico dello Stato, peraltro in un quadro di maggiore coordinamento fra le Forze di polizia dello Stato e il sistema dei servizi di polizia locale, che garantirà sicure anche se non ancora quantificabili - economie.

Le uniche disposizioni della proposta di legge che generano oneri sono le previsioni di cui agli articoli 4 e 8 (richiamati dalla norma finanziaria di cui all'articolo 20).

L'articolo 4 prevede la stipulazione di accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza, tra i quali in particolare gli accordi tra le regioni e lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

La quantificazione degli oneri in questione sarà oggetto di una scelta politica che, di anno in anno, le leggi finanziarie e di bilancio prevederanno a seconda dell'intensità delle azioni che si vorranno attuare mediante le intese, il cui obiettivo sarà - in primo luogo - proprio quello del più efficace utilizzo delle risorse (con conseguenti margini di risparmio da reinvestire nel potenziamento dei servizi).

Tenendo conto degli elevati livelli di organico complessivamente presenti nelle forze di polizia nazionale (che sono tra i più alti nei Paesi dell'Unione europea) e dell'ampia possibilità di rimodulare le presenze nei di-

versi territori e specialità, non sono previsti ulteriori oneri per spesa corrente.

Saranno, invece, necessarie spese di investimento per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnico-logistiche di competenza delle Forze di polizia nazionali.

Per i primi tre anni di applicazione si può ritenere congruo lo stanziamento di 100.000.000 di euro per ogni annualità (corrispondenti a poco meno di 1.000.000 di euro per provincia).

L'articolo 8 prevede la costituzione con atto del Consiglio dei ministri di un nuovo istituto denominato «Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza». L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno; ad esso è affidato il compito di sviluppare le attività nei campi della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e della valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.

Considerato un costo medio complessivo annuo di 35.000 euro per ogni addetto e ipotizzando un organico equivalente a 30 persone, il costo per il personale dell'Istituto sarà di 1.050.000 euro, cui vanno aggiunti un costo di gestione pari al 30 per cento di detta somma (pari a 315.000 euro) e una quota per iniziative di formazione e di aggiornamento pari a 300.000 euro annui, per un totale di 1.665.000 euro.

A copertura delle spese che la stipulazione degli accordi di cui all'articolo 4 comporterà e per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto previsto dall'articolo 8, l'articolo 20 prevede l'istituzione di un apposito fondo a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno. Tale fondo sarà istituito con le leggi finanziarie e di bilancio.

Si segnala, inoltre, che le disposizioni dettate dall'articolo 19, comma 2, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale della polizia locale non comportano oneri a carico dello Stato, perché eventuali oneri saranno comunque a carico degli enti locali di appartenenza e dell'Isti-

tuto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Agli oneri occorre aggiungere poi le minori entrate di cui all'articolo 18, commi 2 e 3.

In relazione al comma 2 si distinguono le minori entrate per l'esenzione dalle tasse di immatricolazione e quelle per l'esenzione dalle tasse automobilistiche. L'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche grava interamente sui bilanci delle regioni. L'esenzione dal pagamento delle tasse di immatricolazione comporta una riduzione delle entrate per lo Stato, relativamente a quelle componenti della tassa stessa il cui introito spetta allo Stato (cioè quelle corrispondenti all'imposta di bollo e al rilascio della targa).

Le autovetture in dotazione alla polizia locale su scala nazionale sono circa 15.000 e ad esse vanno aggiunti circa 4.800 motoveicoli (stime a cura del servizio «Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale» della regione Emilia-Romagna). Ipotizzando un ricambio dei mezzi su base decennale, ne consegue un ipotetico mancato introito per lo Stato (tassa di immatricolazione) pari a 1.325.550 euro per le autovetture (con una media di 88,37 euro ciascuna — si ipotizza mediamente — FIAT Stilo 1600) e pari a 327.120 euro per i motoveicoli (con una media di 68,15 euro per ogni moto — si ipotizza — di 350 centimetri cubici in media). Nel complesso il minore introito per lo Stato risulterà quindi di 1.652.670 euro.

Il comma 2 prevede, infine, l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali; tale previsione non comporta minori entrate per lo Stato.

In relazione al comma 3, le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio sono stimabili, tenendo conto della presenza di circa 36.000 apparati radio mobili in dotazione alle polizie locali in Italia, in circa 540.000 euro (considerando un onere medio per apparato di circa 15 euro).

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1.

###### *(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione medesima.

2. La presente legge detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

##### Art. 2.

###### *(Politiche locali e integrate per la sicurezza)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordi-



nata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

## CAPO II

### FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

#### Art. 3.

##### *(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)*

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le Forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, e il loro coordinamento nel territorio regionale.

## Art. 4.

*(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza)*

1. I comuni, anche in forma associata, stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali;

c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

e) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle Forze di polizia nazionali e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

c) comunicazione pubblica;

d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate per la sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, stipulano accordi re-

gionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

4. Le province possono stipulare, di intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.

5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione continuativa della polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

Art. 5.

*(Conferenze provinciali e regionali  
per l'attuazione di politiche integrate  
per la sicurezza)*

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:

a) l'istituzione presso i comuni capoluogo di provincia della conferenza provinciale per la sicurezza;

b) l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

2. La conferenza provinciale di cui al comma 1, lettera a), è composta dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla conferenza partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il presidente della provincia e con il prefetto, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno due volte l'anno. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.

3. La conferenza regionale di cui al comma 1, lettera *b*), è composta dal presidente della regione, che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province coadiuvati, ove necessario, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno e può essere convocata per aree territoriali sub-regionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi di cui all'articolo 4.

4. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.

5. Alle conferenze di cui al presente articolo possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

#### Art. 6.

##### *(Attività di informazione a livello territoriale)*

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.

## 2. Al fine di cui al comma 1:

a) il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle forze di polizia;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

## Art. 7.

*(Destinazione territoriale delle Forze  
di polizia nazionali)*

1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

CAPO III

ISTITUTO NAZIONALE  
PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE  
COORDINATE PER LA SICUREZZA

Art. 8.

*(Costituzione e finalità dell'Istituto)*

1. Con atto del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge, di seguito denominato «Istituto».
2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'Istituto svolge attività nel campo della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.
4. Per l'esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

## CAPO IV

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA  
POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE LOCALI

## Art. 9.

*(Funzioni di polizia locale)*

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia nazionali a competenza generale.

4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2,

lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 22, comma 3, della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi del citato articolo 57, commi 1 e 3, del medesimo codice;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tale fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

#### Art. 10.

##### *(Esercizio delle funzioni di polizia locale)*

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudi-



ziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, di intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

## Art. 11.

*(Qualifica giuridica del personale  
di polizia locale)*

1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare ai sensi della normativa vigente in materia;
- c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia nazionale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di

uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.

Art. 12.

*(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale)*

1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinare l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame.

2. Il personale di cui al comma 1 assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

Art. 13.

*(Utilizzazione del volontariato)*

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone e l'integrazione e l'inclusione sociali.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al

responsabile della polizia locale stessa o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da uffici pubblici;

c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

d) siano coperti da adeguata assicurazione per gli eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività.

3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.

4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo, ai soci che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano, nell'accesso e nei propri fini, forme di discriminazione basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

#### Art. 14.

##### *(Istituti di vigilanza privata)*

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legislazione statale vigente per l'esercizio della loro attività, in particolare per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli enti locali a integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;

b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad un operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato.

Art. 15.

*(Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e servizi di polizia locale)*

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tali fini l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e con il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.

2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 16.

*(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale)*

1. Gli agenti e gli ufficiali della polizia municipale e provinciale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitata-

mente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio. Il comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio, nel territorio dell'ente o degli enti associati, previa comunicazione al prefetto.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

*a*) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

*b*) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

*c*) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;

*d*) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11;

*e*) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia nazionali.

3. L'ente locale competente provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le uniformi del personale, ai sensi di quanto disposto con legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia nazionali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio della funzioni.

## Art. 17.

*(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

È escluso per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al terzo comma l'accesso ai dati e alle informazioni secretati, previsti dall'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobi-

listico e della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-*quater*, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 18.

*(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)*

1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.



3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e ne è disciplinato l'utilizzo.

#### Art. 19.

*(Disposizioni concernenti il trattamento  
giuridico ed economico del personale  
dei servizi di polizia locale)*

1. Il rapporto di lavoro del personale dei servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.

2. Al personale dei servizi di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi e di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della

legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché l'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile e finanziata a valere su un apposito fondo istituito a carico del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

#### CAPO V

#### NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 20.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. A valere sulle unità previsionali di base del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui all'articolo 4, per le spese relative all'I-

stituito di cui all'articolo 8 e alla corrispondenza dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 3, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 18, comma 3.

Art. 21.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso e al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, comma 1, che è rilasciata entro sessanta giorni da tale data.

Art. 22.

*(Abrogazioni e ulteriori  
modificazioni legislative)*

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

2) il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 24, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «della Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «dei servizi di polizia municipale e provinciale, ».

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 145

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Nuove norme in materia di polizia locale

*Presentata il 29 aprile 2008*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In Italia, come in moltissimi Paesi europei, è pressante la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Anche in presenza di dati circa i fenomeni criminali che in molte zone del Paese si possono definire allarmanti, quello di sicurezza è un bisogno sempre più percepito da parte dell'opinione pubblica.

Come necessità primaria questo deve spingere lo Stato ad adoperarsi per rispondere nel migliore dei modi a tale richiesta. Richiesta che troppo spesso si scontra con la penuria di mezzi e di risorse che opprime le Forze dell'ordine nazionali.

La sicurezza di un Paese parte dal basso, cioè dal rispetto delle più banali, ma non meno importanti, regole del vivere comune. I regolamenti urbani, commerciali, edilizi, stradali, e via dicendo, sono il corollario di una più estesa materia che arriva poi fino alla disciplina penale dell'ordine pubblico.

L'Italia ha a sua disposizione una forza di oltre 60.000 uomini, con punte di estrema professionalità, che può vantare un rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle nostre città e con le singole realtà locali, fino alle più piccole. Si tratta della polizia locale, così individuata da molte regioni come l'insieme delle polizie municipali e provinciali.

Tuttavia questa forza non sempre è impiegata nel migliore dei modi per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, anche per la mancanza di uno strumento legislativo adeguato, fermo ancora a una legge quadro datata 1986 (legge 7 marzo 1986, n. 65) e ampiamente superato nei fatti e nelle consuetudini oltre che nelle sentenze giurisprudenziali e nelle direttive del Ministero dell'interno.

Inoltre, la necessità di unire gli sforzi delle varie Forze dell'ordine nel territorio in un sinergico impegno nel controllo dello stesso rende sempre più necessario, non solo culturalmente ma anche tecnologica-

mente, un ampio utilizzo di forme di « coordinamento » tra i vari soggetti con la necessità di un dialogo comune che deve quindi mettere tutti nelle condizioni di avere ruoli definiti e chiari.

Il processo di devoluzione<sup>7</sup> e di riforma costituzionale avviato negli ultimi anni poiché ricade direttamente, tra le altre cose, sui sistemi di sicurezza, non può prescindere dall'individuare i pilastri su cui fondare la riorganizzazione delle polizie locali e dei relativi servizi regionali.

È necessario dunque, nel rispetto delle autonomie locali, definire un quadro normativo all'interno del quale le regioni stesse debbano legiferare, nella loro autonomia ma in presenza di condizioni omogenee sull'intero territorio nazionale. Cioè, pur lasciando alle regioni, alle province e ai comuni il loro spazio, vanno stabilite una volta per tutte alcune ben definite e precise caratteristiche, affinché un agente di polizia locale sia, da Agrigento a Bolzano, riconosciuto dal cittadino per un profilo base identico e certo dal punto di vista giuridico in genere.

La presente proposta di legge intende, in questo senso, fornire le polizie locali e le amministrazioni locali dello Stato di uno strumento normativo che sappia adattarsi alle necessità imposte dal processo di devoluzione in atto e alle modifiche ad esso apportate dalla Costituzione.

La legislazione vigente, incentrata sulla citata legge quadro n. 65 del 1986, in parte obsoleta, vincola gli oltre 60.000 agenti delle polizie locali italiane a una definizione insufficiente e inadeguata della loro professione e del loro ruolo.

In particolare, essi si trovano ad operare in condizioni professionali che variano completamente da comune a comune, sia in termini di formazione che di equipaggiamenti e dotazioni, rendendo spesso difficile il coordinamento con le altre Forze dell'ordine, nonché la riconoscibilità dei loro compiti da parte del cittadino ad eccezione, ovviamente, della classica attività contravvenzionale. Ma in particolare gli operatori delle polizie locali hanno in diverse occasioni espresso il bisogno di una chiara e moderna defini-

zione del loro ruolo, che veda una molteplice serie di specializzazioni, che rende di conseguenza necessaria una « contrattazione separata » dal contratto nazionale degli enti locali, dai quali la tipologia professionale (turnazioni, servizi festivi e notturni, indennità di rischio, di disagio e di ordine pubblico, solo per fare alcuni esempi) nettamente si distingue. È assurdo infatti che attualmente, sia in sede di contrattazione nazionale, sia in sede locale, le rappresentanze sindacali unitarie, elette per l'80-90 per cento da dipendenti pubblici amministrativi, siano poi le stesse che dovrebbero tutelare gli interessi di lavoratori completamente estranei alle loro tipologie di servizio. Cosa c'entra, cioè, un dipendente operante presso il settore anagrafe, commercio, lavori pubblici e così via con un agente di polizia locale?

In quest'ottica occorre altresì definire la funzione di polizia giudiziaria svolta ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del codice di procedura penale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia locale. Il medesimo codice tuttavia qualifica gli operatori della polizia locale come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata (nel territorio del comune di appartenenza e durante lo svolgimento del servizio) e nei limiti dei compiti cui la polizia locale è demandata (polizia urbana e rurale, anonaria, edilizia, sanitaria, stradale eccetera). La prassi, tuttavia, ha di fatto superato i limiti imposti fin qui dal codice di procedura penale. In particolare non è inusuale che procuratori della Repubblica nominino diversi addetti al servizio di polizia municipale come pubblici ministeri di udienza anche per processi non concernenti le materie investite dalla citata legge quadro n. 65 del 1986. Nella prassi quotidiana, inoltre, tutte le procure d'Italia convalidano atti posti in essere da personale della polizia municipale che, a stretto rigore di norma, sarebbero riservati agli ufficiali di polizia giudiziaria, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza (intercettazioni telefoniche, obbligo di firma presso

i comandi per i pregiudicati, fotosegnalamenti dattiloscopici eccetera).

Dal punto di vista delle competenze la « riforma Bassanini » e i vari processi di devoluzione successivi hanno caricato i comuni e le altre amministrazioni locali di nuovi oneri, e i comuni in particolare hanno fatto a loro volta ricadere la gestione di queste competenze proprio sulle polizie municipali, ma neppure la riforma stessa ha voluto con più coraggio e rispetto procedere a una chiara definizione dei compiti delle stesse.

Occorre dare avvio a una nuova fase culturale: con la sua elezione diretta, e grazie al suo rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle metropoli o delle comunità più piccole, il sindaco è ormai percepito come il primo referente nelle istituzioni ed è a lui che i cittadini rivolgono le richieste concernenti i loro bisogni primari. Di pari passo è necessario che le polizie locali siano percepite e possano operare come le prime referenti per il bisogno di sicurezza nelle città. A questo riguardo diverse polizie municipali sono state le prime, per altro su richiesta del Ministero dell'interno, a sperimentare la polizia di prossimità, il cosiddetto « vigile di quartiere ».

La presente proposta di legge, dunque, risponde a una serie di necessità impellenti, dalla definizione dei compiti degli operatori locali a una risposta efficiente alle esigenze dei cittadini. In quest'ottica risulta fondamentale individuare canoni e parametri comuni che permettano di uniformare alcuni aspetti fondamentali quali i criteri di selezione, la formazione, l'addestramento, gli equipaggiamenti e le dotazioni.

L'uniformare alcuni aspetti della vita operativa delle polizie locali non significa, tuttavia, voler cancellare il loro profondo legame con il territorio, che va anzi salvaguardato. Per questo alcune di tali funzioni (selezione, formazione e addestramento) andranno assegnate alle regioni, attraverso le scuole di polizia, di cui ogni regione dovrà dotarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge o, per quelle già esistenti, uniformarle a tale legge, pur salvaguardando la loro autonomia organizzativa.

La presente proposta di legge, infatti, tiene a salvaguardare profondamente il carattere municipale e provinciale che queste polizie rivestono, soprattutto per quanto concerne il comando e il controllo delle stesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

## ART. 1.

*(Oggetto).*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della medesima Costituzione.

2. La presente legge detta altresì disposizioni per le Forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

## ART. 2.

*(Politiche locali e integrate per la sicurezza).*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.



## CAPO II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI  
REGIONALI E LOCALI

## ART. 3.

*(Promozione delle politiche integrate  
per la sicurezza).*

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione delle Forze di polizia locale, municipale e provinciale con le Forze di polizia statale per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, e il loro coordinamento nel territorio regionale.

## ART. 4.

*(Accordi locali e regionali in materia di  
coordinamento e di politiche integrate per  
la sicurezza).*

1. I comuni, anche in forma associata, possono stipulare accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzati alla collaborazione delle polizie locali, nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle Forze di polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia statale;

c) collaborazione tra le Forze di polizia statale e le Forze di polizia locale

ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

e) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, della polizia statale e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche locali integrate per la sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e a progetti promossi dall'Unione europea;

b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

c) comunicazione pubblica;

d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate per la sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

#### ART. 5.

*(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza).*

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.

2. La conferenza regionale per la sicurezza è composta dal presidente della regione, che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, dai rispettivi co-

mandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, nonché dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza.

3. La conferenza regionale per la sicurezza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.

4. Le conferenze regionali di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.

5. Alle conferenze regionali di cui al presente articolo possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

#### ART. 6.

*(Attività di informazione  
a livello territoriale).*

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, sono tenuti a trasmettere reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di rispettiva competenza. Per le medesime finalità, i sindaci e i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia statale competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia statale competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle

risorse e sui programmi di attività delle medesime Forze di polizia statale;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul rispettivo territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

#### ART. 7.

*(Destinazione territoriale della Forze di polizia statale).*

1. Ai fini dell'attività delle conferenze regionali di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

#### CAPITOLO III

#### NORME PER IL COORDINAMENTO TRA FORZE DI POLIZIA STATALE E FORZE DI POLIZIA LOCALE

#### ART. 8.

*(Funzioni di polizia locale).*

1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita:

a) funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, per garan-

tire, in collaborazione e in cooperazione con le Forze di polizia statale, la sicurezza urbana e l'ordinata convivenza civile nell'ambito territoriale di riferimento;

b) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

c) funzioni di polizia amministrativa;

d) funzioni di vigilanza sull'osservanza di regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;

e) funzioni di polizia tributaria;

f) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessarie all'espletamento delle attività istituzionali del comune;

g) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni;

h) funzioni di polizia stradale, attraverso gli agenti, i sottoufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale, municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

i) funzioni di polizia giudiziaria disciplinate all'articolo 55 del codice di procedura penale;

l) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

m) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria che si concretano nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

n) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici;

p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

q) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

r) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi nonché di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;

s) funzioni di tutela del consumatore.

2. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le vigenti leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, ai sensi di quanto specificato dal presente articolo.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste ultime, ai sensi di quanto disposto dalla vigente legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia statale a competenza generale.

5. Al fine di cui al comma 4 il personale appartenente alle Forze di polizia locale ricopre le seguenti qualifiche e funzioni:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificata dal comma 2 dell'articolo 25 della

presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai comandanti, agli ufficiali e ai sottufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del medesimo codice, come modificata dal comma 2 del citato articolo 25 della presente legge;

b) agente, sottufficiale, ufficiale e comandante di polizia locale provinciale e municipale ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

c) agente di pubblica sicurezza;

d) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

#### ART. 9.

*(Forze di polizia ad ordinamento locale).*

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia locale,»;

b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) i corpi di polizia locale previa disposizione del sindaco o del presidente della provincia e su richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza».

## ART. 10.

*(Esercizio delle funzioni di polizia locale).*

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni, singoli o associati, e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine essi devono costituire corpi di polizia locale municipale, anche in forma associata o con i comuni limitrofi, e provinciale.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dal comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza è esercitata anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale, municipale e provinciale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali, dagli ufficiali, dai funzionari di polizia locale e dai comandanti.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei comandanti di polizia locale nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria. In tali casi il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante o del responsabile della Forza di polizia locale.

6. Per specifiche indagini nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza, i limiti territoriali possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha richiesto le indagini stesse. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio



provvedimento, che il personale della polizia locale svolga, per determinate e specifiche indagini, attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste direttamente a carico del Ministero della giustizia.

7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, d'iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti alle Forze di polizia locale, municipale e provinciale, nel territorio regionale, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa con le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente del territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre Forze di polizia locale, municipale e provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente del territorio in cui si esercitano le funzioni.

#### ART. 11.

##### *(Qualifica giuridica del personale di polizia locale).*

1. Al personale che svolge le funzioni di polizia locale, municipale e provinciale, è attribuita, rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, di sottufficiale o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e al controllo e per il comandante, dopo

aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente. Le unità di personale che hanno prestato servizio civile sostitutivo obbligatorio possono continuare a rivestire la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza solo se accettano l'armamento per difesa personale; in caso contrario l'autorità competente può disporre il trasferimento ad altro servizio nell'ente preservando categoria e posizione economica;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia statale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. A seguito d'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunica al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche disposte ai sensi del comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di una prova finale, diversificato per gli agenti, per i comandanti, per gli ufficiali e per i sottufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.

6. Il comando della polizia locale non può essere assegnato a personale non in possesso dello specifico *status* di appartenente alle Forze di polizia locale e che non ha seguito i corsi di formazione dell'accademia regionale di polizia locale.

7. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia dell'addestramento, della disciplina, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

8. Il corpo di polizia locale municipale è composto da almeno dieci operatori escluso il comandante.

9. Agli operatori di polizia locale competono esclusivamente le funzioni, le competenze e le mansioni di cui all'articolo 8; i distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità può avvenire solo su richiesta del lavoratore.

#### ART. 12.

*(Funzioni del sindaco e del presidente della provincia).*

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, impartiscono e vigilano sull'espletamento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

#### ART. 13.

*(Funzioni associate di polizia locale).*

1. Qualora i comuni con meno di dieci dipendenti nella polizia locale non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione delle associazioni dei comandi o dei corpi unici, le province assumono la gestione della polizia locale del medesimo comune

assorbendo nel proprio organico le risorse umane, economiche, i mezzi e gli strumenti in precedenza assegnati al servizio di polizia municipale del comune stesso.

2. Il personale della polizia locale passato in organico alla provincia mantiene in partenza le medesime posizioni di categoria giuridiche e le indennità economiche, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio, previste in precedenza nel rispettivo ente, nel cui territorio è comunque tenuto a iniziare e a terminare il proprio orario di lavoro, salvo diverso accordo tra lo stesso dipendente e la provincia medesima.

3. Il sindaco del comune nel quale la polizia locale è gestita dalla provincia impartisce le direttive al comandante del corpo di polizia locale, previ accordi con il presidente della provincia.

4. Il comune nel quale la provincia gestisce il corpo di polizia locale, che successivamente decide di gestire in forma associata la polizia locale con altri comuni limitrofi, comunica al presidente della provincia e alla regione, oltre che al prefetto, l'adesione o la costituzione della forma associata o di altre forme di unione, procedendo alla riassunzione delle risorse umane, economiche e strumentali in precedenza assorbite dalla provincia.

5. I dipendenti di cui al comma 4 possono decidere, previo nulla osta del presidente della provincia, di non tornare in carico al comune, che pertanto provvede ad assumere personale attraverso procedure di mobilità o concorsuali, fermo restando il recupero della copertura economica per il dipendente già prevista e in precedenza trasferita alla provincia.

6. Nei casi di cui al comma 5 la provincia provvede alle spese di copertura economica dei dipendenti rimasti a suo carico.

7. La forma associata di gestione del corpo di polizia locale, denominata « corpo di polizia locale dei comuni » seguita dai nomi dei comuni o dal nome geografico della zona, prevede i seguenti organi:

a) consiglio dei sindaci, formato dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni associati che deliberano le direttive politiche da assegnare al corpo e gli stan-

ziamenti per il raggiungimento degli scopi prefissati approvando il bilancio;

b) presidente del consiglio dei sindaci, che può essere un sindaco o un assessore delegato dei comuni associati, eletto ogni tre anni dal consiglio dei sindaci, con il compito di eseguire le delibere del medesimo consiglio e di riferire allo stesso sull'andamento del corpo;

c) comandante, che dirige il corpo rispondendo dell'operato direttamente al presidente.

8. Rispetto all'attività del corpo di polizia locale, il consiglio dei sindaci corrisponde alle funzioni dei consigli comunali e il presidente del medesimo consiglio corrisponde al sindaco.

9. Si applicano alla forma associata di cui al comma 7 le norme di legge vigenti previste per le unioni dei comuni o delle associazioni.

10. I comuni che svolgono le attività di polizia locale nella forma associata di cui al comma 7 facenti capo alla provincia nominano come responsabili del distaccamento il responsabile del servizio o il comandante che coordinava in precedenza la rispettiva polizia municipale.

#### ART. 14.

##### *(Utilizzazione del volontariato).*

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e solo se sono rispettati i termini minimi delle assunzioni nella polizia locale in base ai criteri essenziali stabiliti obbligatoriamente dalla regione. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociali.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ad altro operatore della medesima polizia da esso formalmente incaricato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo agli associati che svolgono le attività di cui al presente articolo, a condizione che tali organizzazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

#### ART. 15.

*(Istituti di vigilanza privata).*

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dagli enti locali a integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale e, in particolare, ai fini della tutela delle persone, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle

ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o statale;

b) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante della polizia locale o all'ufficiale o ad altro operatore della medesima polizia dallo stesso comandante formalmente incaricato.

ART. 16.

*(Cooperazione tra Forze di polizia statale e locale).*

1. Le Forze di polizia statale e le Forze di polizia locale cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tale fine, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della presente legge, l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, nella persona del prefetto competente per territorio, convoca periodicamente incontri di lavoro con i comandanti delle Forze di polizia locale e con i comandanti delle Forze di polizia statale.

2. I responsabili delle Forze di polizia statale e delle Forze di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

3. Il coordinamento tra le Forze di polizia locale, municipale e provinciale, è effettuato ai sensi delle disposizioni stabilite dalla legge regionale.

ART. 17.

*(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e degli ufficiali di polizia locale).*

1. Gli agenti, i sottufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio regionale, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, e successive modificazioni, e sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;

d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale deve essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11, prevedendo un modello e un tipo di pistola, tra quelli iscritti nel catalogo, uguale per il personale maschile e femminile.

3. Gli operatori di polizia locale sono inoltre dotati:

a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche;

b) di un'arma lunga comune da sparo, in particolare per l'esercizio di controllo dell'attività ittico-venatoria;

c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;

d) del bastone estensibile;

e) dello *spray* anti-aggressione a base di peperoncino naturale;

f) delle manette;

g) dei giubbotti antitaglio;

h) dei giubbotti antiproiettile;

i) dei cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio;

l) di altri strumenti atti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.



4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e per l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia statale.

5. Con regolamento del Ministro dell'Interno, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e i requisiti che le regioni osservano in sede di disciplina con legge regionale dei gradi, dei distintivi e del colore delle uniformi, nonché dei mezzi di servizio dei corpi di polizia locale, municipale e provinciale.

6. I comuni e le province definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale e il relativo ordinamento che si articola in:

a) comandante responsabile del servizio, che resta in carica fino ad esaurimento del ruolo previsto dall'articolo 11, a decorrere dal quale ricopre il ruolo di comandante o di ufficiale;

b) ufficiali;

c) sottufficiali;

d) agenti.

#### ART. 18.

*(Accesso alle banche dati del Ministero dell'Interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì

consentito ai funzionari, agli ufficiali, ai sottufficiali e agli agenti di polizia locale e agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento.

È escluso, per i sottufficiali e per gli agenti di polizia locale di cui al terzo comma, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

I funzionari, gli ufficiali, i sottufficiali e gli enti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento.

I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

b) alla rubrica, le parole: « della polizia municipale » sono sostituite dalle seguenti: « della polizia locale ».

## ART. 19.

*(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale).*

1. La conduzione di veicoli a motore in dotazione alle Forze di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di servizio rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione alle Forze di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato con apposito decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, è individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo.

ART. 20.

*(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa).*

1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblicistico esclusivi per gli operatori del settore riconoscendo le specificità del personale.

2. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia statale. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 23, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale aumentate del 40 per cento.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

## ART. 21.

*(Enti locali diversi  
dai comuni e dalle province).*

1. Gli enti locali diversi dai comuni e dalle province svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi nel rispetto della disciplina stabilita dalla presente legge.

## ART. 22.

*(Altri compiti delle regioni).*

1. Le regioni provvedono all'istituzione di accademie regionali di polizia locale, che tengono corsi periodici di formazione e di preparazione professionali al personale neo assunto e a quello già in servizio.

2. Le regioni indicano in maniera vincolante, per i comuni e le province, i requisiti minimi del personale delle Forze di polizia locale affinché i medesimi enti possano esercitare le funzioni di polizia locale.

## CAPO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE  
E FINALI

## ART. 23.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per l'attuazione di quanto previsto a

carico del Ministero stesso a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3. Per la dotazione del fondo di cui al presente comma è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 24.

*(Disposizione transitoria).*

1. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 19, comma 1, che è rilasciata, entro due mesi dalla medesima data, anche al personale con contratto a tempo determinato.

#### ART. 25.

*(Abrogazione e ulteriori  
modificazioni legislative).*

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.

2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « del corpo forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « , i comandanti,

gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale »;

b) al comma 2, lettera b), le parole: « le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli agenti di polizia locale ».

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: « dei servizi di protezione civile » sono inserite le seguenti: « e delle Forze di polizia locale ».

4. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato nonché dal comandante del capoluogo di provincia della polizia locale »;

b) il quinto comma è abrogato.

5. All'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: « della pubblica autorità » sono inserite le seguenti: « , con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni ».

6. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 12:

1) la lettera d-bis) è abrogata;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) ai Corpi e ai servizi di polizia locale, municipale e provinciale »;

b) al comma 2 dell'articolo 208, le parole: « e della Guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , della Guardia di finanza e della polizia locale ».